SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 novembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 ottobre 2017, n. **160**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DI COSTA RICA
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne, delle Parti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Tali informazioni comprendono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2

Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3

Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle società;
- l'imposta regionale sulle attività produttive;
- l'imposta sul valore aggiunto;
- l'imposta sulle successioni;
- l'imposta sulle donazioni;
- le imposte sostitutive;

b) in Costa Rica:

- le imposte di ogni genere e denominazione, ivi compresi i dazi doganali, prelevate dal Ministero delle finanze.

2. Il presente Accordo si applica anche a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresì ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti se le autorità competenti delle Parti Contraenti concordano in tal senso. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo delle Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:

a) l'espressione «Parte contraente» designa l'Italia o il Costa Rica, a seconda del contesto;

b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) il termine «Costa Rica» designa lo spazio terrestre, marittimo e aereo sotto la sua sovranità, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale entro cui Costa Rica, in conformità con il diritto internazionale e con la propria legislazione interna, esercita diritti sovrani e giurisdizione;

d) l'espressione «autorità competente» designa

i) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze;

ii) in Costa Rica, il Direttore dell'Amministrazione fiscale o un suo rappresentante autorizzato;

e) il termine «persona» comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone;

f) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato come una persona giuridica ai fini dell'imposizione;

g) l'espressione «società quotata in Borsa» designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

h) l'espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

i) l'espressione «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti Contraenti;

j) l'espressione «piano o fondo comune d'investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione «piano o fondo comune d'investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano possono essere prontamente acquistate, vendute o riscattate «dal pubblico» se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

k) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;

l) l'espressione «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni;

m) l'espressione «Parte interpellata» designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

n) l'espressione «misure connesse alla raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

o) il termine «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

p) l'espressione «reati tributari» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto pena-

le della Parte richiedente, fermo restando che il temine «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in detta Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Articolo 5

Scambio di Informazioni su Richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata possa non necessitare di dette informazioni ai propri fini fiscali.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti, per le finalità specificate all'articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;

b) informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre persone, comprese, nei limiti dell'articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust, le informazioni su disponenti, fiduciari e beneficiari; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento a società quotate in Borsa o a piani o fondi comuni di investimento pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

5. L'autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo per dimostrare che le informazioni sono presumibilmente rilevanti per la richiesta:

a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

b) una descrizione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;

c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nella Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;

f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che — se le informazioni richieste fossero state presenti nella giurisdizione della Parte richiedente — l'autorità competente di quest'ultima avrebbe potuto acquisire dette informazioni ai sensi della propria legislazione o nel corso normale della prassi amministrativa, nonché che la richiesta è conforme al presente Accordo;

e

g) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;

b) qualora l'autorità competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Articolo 6

Verifiche fiscali all'estero

1. Una Parte Contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte Contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della seconda Parte deve notificare all'autorità competente della prima Parte l'ora e il luogo dell'incontro con le persone interessate.

2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte contraente, l'autorità competente dell'altra Parte Contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte.

3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorità competente della Parte Contraente che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte che conduce la verifica.

Articolo 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione fiscale. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Nonostante quanto precede, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:

a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o

b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.

4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.

5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8

Riservatezza

Tutte le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle misure esecutive o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per tali fini. Esse possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessuna altra persona, ente, autorità o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.

Articolo 9

Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10

Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti Contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini dell'Accordo.

Articolo 11

Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti Contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo l, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono decidere di comune accordo le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente articolo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 12

Entrata in vigore
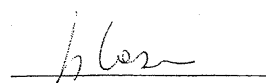
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti, in conformità alle rispettive legislazioni. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono scambiati non appena possibile.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore quando ciascuna Parte avrà notificato all'altra il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore. All'atto dell'entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto:

(a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e

(b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1, a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data o successivamente ad essa.

Articolo 13

Denuncia

1. Ciascuna Parte Contraente può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione tramite i canali diplomatici o tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte Contraente.

2. Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte Contraente.

3. A seguito della denuncia del presente Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni ottenute ai sensi dell'Accordo stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27 maggio 2016, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione prevarrà il testo inglese.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC Deputy Minister of Economy and Finances Luigi Casero	FOR THE GOVERNMENT OF COSTA RICA Minister of Foreign Affairs Manuel A. González Sanz

DICHIARAZIONE

In relazione all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, resta inteso che il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e della legislazione vigenti nei rispettivi Paesi nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Roma,

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF COSTA RICA
FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of Costa Rica, desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes, have agreed as follows:

Article 1

Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws in the Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this agreement are:

   a) in Italy,

      - the personal income tax;

- the corporate income tax;
- the regional tax on productive activities;
- the value added tax;
- the inheritance tax;
- the gift tax;
- the substitute tax;

b) in Costa Rica,

- taxes of every type and description, including customs duties, collected by the Ministry of Finance.

2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree. Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the Contracting Parties in the form of an exchange of letters. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:

a) the term "Contracting Party" means Italy or Costa Rica as the context requires;

b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

c) the term "Costa Rica" means the land, maritime, and air space under its sovereignty and the exclusive economic zone and the continental shelf within which it exercises sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law and its domestic law;

d) the term "competent authority" means:

i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance; and
ii) in the case of Costa Rica, the Director of the Tax Administration or his authorised representative;

e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

f) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

g) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

h) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

i) the term "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;

j) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

k) the term "tax" means any tax to which the Agreement applies;

l) the term "applicant Party" means the Contracting Party requesting information;

m) the term "requested Party" means the Contracting Party requested to provide information;

n) the term "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;

o) the term "information" means any fact, statement or record in any form whatever;

p) the term "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party, it being understood that the term "criminal laws" means all criminal laws

designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:

a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;

b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

a) the identity of the person under examination or investigation;

b) a description of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party;

c) the tax purpose for which the information is sought;

d) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;

e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant Party then the competent authority of the applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the applicant Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;

and

g) a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

a) confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant Party and shall notify the competent authority of the applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.

b) if the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax Examinations Abroad

1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other Contracting Party to enter the territory of the first-mentioned Party to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Party shall notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party.

3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7

Possibility of Declining a Request

1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or

b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).

5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

Article 9

Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs in providing assistance (including costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the applicant Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the applicant Party if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

"Extraordinary costs" do not include ordinary administrative and overhead expenses incurred by the requested Party in reviewing and responding to information requests submitted by the applicant Party.

Article 10

Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

Article 11

Mutual Agreement Procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

4. The Contracting Parties may also agree on other forms of dispute resolution.

Article 12

Entry into Force

1. This Agreement is subject to ratification, acceptance or approval by the Parties, in accordance with their respective laws. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be exchanged as soon as possible.

2. This Agreement shall enter into force when each Party has notified the other of the completion of its necessary internal procedures for entry into force. Upon entry into force, it shall have effect:

(a) for criminal tax matters on that date; and

(b) for all other matters covered in Article 1, on that date, but only in respect of taxable periods beginning on or after that date, or where there is no taxable period, all charges to tax arising on or after that date.
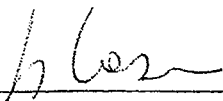
Article 13

Termination

1. Either Contracting Party may terminate the Agreement by serving a notice of termination through diplomatic channels or by letter to the competent authority of the other Contracting Party.

2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.

3. Following termination of the Agreement, the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.
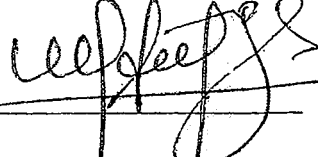
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Agreement.

DONE at Rome on 27-05-2016 in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages. In case of divergence of interpretation or application the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF COSTA RICA
Deputy Minister of Economy and Finances	Minister of Foreign Affairs
Luigi Casero	Manuel A. González Sanz

DECLARATION

With reference to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Costa Rica for the exchange of information on tax matters, it is understood that the present Agreement will be implemented in full compliance with legal systems and legislations in force in the respective Countries and in compliance with international obligations and commitments originating from the Italian Membership to the European Union.

Rome,

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4254):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Angelino Alfano (Governo Gentiloni Silveri-I) il 27 gennaio 2017.

Assegnato alla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 febbraio 2017, con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze).

Esaminato dalla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 23 febbraio 2017; 16 marzo 2017.

Esaminato in aula il 3 aprile 2017 ed approvato il 2 maggio 2017.

Senato della Repubblica (atto n. 2809):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 maggio 2017 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze).

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 31 maggio 2017 e 21 giugno 2017.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 4 ottobre 2017.

17G00173

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2017.

Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, recante: «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», come integrata e modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 133;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva»;

Tenuto conto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, «Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»;

Ravvisata l'esigenza di rafforzare il sistema di tutela e protezione delle informazioni classificate trattate mediante sistemi CIS e COMSEC, anche attraverso l'introduzione di specifiche previsioni in materia di sicurezza cibernetica;

Ravvisata la necessità di razionalizzare e snellire le procedure in materia di abilitazioni di sicurezza personale e industriale;

Ritenuto pertanto, di apportare le conseguenti modifiche al citato regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 5/2015;

Visto l'art. 43 della legge n. 124 del 2007, che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5

1. Nelle premesse del provvedimento, nel primo «Vista», dopo le parole «disciplina del segreto"» sono inserite le parole «, come integrata e modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 133;».

2. Nelle premesse del provvedimento, dopo il primo «Vista» è inserito il seguente «Visti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";».

3. Nelle premesse del provvedimento, quarto capoverso, le parole «del Consiglio europeo» sono sostituite dalle parole «del Consiglio dell'Unione europea».

4. Nelle premesse del provvedimento, dopo l'ultimo «Visto» di cui al sedicesimo capoverso, sono inserite le parole «Visti il decreto del Ministro dell'Interno 9 gennaio 2008, recante "Individuazione delle infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale", il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, recante "Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali";».

5. All'art. 1, comma 1, lettera *m)*, dopo la parola «il soggetto», sono inserite le parole «pubblico o privato».

6. All'art. 1, comma 1, lettera *cc)*, le parole «come definiti all'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle parole «come definiti all'art. 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

7. All'art. 1, comma 1, lettera *qq)*, la parola «autorizzazione» è sostituita dalle parole «autorizzazione CIS».

8. All'art. 7, comma 1, lettera *f)*, le parole «del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013 in materia di sicurezza dello spazio cibernetico» sono sostituite dalle parole «del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali"».

9. All'art. 7, comma 1, dopo la lettera *dd)*, è inserita la lettera *dd)*[1] recante le parole «*dd)*[1] dispone, d'intesa con gli Organi centrali di sicurezza, l'esecuzione di verifiche tecniche ambientali di cui al successivo art. 75;».

10. All'art. 8, comma 1, è inserito un secondo periodo recante le parole: «Le predette autorità adottano il Rego-

lamento interno di sicurezza (RIS), che descrive le misure di sicurezza fisica, documentale e personale predisposte per la protezione e tutela delle informazioni classificate, e lo inviano all'UCSe, per la relativa approvazione.».

11. All'art. 8, comma 9, primo periodo, le parole «di cui al comma 6» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 4 e 6».

12. All'art. 8, comma 12, dopo le parole «requisiti di sicurezza» è soppressa la parola «fisica» e, dopo il punto, sono inserite le parole «Tali Organi ricevono il RIS dagli operatori economici e lo trasmettono all'UCSe per l'approvazione, corredato del proprio parere.».

13. All'art. 8, il comma 13 è soppresso.

14. All'art. 8, il comma 14 è soppresso.

15. All'art. 9, comma 6, lettera *d)* le parole «aggiornata la "lista di accesso"", con la quale» sono sostituite dalle parole «aggiornate le "liste di accesso", distinte per livello di classifica e qualifica, con le quali» e le parole «informazioni nazionali, internazionali e dell'Unione europea classificate SEGRETISSIMO e SEGRETO nonché quelle qualificate ATOMAL» sono sostituite dalle parole «informazioni classificate SEGRETISSIMO e SEGRETO anche qualificate».

16. All'art. 9, comma 6, lettera *n)*, sono soppresse le parole «all'UCSe o».

17. All'art. 10, comma 1, secondo periodo, dopo le parole «massima autorità preposta all'articolazione stessa», prima del punto, sono inserite le parole «, che adotta il Regolamento interno di sicurezza (RIS) di cui all'art. 8, comma 1, e lo invia all'Organo centrale di sicurezza ovvero all'organo gerarchicamente sovraordinato, per la relativa approvazione».

18. All'art. 10, comma 3, lettera *a)*, primo periodo, la parola «decentrata» è sostituita dalla parola «interessata».

19. All'art. 11, comma 7, dopo le parole «dall'Organo centrale di sicurezza competente» sono inserite le parole «, qualora delegato dall'Organo nazionale di sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *c)*».

20. All'art. 11, comma 10, lettera *c)*, le parole «aggiornata la "lista di accesso"» sono sostituite dalle parole «aggiornate le "liste di accesso"».

21. All'art. 11, comma 10, la lettera *o)* è soppressa.

22. All'art. 12, dopo le parole «trattazione delle informazioni classificate», sono inserite le parole «, fermo restando quanto disposto agli articoli 13, 14, 15 e 16»; dopo le parole «istituisce», sono inserite le parole «, previa autorizzazione dell'Organo nazionale di sicurezza o, se delegato, dell'UCSe,»; le parole «anche secondo le previsioni di cui all'art. 17, adeguata alle categorie di» sono sostituite dalle parole «secondo le previsioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, in relazione al livello di segretezza e alle qualifiche delle».

23. All'art. 13, comma 2, le parole «ai fini della sicurezza» sono soppresse.

24. All'art. 13, comma 3, le parole «ai fini della sicurezza» sono soppresse.

25. Nella rubrica dell'art. 14, le parole «della sede principale od unica» sono soppresse.

26. All'art. 14, comma 1, primo periodo, le parole «della sede principale o unica» sono soppresse.

27. All'art. 14, comma 1, dopo la lettera *a)*, è inserita la lettera *a)*[1], recante le parole «*a)*[1] adotta il Regolamento interno di sicurezza (RIS), che descrive le misure di sicurezza fisica, documentale, personale e industriale, predisposte per la protezione e tutela delle informazioni classificate, e lo invia all'UCSe, per la relativa approvazione, per il tramite dell'Organo centrale di sicurezza della Forza armata di riferimento;».

28. All'art. 14, comma 1, lettera *i)*, dopo le parole «e le relative preposizioni,» è inserita la parola «nonché» e dopo le parole «capitale sociale» sono inserite le parole "ovvero di quote in relazione alle quali il titolare possa esercitare sull'impresa un'influenza notevole, ancorché non dominante».

29. All'art. 14, comma 1, dopo la lettera *i)* è inserita la lettera *i)*[1] recante le parole «*i)*[1] comunica all'UCSe proposte di delibere di operazioni che comportano il trasferimento di informazioni classificate o a diffusione esclusiva, quali, tra l'altro: fusione, scissione, cessione, a qualsiasi titolo, di azienda o di ramo d'azienda, sottoscrizione di un contratto di rete, acquisizioni di partecipazioni che determinano la concentrazione del capitale sociale in capo ad un medesimo soggetto o il controllo dell'impresa attraverso l'esercizio di una influenza notevole, ancorché non dominante, ovvero distacco temporaneo di personale abilitato presso altro operatore economico o tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete;».

30. All'art. 14, comma 1, dopo la lettera *m)*, è inserita la lettera *m)*[1] recante le parole "*m)*[1] nel caso di operatori economici di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali", comunica al Nucleo per la sicurezza cibernetica, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ogni significativa violazione della sicurezza o dell'integrità dei propri sistemi informatici, utilizzando canali di trasmissione protetti;».

31. L'art. 16 è rinumerato «Art. 15» e nella relativa rubrica le parole «della sede periferica» sono soppresse.

32. L'art. 15 è rinumerato «Art. 16».

33. L'art. 17 è soppresso.

34. All'art. 27, comma 6, primo periodo, la parola «centocinquanta» è sostituita dalla parola «centoventi».

35. All'art. 27, comma 7, le parole «massimo complessivo di cui al comma 13» sono sostituite dalle parole «di dodici mesi».

36. All'art. 27, comma 10, primo periodo, le parole «Per il rilascio del NOS a cittadini stranieri, o a cittadini con doppia cittadinanza, o a cittadini italiani che hanno soggiornato all'estero, per l'acquisizione delle informazioni è interessato il Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle parole «Per l'acquisizione di informazioni

in sede estera sul conto di cittadini stranieri, cittadini con doppia cittadinanza o cittadini italiani che hanno soggiornato all'estero, è interessato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

37. All'art. 27, comma 10, secondo periodo, dopo la parola «soggiorni» sono inserite le parole «all'estero dell'abilitando» e le parole «nonché per periodi inferiori, allorquando ritenuto opportuno anche in relazione al Paese interessato» sono soppresse.

38. All'art. 27, comma 10, quarto periodo, la parola «organo» è sostituita dalla parola «Organo».

39. All'art. 27, comma 11, primo periodo, le parole «Ove il rilascio del NOS comporti l'estensione dell'accertamento a cittadini stranieri o a cittadini italiani che hanno soggiornato all'estero, qualora le notizie non pervengano entro centocinquanta giorni dalla richiesta, fatta eccezione per il segretissimo» sono sostituite dalle parole «Qualora le informazioni di cui al comma 10, richieste sul conto dell'abilitando e/o dei soggetti ad essi collegati, non pervengano entro centoventi giorni dalla richiesta».

40. All'art. 27, comma 11, secondo periodo, la parola «centocinquanta» è sostituita dalla parola «centoventi» e dopo il punto sono inserite le parole «Per il rilascio di NOS di livello SEGRETISSIMO il termine per acquisire le informazioni è di dodici mesi dalla richiesta.».

41. All'art. 27, comma 12, primo e terzo periodo, la parola «centocinquanta» è sostituita dalla parola «centoventi».

42. All'art. 35, comma 3, primo periodo, dopo le parole «I soggetti titolari di NOS», sono inserite le parole «, o per quali è in corso l'istruttoria per il relativo rilascio,».

43. All'art. 37, comma 6, le parole «ai fini del comma 1» sono sostituite dalle parole «ai fini del comma 2».

44. All'art. 37, comma 6, lettera *e)*, dopo le parole «legami di parentela, coniugio, affinità» sono inserite le parole «, unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76».

45. All'art. 37, comma 6, lettera *f)*, dopo le parole «o compromissione delle stesse», prima del punto, sono inserite le parole «, inclusa la violazione dell'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, lettera *m)*[1]».

46. All'art. 40, comma 1, primo periodo, dopo le parole «è rilasciato» sono inserite le parole «, a richiesta dell'operatore economico o d'ufficio, anche sulla base di una istanza formulata dall'Amministrazione pubblica competente per materia,» e dopo le parole «(NOSIS)» sono inserite le parole «, tenuto conto, altresì, di quanto disposto all'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 61».

47. All'art. 40, comma 3, terzo periodo, dopo la parola «COMSEC», prima del punto, sono inserite le parole «, nonché delle certificazioni che saranno, a regime, rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali"».

48. All'art. 40, comma 7, primo periodo, dopo le parole «dei soggetti indicati nell'art. 47,», le parole «commi 2» sono sostituite dalle parole «commi 1-*bis*, lett. *a)*»;

49. All'art. 42, comma 2, dopo il primo periodo, sono inserite le parole «A tali fini possono essere rilasciate abilitazioni valide limitatamente alla partecipazione alla specifica procedura di gara o affidamento e all'esecuzione dello specifico contratto, in caso di aggiudicazione o affidamento.».

50. All'art. 42, è inserito il comma 3-*bis*, recante le parole «3-*bis*. Ai fini degli adempimenti connessi al rilascio delle abilitazioni di sicurezza, le stazioni appaltanti, quando indicono una gara o una procedura di affidamento che comporti l'accesso ad informazioni con classifica RISERVATISSIMO o superiore, per il tramite dei rispettivi organi centrali di sicurezza ne danno tempestiva notizia all'UCSe, allegando il provvedimento motivato di segretazione, registrato dalla Corte dei conti, di cui all'art. 162, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le stazioni appaltanti comunicano altresì, al termine della fase di aggiudicazione, i nominativi degli operatori economici risultati aggiudicatari.».

51. All'art. 43, comma 2, lettera *a)*, le parole «copia del bando di gara o di altro atto di indizione della procedura di affidamento per la quale si chiede l'abilitazione, dal quale risulti la classificazione superiore a RISERVATO ed il relativo livello e qualifica» sono sostituite dalle parole «richiesta su modello approvato dall'UCSe che include:

1. dichiarazione circa l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 47, comma 1, lett. *a)* e *b)*;

2. dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione o affidamento, a costituire un'area riservata con le caratteristiche indicate al Capo VIII, idonea a soddisfare le esigenze connesse all'esecuzione contrattuale;

3. dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione o affidamento, a chiedere il rilascio delle omologazioni COMSEC e CIS secondo le prescrizioni previste, rispettivamente, ai Capi VI e VII.

52. All'art. 43, comma 2, lettera *b)*, le parole «dichiarazione su modello approvato dall'UCSe circa le condizioni previste per il diniego, la sospensione o la revoca del NOS relative ai soggetti di cui all'articolo 47, comma 2, ovvero ad altro personale da abilitare.» sono sostituite dalle parole «copia del bando di gara o di altro atto di indizione della procedura di affidamento per la quale si chiede l'abilitazione, dal quale risulti la classificazione superiore a RISERVATO ed il relativo livello e qualifica;».

53. All'art. 43, comma 2, lettera *c)*, le parole «dichiarazione con la quale si impegna, qualora risulti affidatario dell'esecuzione di lavori o di fornitura di beni e servizi, a costituire un'area riservata con le caratteristiche indicate al Capo VIII, idonea a soddisfare le esigenze connesse all'esecuzione contrattuale.» sono sostituite dalle parole «autocertificazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011;».

54. All'art. 43, comma 2, la lettera *d)* è soppressa.

55. All'art. 43, comma 3, la lettera *c)* è soppressa.

56. All'art. 43, comma 4, secondo periodo, le parole «La trattazione» sono sostituite dalle parole «Fermo restando che la trattazione»; dopo le parole «dall'UCSe» il punto è sostituito da una virgola.

57. All'art. 43, comma 4, ultimo periodo, le parole «Qualora tale condizione non sussista» sono soppresse; dopo le parole «l'operatore economico» la virgola è soppressa e sono inserite le parole «che chiede il rilascio di AP» e dopo le parole «omologato del committente.» sono inserite le parole «, purché sia precluso l'accesso alle informazioni classificate del committente diverse da quelle relative alla specifica gara o procedura di affidamento.».

58. All'art. 43, il comma 6 è soppresso.

59. All'art. 43, comma 7, la parola «dichiarata» è soppressa.

60. All'art. 44, comma 1, secondo periodo, dopo le parole «Il NOSI è richiesto altresì» sono inserite le parole «, anche in esito a subappalto,».

61. L'art. 44, comma 4, è soppresso.

62. All'art. 44, comma 5, dopo le parole «del contratto» sono inserite le parole «e tutte le attività ad essa connesse»; la parola «implichi» è sostituita dalla parola «implichino»; dopo le parole «deve dotarsi» sono inserite le parole «, per poter dar corso all'esecuzione ed alle predette correlate attività,».

63. L'art. 44, comma 6, è soppresso.

64. Dopo l'art. 44, è inserito l'art. 44-*bis*, rubricato «Subappalto classificato», recante le parole «1. In caso di subappalto che rechi classifica superiore a RISERVATO, il subcommittente comunica all'UCSe, tramite apposito modello, gli operatori economici affidatari della subcommessa classificata e dichiara il rilascio dell'autorizzazione a subcommettere da parte della stazione appaltante, che trasmette all'UCSe la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

65. All'art. 45, comma 2, lettera *b)*, la parola «autorizzazione» è sostituita dalla parola «abilitazione».

66. All'art. 45, comma 6, dopo le parole «pubblica utilità», sono inserite le parole «, i Servizi di informazione e sicurezza ed in esito alle interrogazioni delle banche dati di cui all'art. 13 della legge 124/2007».

67. All'art. 45, dopo il comma 6, sono inseriti i commi 6-*bis* e 6-*ter*, recanti, rispettivamente:

«6-*bis*. Per il rilascio del NOSI la stazione appaltante trasmette all'UCSe la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, anche mediante le modalità di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

6-*ter*. L'UCSe accerta l'esistenza e l'idoneità, presso l'operatore economico che partecipa a procedure per l'affidamento di contratti di livello superiore a SEGRETO o che risulta affidatario di contratti per l'esecuzione di lavori o di forniture di beni e servizi classificati RISERVATISSIMO o SEGRETO, di aree controllate e di aree riservate con le caratteristiche indicate al Capo VIII. I relativi accertamenti sono affidati agli organi di sicurezza presso le Forze armate. Per l'acquisizione dei suddetti elementi la Forza armata si avvale dei dipendenti Nuclei Sicurezza.».

68. All'art. 45, comma 7, secondo periodo, dopo le parole «necessità di acquisire», è inserita la parola «ulteriori» e le parole «dall'operatore economico o dall'amministrazione o ente committente» sono soppresse.

69. All'art. 45, comma 8, primo periodo, dopo le parole «prima del rilascio del NOSI» la virgola è sostituita dal punto, dopo il quale sono inserite le parole «In tal caso, qualora necessario, l'operatore economico chiede la proroga dell'AP,».

70. All'art. 45, comma 8, terzo periodo, le parole «l'amministrazione» sono sostituite dalle parole «la stazione» e le parole «per il tramite dell'organo di sicurezza competente» sono sostituite dalle parole «e l'organo di sicurezza competente».

71. All'art. 45, dopo il comma 8, è inserito il comma 9, recante le parole «9. Qualora l'anticipata esecuzione del contratto implichi la trattazione di informazioni classificate di livello RISERVATISSIMO o superiore mediante sistemi COMSEC e CIS, si applica quanto disposto all'art. 44, comma 5.».

72. All'art. 47, comma 1, lettera *b)* le parole «previste dall'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle parole «previste dall'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50».

73. All'art. 47, comma 1, dopo la lettera *b)*, le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* sul conto delle persone che rivestono funzione di amministrazione o di direzione o che esercitano, anche di fatto, in ragione di situazioni di carattere personale ivi incluse, tra l'altro, rapporti di affinità o parentela, la gestione o il controllo dell'impresa emerga taluno degli elementi di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) per le società di capitali, sul conto dei titolari, diretti o indiretti, anche stranieri, di quote di partecipazione che, in rapporto al capitale sociale dell'impresa, avuto anche riguardo alle circostanze di fatto e di diritto, conferiscano la possibilità di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorché non dominante, emerga taluno degli elementi di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».

74. All'art. 47, dopo la lettera *d)* del comma 1, è inserito il comma 1-*bis*, recante le parole «1-*bis*. Possono essere altresì adottati il diniego o la revoca dell'AP e del NOSI:

a) nel caso in cui a carico del titolare della ditta individuale, dei soci della società di persone, del legale rappresentante o del direttore tecnico della società di capitali sussista taluna delle cause di diniego o revoca dell'AT o del NOS;

b) qualora sul conto delle persone che rivestono funzione di amministrazione o di direzione o che esercitano,

anche di fatto, in ragione di situazioni di carattere personale ivi incluse, tra l'altro, rapporti di affinità o parentela, la gestione o il controllo dell'impresa emerga taluno degli elementi di cui all'art. 37;

c) per le società di capitali, quando sul conto dei titolari, diretti o indiretti, anche stranieri, di quote di partecipazione che, in rapporto al capitale sociale dell'impresa, avuto anche riguardo alle circostanze di fatto e di diritto, conferiscano la possibilità di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorché non dominante, emerga taluno degli elementi indicati all'art. 37.».

75. All'art. 47, comma 2, le parole «Nel caso in cui a carico del titolare della ditta individuale, dei soci della società di persone, del legale rappresentante o del direttore tecnico della società di capitali sussista taluna delle cause di diniego dell'AT o del NOS, è disposto, rispettivamente, il diniego dell'AP e del NOSI.» sono sostituite dalle parole «Viene altresì adottato il diniego o la revoca dell'AP qualora sia accertata, in difformità da quanto dichiarato nell'istanza di rilascio e ferme restando le responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 37 a carico del legale rappresentante.».

76. All'art. 47, comma 3, dopo le parole «Il provvedimento di diniego o revoca o di limitazione» sono inserite le parole «, con riferimento al livello della classifica di segretezza, dell'AP e».

77. All'art. 47, comma 3, lettera *c)*, dopo le parole «delle procedure di sicurezza prescritte», sono inserite le parole «anche in materia di sicurezza cibernetica».

78. All'art. 48, comma 1, primo periodo, dopo la parola «NOSI», sono inserite le parole «ovvero della procedura per il rilascio,».

79. All'art. 48, comma 1, lettera *b)*, primo periodo, le parole «di cui al comma 2 dell'art. 47», sono sostituite dalle parole «di cui al comma 1-*bis* dell'art. 47».

80. All'art. 48, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, le parole «dal comma 1, lett. *c)* dell'art. 47» sono sostituite dalle parole «dall'art. 47, comma 1-*bis*, nei casi di particolare rilevanza».

81. All'art. 48, comma 1, lettera *c)*, le parole «personale abilitato non appartenente» sono sostituite dalle parole «persone non appartenenti» e le parole «detto personale» sono sostituite dalle parole «dette persone».

82. All'art. 48, comma 3, primo periodo, le parole «di idoneità» sono soppresse.

83. All'art. 48, comma 3, lettera *a)*, le parole «del NOSI» sono sostituite dalle parole «dell'abilitazione di sicurezza industriale».

84. All'art. 48, comma 3, lettera *e)*, le parole «fissate dall'UCSe» sono soppresse.

85. All'art. 48, comma 4, secondo periodo, le parole «Scaduti» e «del NOSI» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «Decorsi» e «dell'abilitazione di sicurezza industriale».

86. All'art. 50, le parole «possono essere» sono sostituite dalla parola «sono».

87. La rubrica dell'art. 51 «Efficacia dei NOSC e delle AP» è sostituita dalla rubrica «Efficacia dei NOSC».

88. L'art. 51, comma 2, è soppresso.

89. All'art. 57, comma 9, alla fine del primo periodo, sono inserite le parole «L'attivazione dei predetti centri deve essere tempestivamente comunicata all'UCSe ed è effettuata sotto la responsabilità del Funzionario o Ufficiale COMSEC competente.».

90. All'art. 57, comma 10, le parole «L'attivazione dei predetti centri deve essere tempestivamente comunicata all'UCSe ed è effettuata sotto la responsabilità del Funzionario o Ufficiale COMSEC competente.» sono sostituite dalle parole «Per motivate esigenze di impiego, l'UCSe può rilasciare a soggetti pubblici o privati, in possesso di idonee abilitazioni di sicurezza e relative organizzazioni COMSEC, autorizzazioni provvisorie a trattare informazioni classificate mediante Centri Comunicazioni Classificate facenti parte di uno stesso CIS distribuito in rete geografica, con validità massima di dodici mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo non superiore a detto termine. In tal caso il rilascio delle autorizzazioni provvisorie è richiesto all'UCSe unitamente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria del relativo CIS.».

91. All'art. 63, comma 6, la parola «sei» è sostituita dalla parola «dodici» e dopo la parola «volta» sono inserite le parole «per un periodo non superiore a detto termine».

92. All'art. 68, comma 1, le parole «CIS classificati» sono sostituite dalle parole «CIS abilitati alla trattazione di informazioni classificate» e le parole «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013, recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali"».

93. All'art. 68, comma 2, dopo le parole «L'UCSe» sono inserite le parole «anche ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 di cui al comma 1,» e le parole «CIS classificati» sono sostituite dalle parole «CIS abilitati alla trattazione di informazioni classificate».

94. All'art. 70, comma 2, lettera *a)* la parola «alle» è sostituita dalle parole «al livello di».

95. All'art. 70, comma 2, lettera *b)*, la parola «classificazione» è sostituita dalle parole «classifica di segretezza» e dopo le parole «da proteggere» sono inserite le parole «e consistenza numerica della relativa documentazione».

96. All'art. 70, comma 2, lettera *c)*, prima delle parole «quantità e tipologia dei supporti contenenti le informazioni classificate trattate» sono inserite le parole «modalità di trattazione e conservazione delle informazioni classificate,».

97. All'art. 77, comma 4, secondo periodo, le parole «, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,» sono soppresse.

Art. 2.

Validità delle abilitazioni preventive (AP) rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006.

1. Le abilitazioni preventive (AP) rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006 cessano di validità decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data di naturale scadenza, qualora antecedente a detto termine. Qualora le procedure di gara o affidamento dovessero protrarsi oltre la scadenza del termine previsto per la cessazione di validità, la stessa può essere prorogata per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza di tale termine.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente regolamento non è sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A07369

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2017.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 ottobre 2017 e scadenza 30 ottobre 2019, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-

ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.580 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* di CTZ con godimento 30 ottobre 2017 e scadenza 30 ottobre 2019. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 ottobre 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 ottobre 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 ottobre 2017, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 ottobre 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2019, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2019 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2017

p. *Il Direttore generale del Tesoro*
CANNATA

17A07462

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 ottobre 2017.

Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e, in particolare, l'art. 65, che prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari affinché siano effettuati controlli ufficiali ai fini dell'osservanza dello stesso Regolamento;

Vista l'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013»;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 recante «Disciplina dell'*iter* procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2015;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Visti il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 ottobre 2009 (rep. atti n. 181/CSR), concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 2009, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n. 392, «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presìdi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Atteso che i prodotti attualmente ricadenti nel novero dei presidi medico chirurgici ai sensi dell'art. 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, ad approvazione del rispettivo principio attivo, saranno soggetti al regime autorizzativo dei prodotti biocidi;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome in data 21 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 e di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n. 392.

2. Il presente decreto definisce le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Art. 2.

Competenze del Ministero della salute

1. Alla Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, che esercita le funzioni di Autorità competente nazionale in materia di biocidi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, spettano i seguenti compiti:

a. esercitare un'attività di controllo sul rispetto delle condizioni di autorizzazione secondo quanto riportato nell'art. 19 del medesimo regolamento;

b. assicurare l'operatività del sistema dei controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle regioni e province autonome secondo l'ambito della propria attività istituzionale e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti tenu-

ti all'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;

c. stabilire e mantenere i rapporti ufficiali con gli organi comunitari;

d. partecipare alle attività del «Forum ECHA - sottogruppo BPR (BPRS group)» operante in collaborazione con il Forum dell'Agenzia europea per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali;

e. partecipare ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, per gli aspetti di competenza in materia di controlli sui prodotti biocidi;

f. promuovere le attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento;

g. adottare piani di intervento per favorire l'attuazione di programmi di formazione rivolti alle imprese, da realizzare in accordo con le associazioni industriali di categoria, le autorità locali ed altri soggetti pubblici e privati in possesso di competenze specifiche;

h. adottare un piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico, da realizzare con il contributo attivo di tutti i livelli istituzionali coinvolti e dei soggetti in possesso di specifiche competenze al riguardo;

i. implementare, nell'ambito dei controlli dei presidi medico-chirurgici e dei prodotti biocidi, eventuali iniziative sussidiarie e di emergenza finalizzate alla tutela della salute pubblica;

l. adempiere agli obblighi informativi alla Commissione europea di cui all'art. 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Art. 3.

Competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nelle attività di controllo di prodotti biocidi sono individuate con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. L'accordo di cui al comma 1 disciplina anche gli ambiti e le modalità con cui le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano svolgono le attività di controllo in materia di biocidi.

Art. 4.

Piano nazionale annuale di controllo

1. La Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3 redige, avvalendosi del Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, e approva il Piano nazionale annuale delle attività di controllo entro il 31 gennaio, anche sulla base dei dati, delle informazioni e dei risultati dell'attività di controllo e sorveglianza esercitata a livello territoriale.

2. Fino alla conclusione dell'accordo di cui all'art. 3, la Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute redige e approva un piano dei controlli transitorio.

Art. 5.

Gruppo di Lavoro «Controlli ufficiali sui prodotti Biocidi»

1. È istituito presso la Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute il gruppo di lavoro «Controlli ufficiali sui prodotti biocidi», composto da:

a. due rappresentanti, e relativi sostituti, della Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, di cui uno esercita le funzioni di rappresentante italiano del «Forum ECHA - sottogruppo BPR»;

b. un esperto in sorveglianza e analisi dei dati degli incidenti derivanti da esposizioni pericolose con esito di intossicazione, e relativo sostituto, designati dalla Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute;

c. un rappresentante, e relativo sostituto, della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, che esercita le funzioni di Autorità competente in materia REACH e CLP. La designazione dei rappresentanti deve garantire il raccordo con le attività svolte dai rappresentanti italiani in seno al Forum ECHA;

d. tre rappresentati, e relativi sostituti, designati dalla Conferenza delle regioni e le province autonome nell'ambito del gruppo tecnico di cui al paragrafo 4 dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 ottobre 2009 (rep. atti n. 181/CSR), concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 2009, n. 285.

2. All'istituzione e al funzionamento del Gruppo di lavoro di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del predetto Gruppo di lavoro non è corrisposto alcun emolumento o indennità o rimborso spese.

Art. 6.

Formazione degli utilizzatori professionali

1. Ai fini di garantire la tutela della salute pubblica, di consentire un efficace controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti biocidi e di un uso corretto e sostenibile dei medesimi, di assicurare il corretto utilizzo dei prodotti biocidi e la salvaguardia della salute degli utilizzatori, in ogni scenario di rischio previsto dall'autorizzazione dei prodotti biocidi, nonché al fine di ridurre i casi futuri di avvelenamento e di malattie professionale legate all'uso di prodotti biocidi, con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è programmata l'attività formativa destinata agli utilizzatori professionali.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 ottobre 2017

Il Ministro: LORENZIN

17A07385

DECRETO 18 ottobre 2017.

Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2017, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto in particolare l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede la pubblicazione annuale dell'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50, «Attuazione dei regolamenti (CE) n. 273 /2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96» che prevede il rilascio di una specifica licenza per lo svolgimento di attività relative a sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003, «Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti»;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla pubblicazione del previsto elenco annuale;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2017, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese che, ai fini del commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope, utilizzano depositi terzi autorizzati, è riportato negli allegati A, B, C, D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2017, delle imprese titolari di licenza per lo svolgimento di attività relative a sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe è riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2017

Il dirigente: APUZZO

ALLEGATO *A*

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALLA FABBRICAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 settembre 2017)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	SOSTANZE	DECRETO	SCADENZA
F13	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE (A.P.I.), SOSTANZE ELENCATE IN TAB. I SOLO PER PREPARAZIONE DI STANDARDS, CONCENTRATI DI POPPY STRAW, FENOBARBITALE ORIPAVINA OSSIMORFONE PROPILESEDRINA TEBAINA FOLCODINA IDROCODONE BUPRENORFINA METADONE E CANNABIS	11/2017	12-gen-19
F48	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	CANNABIS INFIORESCENZE	9/2016	14-gen-18
F42	TRIFARMA S.P.A.	CERIANO LAGHETTO	MB	METADONE INTERMEDIO E METADONE	389/2015	09-nov-17
F29	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROTIZOLAM, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, CLORAZEPATO, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, ETIZOLAM,FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MEDAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, OXAZEPAM, PRAZEPAM, TEMAZEPAM, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM	29/2017	25-feb-19
F47	OLON S.P.A.	GARBAGNATE	MI	FENDIMETRAZINA ,FENTERMINA, METAMFETAMINA, AMFEPRAMONE,PENTAZOCINA, BENZFETAMINA, -2-[N-(2-IDROSSIETIL)- METILAMINO]-1-FENILPROPAN-1-ONE, TILIDINA	306/2017	31-lug-19
F18	INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.	SARONNO	VA	ZOPICLONE, PENTAZOCINA	223/2017	24-giu-19
F5	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	VI	BROMAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ESTAZOLAM,FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM,KETAZOLAM, LORAZEPAM, MEDAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, OXAZEPAM, PENTAZOCINA, PRAZEPAM, TEMAZEPAM, TETRAZEPAM, ZOPICLONE,ESZOPICLONE	330/2017	09-set-19

ALLEGATO *B*

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 settembre 2017)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I351	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MIDAZOLAM	301/2016	22-ago-18
I297	KEMIKA S.P.A.	OVADA	AL	GAMMABUTIRROLATTONE	63/2016	09-mar-18
I 2	A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	CODEINA, FLUNITRAZEPAM, N-OSSICODEINA, ALFENTANIL, SUFENTANIL, MORFINA, ZOLPIDEM, FENTANIL	171/2016	05-mag-18
I361	EUREKA S.R.L. - LAB. DIVISION	CHIARAVALLE	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	467/2016	21-dic-18
I435	CHEMA DIAGNOSTICA DI FIORE MARCO	MONSANO	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	22/2016	09-feb-18
I321	PFIZER ITALIA S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	ALPRAZOLAM, OSSAZEPAM, TRIAZOLAM, NORDAZEPAM	490/2016	31-dic-18
I365	A.MENARINI MANIFACTURING LOGISTIC AND SERVICES S.R.L.	L'AQUILA	AQ	DIAZEPAM	84/2017	19-mar-19
I445	SANOFI S.P.A.	SCOPPITO	AQ	SPEC. MED. "FRISIUM" contenente CLOBAZAM (solo confezionamento) E LORAZEPAM, FENOBARBITAL, NONCHE' CLOBAZAM (per esami di laboratorio)	309/2016	14-set-18
I394	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	BUPRENORFINA, LORAZEPAM, DELORAZEPAM, BROMAZEPAM, TRIAZOLAM, CODEINA, OSSICODONE, ALPRAZOLAM NITRAZEPAM	251/2016	16-giu-18
I100	S.A.L.F. S.P.A. - LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	MORFINA, PETIDINA, FENOBARBITALE, CODEINA, MIDAZOLAM KETAMINA	74/2016	23-feb-18
I412	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	NEMBRO	BG	BUPRENORFINA, LORAZEPAM, DELORAZEPAM, BROMAZEPAM, TRIAZOLAM, CODEINA, OSSICODONE, ALPRAZOLAM NITRAZEPAM	250/2016	16-giu-18
I454	POLYCRYSTALLINE SPA	MEDICINA	BO	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE (PER USO DI LABORATORIO)	101/2017	19-mar-19
I400	FATRO S.P.A.	OZZANO EMILIA	BO	AMFETAMINA, CATINA, CATINONE (PER USO DI LABORATORIO)	171/2017	15-mag-19
I334	MONTENEGRO S.R.L.	S.LAZZARO DI SAVENA	BO	FOGLIE DI COCA PER PRODUZIONE DI LIQUORI	354/2016	21-set-18
I443	SANOFI S.P.A.	BRINDISI	BR	SODIO DIETILBARBITURATO	418/2016	23-ott-18
I278	WHITFORD S.R.L.	BRESCIA	BS	GAMMABUTIRROLATTONE	375/2016	25-ott-18
I355	PHARM@IDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	BUTALBITALE, FENOBARBITALE, CODEINA, ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO, NONCHE' CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI E SOSTANZE TAB. II D-E	26/2017	16-feb-19
I395	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	CLORAZEPATO, NORDAZEPAM, DIAZEPAM, CODEINA, CODEINA FOSFATO EMIIDRATO, METADONE CLORITRATO, METHYLCODEINA	279/2017	12-lug-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I295	DMS FARMACEUTICI S.P.A.	TAVERNERIO	CO	CODEINA	20/2017	02-feb-19
I428	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA	CR	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROTIZOLAM DELORAZEPAM DIAZEPAM FENTANIL LORAZEPAM LORMETAZEPAM PRAZEPAM TRIAZOLAM ZOLPIDEM ZOPICLONE CLONAZEPAM CODEINA	58/2016	22-feb-18
I229	A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	FIRENZE	FI	CODEINA, DIAZEPAM E NORDAZEPAM	50/2016	27-feb-18
I132	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	ACQUISTO IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI	152/2017	06-apr-19
I380	MENARINI RICERCHE S.P.A.	FIRENZE	FI	MORFINA, PENTOBARBITALE, FENOBARBITALE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, NITRAZEPAM, BARBITALE, FENTANIL, DL-AMFETAMINA, DESTROAMFETAMINA	56/2018	28-feb-18
I310	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	CODEINA, MORFINA, BROTIZOLAM, BROMAZEPAM, FLUNITRAZEPAM, METADONE, OSSICODONE	127/2016	25-mar-18
I 80	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI	FI	METADONE MORFINA OSSICODONE PETIDINA KETAMINA BUPRENORFINA FENTANIL (per produzione medicinali); CODEINA MORFINA N-OSSIDO IDROCODONE SUFENTANIL OSSICODONE N-OSSIDO COCAINA IDROMORFONE(esclusivo uso laboratorio)	297/2016	27-giu-18
I309	POLYMED S.R.L.	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	93/2016	07-mar-18
I444	SANOFI S.P.A.	ANAGNI	FR	CLORAZEPATO, NONCHE' STANDARD ANALITICI CONTENENTI NITRAZEPAM E NORDAZEPAM, E REAGENTI ANALITICI DI BARBITALE	423/2015	09-nov-17
I338	CARE S.R.L.	GENOVA	GE	SOSTANZE STUPEFACENTI PER LA PROD. DI PREPARAZIONI PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO (REAGENTI E CALIBRATORI)	429/2016	13-nov-18
I228	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO (V. Dante Alighieri)	IM	ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO	109/2016	20-mar-18
I416	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO (V. Ludovico Ariosto)	IM	ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO E GAMMABUTIRROLATTONE	110/2016	20-mar-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I413	S.C.F. S.N.C. DI GIOVENZANA ROBERTO E PELIZZOLA MIRKO CLAUDIO	CAVENAGO D'ADDA	LO	ALAZEPAM ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROTIZOLAM CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORAZEPATO CLORDIAZEPOSSIDO CLOTIAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM ETIZOLAM FLURAZEPAM KETAZOLAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MEDAZEPAM MEPROBAMATO MIDAZOLAM NIMETAZEPAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM OSSAZEPAM OSSAZOLAM PINAZEPAM PRAZEPAM QUAZEPAM TEMAZEPAM TETRAZEPAM TRIAZOLAM ZALEPLON ZOLPIDEM ZOPICLONE	47/2016	12-feb-18
I456	VAMFARMA SRL	COMAZZO	LO	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM LORMETAZEPAM	91/2017	01-mar-19
I375	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	ALPRAZOLAM, BARBEXACLONE, BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, CLOTIAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ETIZOLAM, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MIDAZOLAM, CODEINA, SUFENTANIL, TRIAZOLAM, FENTANIL (confezionamento secondario)	262/2017	27-lug-19
I447	PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.	APRILIA	LT	OSSAZEPAM, LORAZEPAM, TEMAZEPAM, MEPROBAMATO, ZALEPLON, METILCATINONE, ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, FENTANIL, PRAZEPAM, TRIAZOLAM	25/2017	12-feb-19
I218	JANSSEN CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	IDROMORFONE, CODEINA, REMIFENTANIL, MORFINA, DIIDROMORFINA, METILFENIDATO, TAPENTADOLO, LEVOMETORFANO	335/2017	01-ott-19
I423	ABBVIE S.R.L.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	DELORAZEPAM E BARBESACLONE, NONCHE' PROPILESEDRINA E FENOBARBITALE (PER USO DI LABORATORIO)	169/2017	21-mag-19
I366	KEDRION SPA	GALLICANO	LU	BARBITALE SODICO	490/2015	01-dic-17
I417	CIT S.R.L.	BURAGO DI MOLGORA	MB	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	363/2017	24-set-19
I451	CORDEN PHARMA SPA	CAPONAGO	MB	DIAZEPAM	283/2017	23-lug-19
I354	REDOX S.R.L.	MONZA	MB	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE (PER USO DI LABORATORIO)	90/2017	19-feb-19
I438	ROTTAPHARM BIOTECH S.R.L.	MONZA	MB	FENOBARBITALE, PENTOBARBITALE, MORFINA, FENCICLIDINA, FENTANIL, KETAMINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ZOLPIDEM, CODEINA, OSSICODONE, COCAINA, MORFINA,	217/2016	15-giu-18
I322	DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	BARANZATE	MI	LEVOMETAMFETAMINA PER PRODUZIONE SELEGILINA HCL	514/2015	20-dic-17

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I248	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	CODEINA, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, FOLCODINA, MORFINA, DIIDROCODEINA, ETERE METILICO DELLA CODEINA	227/2017	05-giu-19
I452	XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALIA S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	353/2017	14-set-19
I349	S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY	CASSINA DE' PECCHI	MI	FENTANIL TRIAZOLAM PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI - OSSICODONE, TEBAINA E IDROCODONE PER FINI SPERIMENTALI	277/2017	15-lug-19
I358	ITALFARMACO S.P.A.	CINISELLO BALSAMO	MI	PENTOBARBITALE E ZOLPIDEM (PER STUDI DI LABORATORIO)	302/2017	31-lug-19
I371	BAYER HEALTHCARE MANIFACTURING S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE	MI	FENOBARBITALE, METILFENOBARBITALE, LORAZEPAM, FLURAZEPAM, OSSAZEPAM, LORMETAZEPAM, ETIZOLAM	48/2016	19-feb-18
I180	COSMO S.P.A.	LAINATE	MI	FENOBARBITALE, NORDAZEPAM, PRAZEPAM, OSSICODONE, CODEINA, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, LORAZEPAM, DIAZEPAM	492/2015	02-dic-17
I300	HOSPIRA S.P.A.	LISCATE	MI	DELORAZEPAM, PENTAZOCINA, REMIFENTANIL	350/2017	18-set-19
I432	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	LISCATE	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	205/2016	14-mag-18
I187	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	DIAZEPAM, ZOLPIDEM	287/2017	23-lug-19
I199	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	BUTALBITALE CODEINA ACIDO GAMMAIDROSSIBUTIRRICO ALPRAZOLAM BROMAZEPAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM DELORAZEPAM TRIAZOLAM (produz. medicinali); MIDAZOLAM BUTOBARBITALE (uso laboratorio); OXAZEPAM FENOBARBITALE ESTAZOLAM DIAZEPAM TEMAZEPAM (detenzione) NANDROLONE	194/2017	15-mag-19
I 92	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	METILFENOBARBITALE, FENOBARBITALE, MORFINA	368/2016	01-ott-18
I121	VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	MILANO	MI	ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, FLURAZEPAM E TRIAZOLAM	46/2016	12-dic-18
I217	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MI	MORFINA, DIPIPANONE, FLURAZEPAM, ALPRAZOLAM, TRIAZOLAM, ALFENTANIL, SUFENTANIL, FENTANIL, REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, DIAZEPAM	198/2016	12-mag-18
I353	ACTAVIS ITALY S.P.A.	NERVIANO	MI	FENTANIL, KETAMINA, STANDARD ANALITICI	193/2016	20-mag-18
I244	IMAF INDUSTRIA MATERIALI FOTOCHIMICI S.P.A.	PESCHIERA BORROMEO	MI	GAMMABUTIRROLATTONE	434/2015	08-nov-17
I449	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	CATINA E FENTERMINA	341/2017	07-set-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I265	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	ALPRAZOLAM, LORAZEPAM, FENOBARBITALE, BROMAZEPAM, PRAZEPAM, TRIAZOLAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, BROTIZOLAM, CLOBAZAM, CLOTIAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO CLORDEMETILDIAZEPAM, MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS	197/2017	08-mag-19
I450	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	S. GIULIANO MILANESE	MI	OSSAZEPAM E DESTROPROPOSSIFENE	36/2016	08-feb-18
I458	OLON SPA	SEGRATE	MI	MEPROBAMATO	362/2017	24-set-19
I178	ROCHE S.P.A.	SEGRATE	MI	BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, MIDAZOLAM	259/2017	30-giu-19
I378	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SETTALA	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	343/2017	07-set-19
I391	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. I E II (PER USO LABORATORIO)	286/2016	23-lug-18
I399	NEOTRON SPA	MODENA	MO	DELTA-8-TRANS-TETRAIDROCANNABINOLO DELTA-9-TRANS-TETRAIDROCANNABINOLO, COCAINA E TABELLA DEI MEDICINALI	354/2017	14-set-19
I 70	LAMP SAN PROSPERO S.P.A.	SAN PROSPERO SULLA SECCHIA	MO	ZOLPIDEM	123/2017	20-apr-19
I421	STM GROUP S.R.L.	POZZUOLI	NA	FENTANIL, REMIFENTANIL, SUFENTANIL, FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM TRIAZOLAM, KETAZOLAM	488/2016	11-dic-18
I357	KEDRION S.P.A.	S.ANTIMO	NA	BARBITALE	285/2017	20-lug-19
I230	PROCOS S.P.A.	CAMERI	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	440/2016	08-dic-18
I453	DELPHARM NOVARA SRL	CERANO	NO	ESTAZOLAM	430/2016	03-nov-18
I369	SIKA POLYURETHANE MANUFACTURING S.R.L.	CERANO	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	428/2015	26-nov-17
I347	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. I, III E IV (PER USO LABORATORIO)	324/2017	13-set-19
I341	EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.	S.MARTINO DI TRECATE	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	382/2015	21-ott-17
I314	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM, , MIDAZOLAM, NORDAZEPAM, PRAZEPAM, TRIAZOLAM, CLOTIAZEPAM	196/2017	08-mag-19
I427	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	CLORAZEPATO	114/2017	24-mar-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I419	CHIMAN S.R.L.	SAN NICOLO' DI ROTTOFRENO	PC	PMA (PARA-METOSSIAMFETAMINA)	220/2016	25-giu-18
I461	ALFASIGMA SPA	ALANNO	PE	LORAZEPAM, DIAZEPAM, MORFINA, DELORAZEPAM, PENTOBARBITALE	309/2017	31-lug-19
I407	LABORATORI ARCHA S.R.L.	OSPEDALETTO	PI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. I E II, ESCLUSIVAMENTE PER ANALISI CONTO TERZI	440/2015	21-nov-17
I210	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	PISA	PI	FLURAZEPAM, ETIZOLAM, CODEINA, N-OSSICODEINA, OSSAZEPAM	273/2017	20-lug-19
I402	GALILEO RESEARCH S.R.L.	VECCHIANO	PI	PENTOBARBITALE, COCAINA, ETILMORFINA, MORFINA, DIAZEPAM, ESOBARBITALE, KETAMINA, FENOBARBITALE, BUPRENORFINA, NALOXONE	314/2017	18-ago-19
I430	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	CLORAZEPATO, OXAZEPAM	326/2017	18-giu-19
I 15	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (V. S. Leonardo 96)	PR	PMA (PARA-METOSSIAMFETAMINA)	141/2017	03-mag-19
I148	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (Via Palermo 26/A)	PR	DIAZEPAM, PENTOBARBITALE, KETAMINA	142/2017	03-mag-19
I415	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (Largo Belloli 11/A)	PR	DIAZEPAM, KETAMINA, PENTOBARBITALE, FENOBARBITALE, MIDAZOLAM (per ricerca farmaco-tossicologica) BUPRENORFINA E PMA (per esecuzioni controlli qualità)	70/2016	06-mar-18
I299	GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.	S. POLO DI TORRILE	PR	REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, FENTANIL, ALFENTANIL E SUFENTANIL	42/2017	09-feb-19
I332	FALORNI S.R.L.	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	MORFINA, METADONE, ALPRAZOLAM, ZOLPIDEM, LORMETAZEPAM, TRIAZOLAM, LORAZEPAM, FENTANIL, PETIDINA, CODEINA, EPTADONE, KETAMINA, BROMAZEPAM (CONFEZIONAMENTO SECONDARIO)	263/2016	10-lug-18
I425	LAB ANALYSIS S.R.L.	CASANOVA LONATI	PV	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE, INCLUSI MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS PER ESCLUSIVO USO DI LABORATORIO	456/2015	22-nov-17
I 66	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. - SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	CODEINA, FENOBARBITALE , LORAZEPAM , DIAZEPAM, MEPROBAMATO, FLURAZEPAM, OSSAZEPAM	145/2016	19-apr-18
I376	HIKMA ITALIA S.P.A.	PAVIA	PV	REMIFENTANIL	332/2017	16-set-19
I119	TEOFARMA S.R.L.	PAVIA	PV	CLORDIAZEPOSSIDO, PINAZEPAM, FENOBARBITALE, MEPROBAMATO, TEMAZEPAM, CODEINA, DIAZEPAM, LOPRAZOLAM, NORDAZEPAM, DIIDROCODEINA, BROMAZEPAM, FLURAZEPAM, OXAZEPAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM	288/2017	26-lug-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I433	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	FORMELLO	RM	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	124/2017	20-apr-19
I460	ALFASIGMA SPA	POMEZIA	RM	MEDAZEPAM, PRAZEPAM, NORDAZEPAM	308/2017	31-lug-19
I459	ESSETI FARMACEUTICI SRL	POMEZIA	RM	SUFENTANIL	233/2017	07-giu-19
I441	MENARINI RICERCHE S.P.A.	POMEZIA	RM	FENTANIL, KETAMINA, PENTOBARBITALE (anestetici nella sperimentazione animale) E MIDAZOLAM (standard analitico)	465/2015	30-nov-17
I362	RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.P.A.	POMEZIA	RM	FENOBARBITALE, per sperimentazione e ricerca	450/2016	15-nov-18
I277	INTERLAB S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	492/2016	12-dic-18
I359	A.C.R.A.F. S.P.A.	S. PALOMBA - POMEZIA	RM	MORFINA, CODEINA, DIAZEPAM, KETAMINA, BARBITALE	443/2015	12-dic-17
I272	VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	PENNABILLI	RN	ALPRAZOLAM, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM, METILFENIDATO E TAPENDOLO	227/2016	29-mag-18
I396	GENETIC S.P.A.	FISCIANO	SA	LORAZEPAM, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, PRAZEPAM, LORMETAZEPAM, CODEINA, TRIAZOLAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, MITAZOLAM, ZOLPIDEM	166/2017	21-mag-19
I176	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	DIAZEPAM, FENOBARBITALE, MIDAZOLAM, KETAMINA	268/2017	04-lug-19
I401	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	MIDAZOLAM	352/2017	14-set-19
I457	EUROFINS BIOLAB SRL	POGGIBONSI	SI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLE I III IV PER SCOPI ANALITICI	163/2017	25-apr-19
I418	MONTENEGRO S.R.L.	TERAMO	TE	FOGLIE DI COCA PER LA PRODUZIONE DI LIQUORI	355/2016	21-set-18
I455	COMEDICAL SRL	MATTARELLO	TN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	73/2017	12-feb-19
I179	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	CODEINA LORAZEPAM PRAZEPAM OSSICODONE METADONE (produz. medicinali), ACETILCODEINA IDROCODONE ISOMETADONE METILCODEINA MORFINA CODEINA N-OSSIDO NORDAZEPAM OSSIMORFONE TEBAINA (scopi analitici)	266/2016	04-ago-18
I289	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	IVREA	TO	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM CLONAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM TRIAZOLAM (per produzione medicinali e relativi test analitici); BROTIZOLAM CLOBAZAM CLORAZEPATO CLORDIAZEPOSSIDO CLOTIAZEPAM ETIZOLAM ESTAZOLAM FLURAZEPAM FLUNITRAZEPAM KETAZOLAM MIDAZOLAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM OSSAZEPAM PINAZEPAM PRAZEPAM QUAZEPAM	430/2015	28-nov-17

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I439	OLON S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	ACIDO 5,5 DIETILBARBITURICO E SODIO DIETILBARBITURATO	272/2016	06-ago-18
I360	CHELAB S.R.L.	RESANA	TV	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. I E II per studi analitici BPL	52/2016	14-feb-18
I 68	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	CARONNO PERTUSELLA	VA	CODEINA, BARBITALE, FENOBARBITALE, DIFENOSSILATO, PENTAZOCINA, METADONE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, LORAZEPAM, MEDAZEPAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORMETAZEPAM, TRIAZOLAM	89/2017	22-feb-19
I184	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	CLOTIAZEPAM, MORFINA, BUPRENORFINA, FENTANIL, TAPENTADOLO, SUFENTANIL	333/2016	26-ago-18
I446	SANOFI S.P.A.	ORIGGIO	VA	FENOBARBITALE, DIAZEPAM E ZOPICLONE	488/2016	22-dic-18
I214	MONICO S.P.A.	MESTRE	VE	MORFINA, PETIDINA, IDROMORFONE	105/2016	09-mar-18
I292	F.LLI MAZZON S.P.A.	SCHIO	VI	GAMMABUTIRROLATTONE	82/2016	29-mar-18
I337	ZAMBON S.P.A.	VICENZA	VI	FOLCODINA, MORFINA, CODEINA	111/2017	24-mar-19
I393	APTUIT (VERONA) S.R.L.	VERONA	VR	2C-I GHB ALFENTANIL BROMAZEPAM BUPRENORFINA CLOBAZAM CLORDIAZEPOSSIDO COCAINA CODEINA DESTROAMFETAMINA DIAZEPAM DIIDROETORFINA DOM EROINA FENOBARBITAL FENTANIL GBL IDROCODONE IDROMORFONE KETAMINA LORAZEPAM LSD MAZINDOLO MDMA METADONE MATMFETAMINA METILFENIDATO MIDAZOLAM MORFINA NORDAZEPAM OSSICODONE PCP PENTAZOCINA PENTOBARBITAL REMIFENTANIL TRIAZOLAM ZOLPIDEM DELTA-9-TRANS-THC	407/2016	01-dic-18

ALLEGATO C

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 settembre 2017)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C411	RICCOBONO S.P.A.	CANICATTI'	AG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	239/2017	30-giu-19
C948A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	RIBERA	AG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	261/2016	11-lug-18
C751A	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	221/2017	13-giu-19
C931A	FARMACIA DELL'OSPEDALE DOTT. EDOARDO MONTIGLIO & C. S.A.S.	CASALE MONFERRATO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	187/2017	31-mag-19
C267A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ALESSANDRIA	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	247/2016	28-giu-18
C229	FARMACISTI ASSOCIATI PIEMONTE S.R.L.	SOLERO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	120/2016	31-mar-18
C395A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JESI	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	378/2016	08-ott-18
C42	A.C.R.A.F. S.P.A. - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	ANCONA	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	323/2016	27-lug-18
C998A	G.M. DISTRIBUZIONE SRL	OSIMO	AN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	496/2015	06-dic-17
C711A	ANTICA FARMACIA DEL BREUIL DI GUIDO FONTANELLA & CO. S.A.S.	VALTOURNENCHE	AO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	468/2015	22-nov-17
C520A	C.I.A.M. S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	346/2017	29-set-19
C195B	FARMACIA ROCCHEGIANI BRUNA	STELLA DI MONSAMPAOLO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	200/2017	09-mag-19
C188B	FARMACIA DOTT. PAOLO CISBANO & C. SNC	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	157/2017	19-apr-19
C460	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	ACQUAVIVA PICENA	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	122/2017	19-apr-19
C184B	FARMACIA CARPENTIERI SNC DEI DOTT. MAURIZIO E MARINELLA CARPENTIERI	MASSIGNANO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	139/2017	17-apr-19
C509A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	96/2017	22-mar-19
C33	A.F.M. AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA S.P.A.	AREZZO	AR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	315/2017	02-ago-19
C991A	FARMACIA CASTOLDI DEL DR. PATRUCCO FRANCO & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	150/2017	13-apr-19
C490A	FARMACIA CERATI DI ZAMBONARDI ALDO	S. DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	116/2017	07-apr-19
C970A	FARMACIA DR.SSA BOTTO ARTEMISIA & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	93/2017	01-apr-19
C976A	FARMACIA VECCHIE TERME DEL DR. MARGARA GIOVANNI & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	94/2017	01-apr-19
C13B	FARMACIA NUOVA SAS DI BISCAGLINO LORENZO CARLO E C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	500/2016	22-dic-18
C138B	FARMACIA DELLA MISERICORDIA DOTT.SSA LISA BOCCALATTE	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	384/2016	30-set-18
C771A	FARMACIA VALLETTA DI VALLETTA DOTT. TEODORO & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	356/2016	22-set-18
C725A	FARMACIA MODERNA DI ONORATI GIAMPAOLO	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	327/2016	03-ago-18
C130B	GRUPPO FARMACIE BENESSERE GARELLI RICCARDO GARELLI GIORGIO G GARELLI GARELLI ANGIOLA E LURGO GIORGIO SNC	SAN D'AMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	311/2016	25-lug-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C703A	GHIGO S.R.L.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	240/2016	09-lug-18
C718A	FARMACIA SACCHI DI MUTTI R. & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	246/2016	29-giu-18
C954	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MERCOGLIANO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	118/2017	19-apr-19
C183B	MYPHARMA SRL	MONTEFORTE IRPINO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	133/2017	17-apr-19
C901A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	VENTICANO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	56/2017	28-feb-19
C643A	CODEFAR S.R.L.	MONTEFORTE IRPINO	AV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	419/2016	28-ott-18
C216B	FARMACIA DOTT. LEONARDO GENTILE SNC & C.	MONOPOLI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	348/2017	24-set-19
C900A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	325/2017	14-set-19
C14A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	217/2017	04-giu-19
C969A	C.E.F. SCRL	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	209/2017	31-mag-19
C694	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TRIGGIANO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	161/2017	19-apr-19
C185A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	49/2017	28-feb-19
C434	SCHIROLI FARMACEUTICI S.N.C.	BARI	BA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	315/2016	26-ago-18
C117B	FARMAROC SRL	BARI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	233/2016	08-giu-18
C204	FARMACA - FARMACEUTICI CANNONE S.P.A.	BARLETTA	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	42/2016	15-feb-18
C889	MURGIA VETERINARIA S.R.L.	GIOIA DEL COLLE	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	49/2016	13-feb-18
C804A	GENCHI FARMA DI GENCHI GUELFO	TRIGGIANO	BA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	495/2015	29-dic-17
C185B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	LALLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	146/2017	30-apr-19
C186B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	LALLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	147/2017	30-apr-19
C949A	FARMACIA MANCA S.N.C. DEL DR. MARCO MANCA & C.	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	8/2017	18-gen-19
C952	PHARDIS S.R.L.	CALVENZANO	BG	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	478/2016	08-dic-18
C870A	FARMACIA SEGALINI DI SEGALINI DR. CAMILLO	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	241/2016	22-giu-18
C871A	FARMACIA DOTT. NICOLA BENAGLIO & C. S.N.C.	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	38/2016	14-feb-18
C380A	FARMACEUTICA OROBICA SRL	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	472/2015	19-nov-17
C224	FARMACEUTICI S.V.I.M.A. S.R.L.	BENEVENTO	BN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	74/2017	12-mar-19
C09B	FARMACIA ZARRI DEL DR. GIORGIO IZZO GUALANDI	BOLOGNA	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	181/2017	26-mag-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C815	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MINERBIO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	162/2017	19-apr-19
C371A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASALECCHIO DI RENO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	52/2017	28-feb-19
C164B	FAGRON ITALIA SRL	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	19/2017	23-gen-19
C197A	PLURIPHARMA S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	473/2016	31-dic-18
C942A	CENTRO PRODOTTI SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L.	BOLOGNA	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	443/2016	08-dic-18
C104B	FARMALVARION SRL	BENTIVOGLIO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	403/2016	02-nov-18
C905	VETEFAR S.R.L.	OZZANO EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	264/2016	13-lug-18
C207A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	CALDERARA DI RENO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	256/2016	11-lug-18
C78B	FATRO SPA	OZZANO DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	31/2016	26-gen-18
C648A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	498/2015	31-dic-17
C33B	FARMACIA GRAZIA RUBINO	MONTALBANO	BR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	323/2017	31-ago-19
C824A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BRINDISI	BR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	257/2017	15-lug-19
C109A	PHARMAIDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	260/2017	20-lug-19
C106	C.E.F. - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.	BRESCIA	BS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	393/2015	30-ott-17
C860A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CANOSA DI PUGLIA	BT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	65/2017	28-feb-19
C158B	FARMACIA CASTEL DEL MONTE DOTT. A. CIVITA	ANDRIA	BT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	506/2016	01-gen-19
C784A	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	192/2016	07-mag-18
C191A	ROESSLER PHARMA S.R.L.	BOLZANO	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	322/2017	21-set-19
C89B	PEER FARMACIE SAS DI STEPHAN E DI FLORIAN PEER	BRESSANONE	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	76/2016	09-mar-18
C275A	GE.DI.TA. S.R.L.	CAGLIARI	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	321/2017	23-set-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C289A	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	238/2017	30-giu-19
C666A	UNIFARM SARDEGNA SPA	SESTU	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	230/2017	30-giu-19
C332	MASSIMI FARMACEUTICI S.A.S.	QUARTUCCIU	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	460/2016	30-nov-18
C543	S.I.M.A. -SOCIETA INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	308/2016	07-set-18
C337	MEDIFARMA S.R.L.	CAGLIARI	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	223/2016	01-lug-18
C542	LOGISTICA FARMACEUTICA S.R.L.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	150/2016	15-apr-18
C94A	DOTT. A. SCARPA DEL DOTT. LUIGI SCARPA & C. S.A.S.	ASSEMINI	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	3/2016	10-gen-18
C70B	NOVOFARMA SRL	SELARGIUS	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	505/2015	27-dic-17
C261A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SAN MASSIMO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	46/2017	28-feb-19
C807A	FARMACIA "CLAUDIO CARUSO" DELLA DOTT.SSA IDA CARUSO	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	312/2016	03-ago-18
C352A	ZOO. VET. S.R.L.	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	186/2016	29-mag-18
C842A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	129/2016	30-mar-18
C643	FIGLI DI LUIGI ORLANDI S.R.L.	MARCIANISE	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	247/2017	14-giu-19
C260A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	54/2017	28-feb-19
C910A	MIRA S.R.L.	ORTA DI ATELLA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	88/2017	28-feb-19
C848A	FARMACIE FALCO S.A.S.	MARCIANISE	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	187/2016	20-mag-18
C62B	EULOG SOCIETA' COOPERATIVA	S.MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	486/2015	01-dic-17
C48B	IODICE GENEROSO	ORTA DI ATELLA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	391/2015	18-ott-17
C895A	SO. DI. FARM. GROUP S.R.L.	MIGLIANICO	CH	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	7/2017	19-gen-19
C841A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VASTO	CH	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	124/2016	30-mar-18
C678A	SOFAD S.R.L.	SAN CATALDO	CL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	24/2017	09-feb-19
C918A	FARMAUNITI - SOCIETA' COOPERATIVA	PIANFEI	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	286/2017	20-lug-19
C367A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via N. Sauro)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	2017/2017	31-mag-19
C503	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via Mondovi)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	206/2017	31-mag-19
C227A	ALCYON ITALIA SPA	MARENE	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	359/2016	16-ott-18
C919	VETEFARMA S.R.L.	CUNEO	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	236/2016	13-giu-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C753A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.	ERBA	CO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	240/2017	30-giu-19
C37A	DMS FARMACEUTICI S.P.A.	TAVERNERIO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	21/2017	06-feb-19
C159B	FARMACIA DOTT.SSA ANNA MARIA FESTA SAS	BELLAGIO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	9/2017	03-gen-19
C855	FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI S.R.L.	MOZZATE	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	371/2016	04-ott-18
C801A	PREMIATA FARMACIA CENTRALE DOTT.SSA ROBBIO S.A.S. DI ROBBIO DOTT.SSA MATILDE & C.	ERBA	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	7/2016	04-feb-18
C475	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	481/2015	24-nov-17
C795A	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	205/2017	27-mag-19
C455	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	CREMONA	CR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	177/2016	31-mag-18
C922	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	57/2016	22-feb-18
C777A	D.M. BARONE S.P.A.	COSENZA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	381/2015	15-ott-19
C793	V.I.M. SRL	MANGONE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	432/2016	14-dic-18
C920A	SCARCELLA MARIA CARMELA	CANTINELLA DI CORIGLIANO CALABRO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	425/2016	02-nov-18
C104A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	RENDE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	388/2016	13-ott-18
C20B	SGANGA LIVIO FRANCESCO	PAOLA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	226/2016	08-giu-18
C584	FARMABRUZIA S.R.L.	CASTROVILLARI	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	80/2016	14-mar-18
C816A	FARMACIA DE LORENZO LEONARDO	MONTALTO UFFUGO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	77/2016	09-mar-18
C817A	FARMACIA PUCCI DR. ANTONIO	TREBISACCE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	25/2016	16-feb-18
C29B	SICIL ZOOTECNICA SRL	CATANIA	CT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	366/2017	26-ott-19
C983	SOFAD S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	258/2017	25-giu-19
C563A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	45/2017	28-feb-19
C457A	MAZZOLENI BENESSERE S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	30/2017	24-feb-19
C488A	D.M. BARONE S.P.A.	CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	475/2016	09-gen-19
C280A	SALVIA FARMACEUTICI S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	498/2016	06-gen-19
C151B	DR.SSA LUISA MARIA ANGELA CARBONARO	GIARRE	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	451/2016	27-nov-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C240	FARMOS S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	219/2016	22-giu-18
C120B	BORDONARO LEONARDO	CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	244/2016	16-giu-18
C458A	PULEO FARMACEUTICI S.R.L.	BELPASSO	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	231/2016	07-giu-18
C837A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BELPASSO- PIANOTAVOLA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	123/2016	30-mar-18
C858	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MARCELLINARA	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	225/2017	30-giu-19
C402A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LAMEZIA TERME	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	64/2017	28-feb-19
C359A	FARM. ALARICO S.P.A.	FALERNA	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	302/2016	08-ago-18
C890	ZAMBONI NUOVE TECNOLOGIE S.N.C. DI BRIGHI RINA & C.	FORLI'	FC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	193/2017	06-mag-19
C145B	FARMACIA FIORITA DI VALLONE FABRIZIO	CESENA	FC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	499/2016	20-dic-18
C989A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	LUCERA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	208/2017	31-mag-19
C939A	FARMACIA DE MEO DOTT.SSA MARIA	ACCADIA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	17/2017	20-gen-19
C860	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FOGGIA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	452/2016	14-dic-18
C828A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOGGIA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	130/2016	30-mar-18
C236	FARMA-SYSTEM DI SANNA ELVIO, BARTOLINI SANTINO E FANTAPPIE' VALERIO S.N.C.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	303/2017	17-set-19
C775	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	132/2017	28-apr-19
C86B	FARMACIA CENTRALE DI FEDERICO MESSORI	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	27/2017	30-gen-19
C877	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	465/2016	20-dic-18
C36A	VETEFAR S.R.L.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	310/2016	20-set-18
C825A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CALENZANO	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	99/2016	30-mar-18
C83A	A.MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS & SERVICES S.R.L.	PRATO	FI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	85/2016	09-mar-18
C769A	SOCIETA' BOSCIA S.N.C. DEL DR. BOSCIA MASSIMO & C.	SAN CASCIANO VAL DI PESA	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	523/2015	22-gen-18
C775A	KEY 4 HEALTH S.R.L.	FERMO	FM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	320/2016	26-lug-18
C90B	FARMACIA DOTTOR PAOLO CISBANI & C. SNC	FERMO	FM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	238/2016	20-giu-18
C125	CO.RO.FAR. -COOPERATIVA DI SERVIZI ALLE FARMACIE SOC.COOP.	FORLI'	FO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	305/2017	07-ago-19
C213B	FARMACIA DOTT. MAGLIOCCO RICCARDO	GARIGLIANO	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	338/2017	10-set-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C272A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	271/2017	20-lug-19
C205B	FARMACIE NARDONE SRL	SAN GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	249/2017	21-giu-19
C990A	OMEOSALUSVET SRL	PATRICA	FR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	172/2017	17-mag-19
C166B	FERLITO LOGISTICS S.R.L.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	68/2017	14-feb-19
C469	SPEMITAL S.P.A.	FROSINONE	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	348/2016	15-set-18
C113B	FARMACIA FISCHETTI ANTONIO & C. SNC	SAN GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	206/2016	15-mag-18
C92B	FARMACIA TAMBUCCI FABRIZIO	CECCANO	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	104/2016	08-mar-18
C71B	FARMACIA DR. NARDONE FRANCESCANTONIO	SAN GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	512/2015	27-dic-17
C43B	FARMACIA PESCETTO DI FRANCESCO SEAN PESCETTO	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	320/2017	28-set-19
C198A	ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	PADOVA	GE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	327/2017	23-set-19
C166	DI.FAR. S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	256/2017	14-lug-19
C398A	FARMASERVICE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	224/2017	30-giu-19
C422A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	121/2017	19-apr-19
C802	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	117/2017	14-apr-19
C231	FARMAGI S.R.L.	GENOVA	GE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	2/2017	21-gen-19
C480A	CENTRO MEDICO CECCARDI - ISTITUTO DIAGNOSI E TERAPIE SPECIALISTICHE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	502/2016	18-dic-18
C917A	FARMACIA CANEPA DI DRAGO EUGENIA	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	400/2016	26-ott-18
C167A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	289/2016	31-lug-18
C27B	SACCO PIERFRANCO	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	197/2016	12-mag-18
C933A	SAN GIACOMO FARMA S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	103/2016	28-mar-18
C588	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	GENOVA	GE	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	90/2016	25-mar-18
C372A	FARMACIA PESCETTO DI PESCETTO MARCO	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	488/2015	21-dic-17
C365A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	GROSSETO	GR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	466/2016	21-dic-18
C221A	ZOO FARVET DI DELLO ROSSO MASSIMILIANO	GROSSETO	GR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	133/2016	31-mar-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C487	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BUSSANA DI SANREMO	IM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	41/2016	27-feb-18
C175B	LITOPHARM SRL	CIRO'	KR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	148/2017	10-apr-19
C885A	DS PHARMA DI SCARAMUZZINO DAVIDE	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	307/2016	06-lug-18
C72B	FARMACIA GIUSEPPE ALFI	CIRO' MARINA	KR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	4/2016	13-gen-18
C107	COOPERATIVA FARMACEUTICA LECCHESE SOC. COOP. PER AZIONI	LECCO	LC	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	295/2017	15-ago-19
C198B	SO.MI. VETERINARIA SRL	MAGLIE	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	212/2017	24-mag-19
C273	GALATINAMED S.R.L.	GALATINA	LE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	112/2017	25-mar-19
C20A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	LECCE	LE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	431/2016	14-dic-18
C110	COOFARMA SALENTO SOC. COOP.	LECCE	LE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	269/2016	11-lug-18
C892A	FARMACIA GALENO S.N.C. DEL DOTTOR RICCARDO MORELLI	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	16/2017	24-gen-19
C941A	PAOLUCCI FRANCESCO	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	442/2016	04-dic-18
C940A	FARMACIA CULLA DEL DOTT. F.A. FRULLANO	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	477/2016	03-dic-18
C935A	FARMACIA DEGLI OLEANDRI S.N.C.	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	439/2016	03-dic-18
C893A	BARONCINI GABRIELE	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	363/2016	29-set-18
C23A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	264/2017	30-lug-19
C443A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	340/2016	11-set-18
C328A	VETEFAR S.R.L.	SAN MARTINO IN STRADA	LO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	168/2016	14-mag-18
C435A	EURODIFARM S.R.L.	CASALMAIOCCO	LO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	147/2016	22-apr-18
C53B	FARMACIA DOTT.SSA SACRIPANTI MARIA GRAZIA	SEZZE	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	361/2017	26-ott-19
C208A	FARLA SOC. COOP.	BORGO SAN MICHELE	LT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	293/2017	31-lug-19
C150B	FARMACIA CALDERAZZO F1 SAS DEL DR.FILIPPO CALDERAZZO & C.	CISTERNA DI LATINA	LT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	237/2017	25-giu-19
C05B	DE LONGIS ROSSELLA	LENOLA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	180/2017	26-mag-19
C974A	FARMACIA CASSANDRA DR. ANGELO	LATINA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	143/2017	04-apr-19
C131B	FARMACIA MOLLICONE ROCCO	PRIVERNO	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	325/2016	07-ago-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C91B	FARMASAN SRL	LATINA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	86/2016	13-mar-18
C59B	DIERRE FARMA ITALIA SRL	LATINA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	491/2015	01-dic-17
C941	LATINAVETE S.R.L.	LATINA	LT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	420/2015	14-nov-17
C997A	FARMACIA CONTUCCI DEI DOTT.MASSIMO E MARIA CLARA CHECCHIA SNC	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	220/2017	07-giu-19
C201B	REBA PHARMA SRL	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	216/2017	31-mag-19
C736A	FARMACIA SANTA MARIA DEL DOTT. FRANCESCO OLIVARI	CAMAIORE	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	138/2017	02-mag-19
C324A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	120/2019	19-apr-19
C178B	TISSUELAB SRL	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	106/2017	13-mar-19
C894A	ANTICA FARMACEUTICA LUCCHESE S.R.L.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	6/2017	19-gen-19
C950A	FARMACIA GIANNINI DI GIANNINI MARIANO	LUNATA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	474/2016	08-gen-19
C605A	FARMACIA BASCHIERI DI BASCHIERI DAVIDE, CHIARA & C. S.N.C.	ALTOPASCIO	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	338/2016	10-set-18
C768A	FARMACIA DOTT. UGO NOVELLI DEL DOTT. INGROSSO SALVATORE	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	146/2016	30-mar-18
C810A	FARMACIA CHECCHIA S.N.C. DEI DOTTIRU MASSIMO E MARIA CLARA CHECCHIA	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	521/2015	13-gen-18
C960A	LOGISAN S.P.A.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	3/2017	02-feb-19
C152B	FARMACIA DUSE DI DUSE DR. EMANUELE6	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	458/2016	24-nov-18
C583	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	RONCELLO	MB	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	300/2016	05-ago-18
C873A	BRIANPHARMA S.R.L.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	294/2016	27-giu-18
C822A	FARMACIA GARINO S.A.S. DI PERRECA PATRIZIA & C.	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	79/2016	03-mar-18
C818A	FARMACIA DEL SOLE S.A.S. DI PERRECA PATRIZIA & C.	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	28/2016	24-feb-18
C191B	ATAC CIVITANOVA SPA	CIVITANOVA MARCHE	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	173/2017	29-apr-19
C464	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	POLLENZA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	135/2017	19-apr-19
C968A	FARMACIA GUGLINI DOTT. GIORGIO	CORRIDONIA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	36/2017	25-feb-19
C888A	FARMACIA PAUSULA S.N.C. DI MAZZOCCONI LAMBERTO E PISTILLI CARLO	CORRIDONIA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	485/2016	23-dic-18
C50A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	RECANATI	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	435/2016	14-dic-18
C142B	FARMACIA DOTT. SERGIO CASCIOTTI DI RACHELE E GIULIO CASCIOTTI SNC	POTENZA PICENA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	397/2016	05-ott-18
C638A	NUOVA VETERINARIA S.R.L.	MONTECASSIANO	MC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	248/2016	25-giu-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C454A	ITALMED AGRI S.R.L.	TREIA	MC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	108/2016	11-mar-18
C957A	RICCOBONO S.P.A	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	41/2017	02-feb-19
C78	CESAREO FARMACOSM S.R.L.	MESSINA-CONTESSE	ME	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	369/2016	01-ott-18
C985A	BISBANO GIUSEPPE	MILAZZO	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	515/2015	27-dic-17
C72A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TORREGROTTA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	421/2015	15-nov-17
C52B	DE LORENZO SERGIO	SAN PIER NICETO	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	435/2015	27-ott-17
C776A	D.M. BARONE S.P.A.	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	353/2015	15-ott-17
C792A	FARMACIA GENOVA S.A.S. DI FRANCESCO DE LUCA & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	364/2017	20-ott-19
C962A	STM GROUP S.R.L.	GREZZANO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	360/2017	20-ott-19
C677A	FARMACIA RISORGIMENTO S.N.C. DEL DOTT. PALOTTA MASSIMO & C.	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	294/2017	09-ago-19
C762A	FARMACIA BRIANZA S.N.C. DEI DOTTORI MARINI MARIA LUISA E CARENA PAOLO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	275/2017	04-ago-19
C690A	OLON S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	310/2017	03-ago-19
C791A	FARMACIA DOTT. DE LUCA A. & F. S.N.C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	304/2017	02-ago-19
C827A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	278/2017	14-lug-19
C780A	FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.	CARPIANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	269/2017	04-lug-19
C192B	GPP HEALTH SRL	CALEPPIO DI SETTALA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	267/2017	04-lug-19
C204B	FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA SPA	CALEPPIO DI SETTALA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	248/2017	20-giu-19
C717A	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) SPA	CERRO AL LAMBRO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	186/2017	25-mag-19
C196B	O.T.E. MEDICAL SRL	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	202/2017	14-mag-19
C782A	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	LISCATE	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	176/2017	06-mag-19
C925A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIE S.C. A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	145/2017	30-apr-19
C778	ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE	MILANO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	137/2017	28-apr-19
C646A	GIAMPAOLO DOTT. FARMACISTA GIAMMASSIMO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	125/2017	23-apr-19
C988A	CATENA FARMACEUTICA S.P.A.	LAINATE	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	136/2017	21-apr-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C502A	BOMI ITALIA S.P.A.	VAPRIO D'ADDA	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	127/2017	15-apr-19
C759A	FARMACIA AFFORI DEL DR LUIGI WAIFER SPIAGGIARI & C. SAS	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	131/2017	11-apr-19
C177B	V.I.M. SRL	CESANO BOSCONE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	99/2017	13-mar-19
C101	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	51/2017	28-feb-19
C312A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	SAN DONATO MILANESE	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	476/2016	31-dic-18
C213A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	436/2016	14-dic-18
C686A	FARMACIA ABRUZZI 23	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	491/2016	11-dic-18
C146B	SSH SRL	MEDIGLIA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	486/2016	11-dic-18
C575A	FARMACIA DESENZANI S.A.S. DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	444/2016	09-dic-18
C770A	FARMACIA GRANCIA DI DR. GRITTI CLAUDIO ANGELO & C. S.A.S.	CORNAREDO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	424/2016	30-nov-18
C24A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	CERRO AL LAMBRO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	441/2016	15-nov-18
C884A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	413/2016	09-nov-18
C783A	FARMALVARION S.R.L.	GORGONZOLA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	402/2016	02-nov-18
C290A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	CORBETTA	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	420/2016	24-ott-18
C972A	FARMACIA CORONA DI DR. CORONA GIOVANNI	GAGGIANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	398/2016	16-ott-18
C914A	UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO S.R.L.	SEGRATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	386/2016	05-ott-18
C139B	PLURIMA SPA	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	394/2016	02-ott-18
C122B	XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALY SPA	CALEPPIO DI SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	273/2016	29-lug-18
C02A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	254/2016	11-lug-18
C35B	MATCHPOINT SRL	CORNAREDO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	175/2016	15-mag-18
C872A	BECKMAN COULTER S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	164/2016	27-apr-18
C418A	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	158/2016	11-apr-18
C614A	CD PHARMA S.R.L.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	134/2016	03-mar-18
C821A	FARMACIA FORMAGGIA S.N.C. DEI DOTTORI NICOLA E ANTONIETTA TRAVIERSO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	54/2016	24-feb-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C861A	LMJ PHARMA S.R.L.	PADERNO DUGNANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	72/2016	23-feb-18
C408A	BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	26/2016	19-feb-18
C597A	FARMACIA DEL CORSO DEL DR. FREZZA ANDREA	LEGNANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	23/2016	12-feb-18
C557A	FARMACIA PESENTI S.N.C. DEI DOTTORI PIANA PAOLO E PIANA PIERO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	5/2016	27-gen-18
C865A	AMFA S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	510/2015	12-gen-18
C754	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	SEGRATE	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	455/2015	22-dic-17
C70	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE TAB. II SEZ. A, B	446/2015	13-dic-17
C799A	FARMACIA FARINI S.A.S. DELLA DOTTORESSA ANTONIETTA TRAVIERSO & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	476/2015	11-dic-17
C558A	FARMACIA PAOLO SARPI S.N.C. DEI DOTTORI PIERO E PAOLO PIANA	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	426/2015	27-nov-17
C746A	FARMACIA SAN MARTINO DI DR. ATTILIO MARIA BARBONI	MAGNAGO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	448/2015	25-nov-17
C146A	STM GROUP S.R.L.	CAMBIAGO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	388/2015	20-ott-17
C214B	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BAGNOLO S. VITO	MN	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	340/2017	30-set-19
C636A	FARMACIA S. MARTINO SNC DOTTORI MAURO E DANIELE ZANGOBBI	SAN MARTINO DELL'ARGINE	MN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	276/2017	04-ago-19
C798A	VETEMONTANA S.R.L.	PAVULLO	MO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	425/2015	19-nov-17
C432A	B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.	MIRANDOLA	MO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	403/2015	11-nov-17
C171B	APUAFARMA SPA	AVENZA DI CARRARA	MS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	183/2017	08-mag-19
C99B	PHARMAGROUP SAS DI CRISTINA GRANCI & C.	FOSDINOVO	MS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	153/2016	13-apr-18
C528	V.I.M. S.R.L.	MATERA	MT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	438/2016	14-dic-18
C217B	FARMA ITALIA SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	357/2017	01-ott-19
C211B	NEW PHARMASHOP SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	371/2017	01-ott-19
C548A	ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	319/2017	29-set-19
C921A	FARMACIA SALUS DR. RAVALLESE CARMINE	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	349/2017	18-set-19
C215B	FEDERFAR.NA SRL	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	347/2017	17-set-19
C11B	FARMACIA INTERNAZIONALE DI CIRO COZZOLINO & C.	ERCOLANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	307/2017	07-set-19
C994A	FARMACIA SAN GIOVANNI A CARBONARA DOTT.SSA MAURIZIA CARRARO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	241/2017	05-lug-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C203B	VITTORIO PETRONE DI PETRONE MARIA VITTORIA & C. SAS	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	242/2017	20-giu-19
C202B	FARM TOLEDO SAS SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	231/2017	06-giu-19
C996A	SOCIETA' COOPERATIVA FARMACISTI EUROPEI	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	185/2017	25-mag-19
C10B	FARMACIA ARINO DR. FABIO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	204/2017	24-mag-19
C194B	FARMACIE ASSOCIATE ITALIANE SAS DEL DR. MARZANO RAFFAELE	CARDITO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	198/2017	24-mag-19
C594A	STM GROUP S.R.L.	POZZUOLI	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	203/2017	20-mag-19
C979A	UNIVERSAL FARMA SRL	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	179/2017	19-mag-19
C602A	FARMACIA ARPINO S.A.S. DEL DOTT. COZZOLINO MARIO & C.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	170/2017	07-mag-19
C287	GUACCI S.P.A.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	175/2017	05-mag-19
C189B	NATALE FULVIO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	158/2017	01-mag-19
C809A	FARMACIA S. CATERINA DELLA DR.SSA MARINA PARENTE & C. S.A.S.	CAIVANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	156/2017	28-apr-19
C709A	FARMACIA CENTRALE DR. L. DUBBIOSO S.N.C.	SOMMA VESUVIANA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	129/2017	21-apr-19
C988	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	119/2017	19-apr-19
C981A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	160/2017	16-apr-19
C840A	FARMAHEALTH S.A.S.	ACERRA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	144/2017	04-apr-19
C644A	VITTORIO PETRONE DI PETRONE MARIAVITTORIA & C. S.A.S.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	110/2017	18-mar-19
C170B	FARMACIA DOTT. MARINO MAZZONE	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	80/2017	26-feb-19
C927A	MEDIFARMA S.R.L.	POLLENA TROCCHIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	31/2017	19-feb-19
C684A	FARMACIA MARIA DELLA NEVE DOTT. CANALE S.A.S. DELLA DOTT.SSA IDA CARLA CANALE	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	78/2017	17-feb-19
C758A	MEO GROUP FARMACIA - DR. CIRO MEO & C. S.A.S.	FRATTAMINORE	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	10/2017	03-gen-19
C116B	FARMACIA VONA DOTT.VONA E DOTT. MICHELE PETRUCCI E DEBORA SNC	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	457/2016	27-nov-18
C21B	FARMACIE EMMECCI GROUP SCARL	BOSCOREALE	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	453/2016	27-nov-18
C244	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	412/2016	09-nov-18
C12B	FARMACIA DE TOMMASIS DI GIUSEPPE DE TOMMASIS E C. SNC	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	423/2016	25-ott-18
C896A	FARMACIE LOMBARDI DI LOMBARDI ENRICHETTA & C. S.N.C.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	389/2016	09-ott-18
C905A	FARMACIA AMBROSIANA S.A.S. DI MARINA PARENTE & C.	CARDITO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	346/2016	28-set-18
C129B	FARMACIA FALCO DEI DOTTORI GENNARO, ROBERTO E PIETRO MONTELEONE SNC	CAIVANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	341/2016	11-set-18
C132B	FARMACIA CORVINO SAS DEL DOTTOR CORVINO PASQUALE ORESTE	FRATTAMINORE	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	331/2016	21-ago-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C106B	FARMACIA SCEPI SNC DEI DOTTORI LOMBARDI STEFANO MARIA, ANTONIO ANNA E CRESCIBENE ROSA	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	305/2016	06-lug-18
C128B	FORPHARM SRL	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	306/2016	06-lug-18
C852A	FARMACIA BORRELLI DOMENICANTONIO DI BORRELLI PASQUALE & FABIO S.N.C.	MARANO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	282/201	02-lug-18
C209A	FARMACAMPANIA SOC. COOP.	NOLA	NA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	221/2016	29-giu-18
C127B	FARMACIAE G. & G. DEL DOTT. GIANLUCA AMBRA & C. SAS	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	298/2016	27-giu-18
C125B	FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	293/2016	27-giu-18
C114B	FARMACIE MATACHIONE GROUP SOCIETA' CONSORTILE SCARL	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	224/2016	12-giu-18
C115B	FARMACIA COZZOLINO DI MARIO E CIRO COZZOLINO SNC	ERCOLANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	225/2016	30-mag-18
C823A	FARMA CARMINE PETRONE S.R.L.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	180/2016	26-mag-18
C109B	FARMACIA GIULIANA MARZANO DI DOTT.SSA CATERINA BENINCASA	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	212/2016	22-mag-18
C112B	FARMACIE PARTENOPEE SRL	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	200/2016	15-mag-18
C864A	FARMACIA LE GINESTRE DELLE DOTT. COZZOLINO VINCENZA E DOTT. COZZOLINO MARIO S.N.C.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	172/2016	13-mag-18
C103B	FARMACIA TERRANOVA BARBERIO DEL DR. TERRANOVA BARBERI RICCARDO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	165/2016	27-apr-18
C78A	FARMACIE PETRONE S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	144/2016	12-apr-18
C93B	FARMACIA SEGRETO SAS DEL DOTTOR FRANCESCO SEGRETO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	118/2016	03-apr-18
C831A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	122/2016	30-mar-18
C95B	FALCONIO LUCIO MARCELLO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	113/2016	20-mar-18
C28B	ALMA MEDICAL SRL	MARANO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	94/2016	07-mar-18
C700A	FARMACIA CARAVELLI DELLA DOTT.SSA MAGLIULO ANTONELLA	TORRE ANNUNZIATA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	88/2016	02-mar-18
C661	FARMA. RI. STA.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	78/2016	28-feb-18
C87B	FARMACIA AL DUOMO DEL DOTTORE RAFFAELE CIARDELLO SAS	MELITO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	66/2016	18-feb-18
C83B	PHSHOP SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	61/2016	15-feb-18
C80B	FARMACIA DEL PIANO ALESSANDRA &C. SAS	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	34/2016	07-feb-18
C812A	FARMACIA SAN VITALIANO SNC DI GIUSEPPE AMBRA E MARCO AMBRA	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	19/2016	02-feb-18
C813A	FARMACIAE AMBRA DEL DOTT. AMBRA GIUSEPPE & C. S.A.S.	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	20/2015	02-feb-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C76B	FARMACIA PRINCIPE UMBERTO DEL DOTT. PAOLO CIRILLO SNC	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	16/2016	26-gen-18
C77B	FARMACIA DOTT.SSA DANIELA PANTANO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	17/2016	21-gen-18
C595A	STM GROUP S.R.L.	POZZUOLI	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	520/2015	12-gen-18
C536A	PHSHOP S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	511/2015	09-gen-18
C479A	FARMACIA COZZOLINO DI MARIO E CIRO COZZOLINO SNC	ERCOLANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	484/2015	01-dic-17
C60B	NATALE FULVIO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	458/2015	24-nov-17
C797A	FEDERFAR.NA S.R.L.	FRATTAMAGGIORE	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	475/2015	23-nov-17
C64B	FARMACIA RIVIERA DI PANTANO GIUSEPPE	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	470/2015	22-nov-17
C750A	EUROMED SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	445/2015	17-nov-17
C55B	FARMACIA MUSELLA DELLA DOTT.SSA MADDALENA COZZOLINO E C. SNC	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	436/2015	15-nov-17
C79	CE. DI. FAR. S.R.L.	SAN VITALIANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	395/2015	05-nov-17
C50B	FARMAEFFE SAS DI FIORILLO CIRO & C	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	400/2015	25-ott-17
C46B	FARMACIA DEL PANDA SAS DELLA DR.SSA BARDARO TEODORA	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	386/2015	04-ott-17
C45B	GESTIPHARM SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	385/2015	01-ott-17
C49B	FARMACIA CELESIA SEPPIANA SAS DI CELESIA DOTT. RICCARDO & C.	BORGO TICINO	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	365/2017	25-ott-19
C172B	OTTOPHARMA SRL	INVORIO	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	87/2017	22-feb-19
C434A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOVARA	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	262/2016	11-lug-18
C128A	FARMACIE CELESIA S.R.L.	BORGOTICINO	NO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	497/2015	31-dic-17
C527A	FARMACIA ERBETTA LUISA	PRAY	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	422/2015	17-nov-17
C548	S.I.M.A. -SOCIETA' INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	NUORO	NU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	32/2017	19-feb-19
C477A	EUROVET A.G. S.R.L.	NUORO	NU	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	357/2016	15-set-18
C96B	CENTRO VETE SRL	ARBOREA	OR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	135/2016	24-mar-18
C702	CORED S.R.L.	PALERMO	PA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	243/2017	29-giu-19
C412	RICCOBONO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	154/2017	04-mag-19
C876	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	134/2017	19-apr-19
C562A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	58/2017	28-feb-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C926A	RO.VA. PHARMA ITALIA S.R.L.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	13/2017	14-gen-19
C936A	SIRCHIA PETULIA	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	461/2016	27-nov-18
C107B	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	313/2016	25-lug-18
C350A	RE ROBERTO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	283/2016	08-lug-18
C843A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BAGHERIA	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	100/2016	30-mar-18
C465A	FARCOPA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIACENZA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	192/2017	31-mag-19
C609	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	92/2017	22-feb-19
C679A	MOLLICA LUCILLA	CALENDASCO	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	643/2016	17-dic-18
C946A	PHARMA FAMILY S.R.L.	PIACENZA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	329/2016	02-ago-18
C544A	FARMACIA FARNESIANA DI VENERONI SILVIA, VENERONI SIMONA E MAFFI EMANUELE S.N.C.	PIACENZA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	519/2015	11-gen-18
C766A	FARMACIA SOZZI ROSANGELA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	02/2016	06-gen-18
C207B	SANIFARMA SRL	TEOLO	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	290/2017	30-lug-19
C08B	FARMACIA LUCATELLO DR. MARIANO	SAN PIETRO IN GU'	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	250/2017	19-giu-19
C766	SILVANO MONICO S.P.A.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	213/2017	17-giu-19
C755A	UNIFARM S.P.A.	PADOVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	287/2016	27-lug-18
C111B	FARMACIE MELTIAS PADOVA SAS DEI DOTT. MERLO LUCIO SANNITO ROBERTO & C.	CONSELVE	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	213/2016	05-giu-18
C819A	FARMACIA ALL'ANGELO S.N.C. DI CARMIGNOTO LUCA & C.	FONTANIVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	83/2016	04-mar-18
C69B	ANFATIS SPA	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (PER USO UMANO E VETERINARIO)	504/15	20-dic-17
C525A	FARMACIA GUGGI DR. EUGENIO	CASALE DI SCODOSIA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	406/2015	06-nov-17
C119B	FARMACIA DI DOMIZIO DI DOMIZIO ANTONELLA	PESCARA	PE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	237/2016	26-giu-18
C474	S.A.F.A.R. - SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNITI SOC. COOP.	PESCARA	PE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	43/2016	23-feb-18
C527	V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	328/2017	30-set-19
C33A	VETEFAR S.R.L.	TORGIANO	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	299/2017	07-set-19
C37B	FARMACIA CORTONESE DI ROSSI ALESSANDRO	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	329/2017	02-set-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C36B	FARMED SRL	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	292/2017	02-set-19
C15A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	PONTE VALLECEPPI	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	103/2017	06-apr-19
C691	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	59/2019	28-feb-19
C899A	FARMACEUTICA TIFERNATE S.R.L.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	459/2016	23-nov-18
C911A	VIBI S.R.L.	PERUGIA	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	373/2016	14-ott-18
C396A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	372/2016	08-ott-18
C961A	ITAFARM S.R.L.	PONTE SAN GIOVANNI	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	230/2016	07-giu-18
C63B	GRIFOVET SRL	PONTE SAN GIOVANNI	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	469/2015	22-nov-17
C210B	VETERINARIA IN SHOP SRL	PONTE A EGOLA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	317/2017	03-ago-19
C760A	LA VETERINARIA S.R.L.	PISA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	282/2017	30-lug-19
C923A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	83/2017	09-mar-19
C829A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VECCHIANO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	38/2017	28-feb-19
C628A	FARMACIA ADAMI S.N.C. DELLA DOTT.SSA LUISA PAMPANA & C.	CASCINA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	404/2016	14-ott-18
C143B	ALPHADUE SRL	PONTE A EGOLA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	395/2016	03-ott-18
C603A	FARMACIA NUOVA DELLA DOTT.SSA FANTONI BEATRICE E DEL DOTT. LODOVICHI ANDREA & C. S.N.C.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	349/2016	18-set-18
C133B	BMB PHARMAMED SRL	PISA OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	342/2016	11-set-18
C100A	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	290/2016	29-lug-18
C666	MEDISER S.R.L.	FORNACETTE DI CALCINAIA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	142/2016	10-apr-18
C75B	LABORATORI BALDACCI S.P.A.	PISA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	119/2016	21-mar-18
C337A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	PORDENONE	PN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	89/2016	12-mar-18
C720	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	167/2017	29-apr-19
C111A	PASQUALI SRL	PRATO	PO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	166/216	27-apr-18
C393A	COFARDIS S.P.A.	PRATO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	162/2016	25-apr-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C14B	AGRIFARMA SRL	PARMA	PR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	219/2017	07-giu-19
C168B	ZOOTECNICA GROUP SPA	FIDENZA	PR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	77/2017	26-feb-19
C971A	FARMACIA SAN MARTINO S.A.S. DI BUSTAFFA DR.STEFANO & C.	PARMA	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	44/2017	08-feb-19
C135	C.D.F. CENTRO DISTRIBUZIONE DEL FARMACO S.P.A.	PARMA	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	417/2016	29-nov-18
C650A	FARMACIA CHITI DI CHITI ROMANA	QUARRATA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	367/2017	26-ott-19
C936	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	57/2017	28-feb-19
C672A	MEDICAL S.R.L.	PISTOIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	468/2016	21-dic-18
C03B	FAR.COM. SPA	PISTOIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	114/2016	03-apr-18
C673A	EUROFARM S.R.L.	PISTOIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	404/2015	25-ott-17
C180B	ANTICA FARMACIA PERONI DELLA DR.SSA MARIA CLEMENTINA COLANGELO BERDINI	PESARO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	351/2017	18-set-19
C714A	FARMACIA LAVANNA-ROSATI S.N.C.	MACERATA FELTRIA	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	252/2017	19-giu-19
C963A	FARMACIA SALUS DI MICHELE SANCHIONI & C. S.A.S.	PIOBBICO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	53/2017	22-feb-19
C66B	ASPES SPA	PESARO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	39/2017	01-feb-19
C880A	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	202/2016	29-mag-18
C540A	FARMACIA SALUS DI SANCHIONI MICHELE & C. S.A.S.	FOSSOMBRONE	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	185/2016	28-mag-18
C800A	FARMACIA SALUS DI SANCHIONI MICHELE & C. S.A.S.	BORGO PACE	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	478/2015	17-dic-17
C212B	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.	PAVIA	PV	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	342/2017	30-set-19
C407A	PHARMADAY S.R.L.	COPIANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	291/2017	30-lug-19
C471A	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	164/2017	06-mag-19
C167B	FERLITOPHARMA S.R.L.	SIZIANO	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	69/2017	14-feb-19
C600A	FARMACIA MORONI DI DR. R. SPALLA	VIGEVANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	482/2016	16-dic-18
C665A	TWOTREES S.R.L.	TORRE D'ISOLA	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	408/2016	31-ott-18
C431A	FARMACEUTICA LODIGIANA S.R.L.	COPIANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	360/2016	05-ott-18
C879A	SO.GE.A. FARMA S.R.L.	VIGEVANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	239/2016	29-giu-18
C929A	CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.	STRADELLA	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	137/2016	04-apr-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C994	ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	POTENZA	PZ	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	268/2016	04-lug-18
C856A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	TITO SCALO	PZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	148/2016	06-apr-18
C847A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FAENZA	RA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	244/2017	14-lug-19
C932A	KRONOSAN S.R.L.	COTIGNOLA	RA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	105/2017	12-mar-19
C158A	RAVENNA FARMACIE S.R.L.	RAVENNA	RA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	469/2016	21-dic-18
C222A	VETERINARIA FAENTINA S.R.L.	FAENZA	RA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	201/2016	15-mag-18
C51B	FARMACEUTICI TRIPODI PASQUALE EREDI	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	314/2016	18-lug-18
C846A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	96/2016	30-mar-18
C227	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	REGGIO EMILIA	RE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	339/2017	30-set-19
C723	ACME S.R.L.	CAVRIAGO	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	445/2016	17-dic-18
C469A	VETEFAR S.R.L.	REGGIO EMILIA	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	339/2016	20-set-18
C144B	APPLEFARM SRL	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	35/2017	05-feb-19
C119	CO.FARM. S.R.L.	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	284/2016	08-lug-18
C184	D.M. BARONE S.P.A.	MODICA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	84/2016	05-mar-18
C74B	PHARMANAC SRL	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	73/2016	23-feb-18
C802A	GRAMMA FARMACEUTICI S.R.L.	FIANO ROMANO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	333/2017	24-set-19
C217	FARMACEUTICI DONATI DI DOMENICO DONATI E C. S.N.C.	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	326/2017	19-set-19
C160B	ANTARES SRL	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	334/2017	13-set-19
C31B	FARMACIA SANTA MARIA DI SOFI MARIA EMILIA	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	298/2017	06-set-19
C977A	FARMACIA SAN GIORDANO SNC DEL DOTT. ANTONIO AMALFITANO &C.	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	296/2017	31-ago-19
C47B	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	MONTEROTONDO	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	297/2017	31-ago-19
C292A	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.P.A.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	313/2017	12-ago-19
C999A	FARMACIA ZIACO MARIA PIA	POMEZIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	263/2017	28-lug-19
C179B	FARMACIA PALOMBO DOTT. VINCENZO	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	266/2017	04-lug-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C17B	FARMACIA PINETA SACCHETTI DI E. MURINO FIGLIO SNC	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	253/2017	30-giu-19
C886A	FARMACIA PRIMAVERA DEL DR. DE LONGIS FRANCESCO	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	222/2017	14-giu-19
C199B	FARVIMA MEDICINALI SPA	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	214/2017	28-mag-19
C197B	FARMA - C DISTRIBUZIONE SRL	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	221/2017	21-mag-19
C108B	LOMA SRL	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	201/2017	21-mag-19
C135A	TRA.SER. S.R.L.	ROMA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	165/2017	20-mag-19
C424A	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	195/2017	11-mag-19
C187B	FARMACIE MARCONI SAS DI MARCONI MARIA PIA	MARINO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	155/2017	19-apr-19
C857A	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SANTA PALOMBA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	104/2017	14-apr-19
C154B	BEONCARE SRL	POMEZIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	107/2017	27-mar-19
C180A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	62/2017	28-feb-19
C182A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	50/2017	28-feb-19
C803A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	63/2017	28-feb-19
C163B	FARMACIA DEL DOTTOR ENNIO PONZI SAS	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	86/2017	26-feb-19
C165B	LAZIALE DISTRIBUZIONE SPA	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	43/2017	08-feb-19
C930A	CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.	MONTEROTONDO SCALO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	501/2016	30-dic-18
C779	MIRAPHARMA S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	483/2016	18-dic-18
C373A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	434/2016	14-dic-18
C735A	TREGENA S.R.L.	FORMELLO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	464/2016	30-nov-18
C790A	FARMACIA PALOMBO DOTT. GIOVANNI	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	410/2016	10-nov-18
C461A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	415/2016	09-nov-18
C147B	AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA - FARMACAP	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	426/2016	06-nov-18
C731A	SANIFARMA FARMACEUTICI S.R.L.	ROMA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	391/2016	29-ott-18
C912A	CHEBIOS S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	390/2016	19-ott-18
C529A	FARZEDI S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	281/2016	02-ago-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C123B	XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALY SPA	COLLEFERRO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	274/2016	29-lug-18
C535A	VALEDO S.R.L. UNIPERSONALE	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	222/2016	30-giu-18
C126B	COPAG SPA	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	296/2016	27-giu-18
C808A	CONSORZIO AC2 FARMA	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	271/2016	21-giu-18
C110B	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA	FORMELLO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	209/2016	24-mag-18
C413A	FELPHARMA S.R.L.	FORMELLO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	188/2016	12-mag-18
C838A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	131/2016	30-mar-18
C853A	FARMACIA LOPRIORE EREDI DOTT. G. SERVINO DELLE DOTT.SSE MARIA ROSARIA E MARIA GRAZIA SERVINO S.N.C.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	81/2016	24-mar-18
C97B	FARMACIA MARCHETTI DR. MARIO	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	136/2016	24-mar-18
C547A	FIEGE LOGISTICS ITALIA S.P.A.	COLLEFERRO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	517/2015	09-gen-18
C781A	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	FORMELLO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	500/2015	13-dic-17
C560A	DEMAS S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	429/2015	28-nov-17
C34B	FARMACIA DOTT.SSA LA DONNA ANGELA	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	452/2015	17-nov-17
C54B	FARMACIA IGEA SNC DI INGRIA MARIA CATENA E LUPOI CHIARA	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	437/2015	15-nov-17
C552A	CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	401/2015	06-nov-17
C42B	SO.FORMA.MORRA SPA	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	433/2015	26-ott-17
C56B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	404/2015	20-ott-17
C869A	LOGIFARMA S.R.L.	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	408/2015	18-ott-17
C943A	FARMACIA BAROCCI DI BAROCCI MATTEO GIUSEPPE & C. S.A.S.	SANT'AGATA FELTRIA	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	318/2016	21-dic-18
C867A	FARMACIA RAGANATO DEL DR. DANIELE RAGANATO & C. S.A.S.	NOVAFELTRIA	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	214/2016	02-giu-18
C826A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BORSEA	RO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	245/2017	14-lug-19
C121B	FARMA VET. CENTRO SALUTE ANIMALE SRL	OCCHIOBELLO	RO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	252/2016	26-giu-18
C100B	FARMACIA SANT'ANNA DI GIORDANO CLAUDIA & C. SNC	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	284/2017	20-lug-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C729A	FARMACIA DOTT.SSA BIANCA CIOFFI	ROCCAPIEMONTE	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	311/2017	06-lug-19
C215	FARMACEUTICI ARISTIDE TONACCI S.R.L.	SALERNO	SA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	246/2017	15-giu-19
C740A	PELLEGRINO ELISABETTA	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	159/2017	12-mag-19
C182B	PARAFARM SRL	CAVA DE TIRRENI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	128/2017	09-apr-19
C169B	DIDOFARM SRL	CAVE DE' TIRRENI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	79/2017	26-feb-19
C989	V.I.M. SRL	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	433/2016	14-dic-18
C113A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	303/2016	14-lug-18
C845A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	98/2016	30-mar-18
C88B	COSTABILE DOTT. ANTONIO	PONTECAGNANO - FAIANO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	75/2016	03-mar-18
C870	RUOPPOLO FARMACEUTICI S.R.L.	SALERNO	SA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	18/2016	24-gen-18
C967A	V.I.M. S.R.L.	SIENA	SI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	97/2017	30-mar-19
C379A	ZOOAGRICOLI SAS DI DOTT.SSA LAURA ZANI E & C.	SIENA	SI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	471/2016	04-gen-19
C53A	FAGGI FARMA S.R.L.	CAIOLO	SO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	182/2016	24-mag-18
C212	FARMACEUTICA VALTELLINESE S.R.L.	SONDRIO	SO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	379/2015	03-ott-17
C508A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	411/2016	09-nov-18
C958A	RICCOBONO S.P.A.	SIRACUSA	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	40/2017	02-feb-19
C908A	FARMACIA FORMICA MAGRO FRANCESCA	MELILLI-CITTA' GIARDINO	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	344/2016	11-set-18
C58B	MEDERYS DI MARCO MAGRO	CITTA' GIARDINO	SR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	463/2015	17-nov-17
C667A	UNIFARM SARDEGNA SPA	SASSARI	SS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	370/2016	03-ott-18
C332A	EUROVET A. G. S.R.L.	SASSARI	SS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	352/2016	01-set-18
C958	MEDICAL-ZOO DI PIREDDA DOTT. M. ROSA	OZIERI	SS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	184/2016	20-mag-18
C158	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (S.S. Sassari-Fertilia Km. 2)	SS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	394/2015	31-ott-17
C939	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (Z.I. Predda Niedda Sud)	SS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	378/2015	03-ott-17
C193B	FL GROUP SRL	VADO LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	228/2017	11-giu-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C898A	ALL PHARMA S.R.L.	FINALE LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	75/2017	13-feb-19
C61B	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	VADO LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	464/2015	17-nov-17
C862A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MARTINA FRANCA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	60/2017	28-feb-19
C134B	FARMACIA MARSELLA DEL DOTTOR FABIO E C. SAS	UGGIANO MONTEFUSCO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	343/2016	11-set-18
C203A	CO.TA.FAR.TI. SOC. COOP.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	292/2016	10-lug-18
C15B	FARMACIA DI COLANGELO GIANLUCA	CASTELLANETA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	208/2016	15-mag-18
C101B	CARBONARA FRANCESCA ROMANA	LATERZA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	160/2016	25-apr-18
C189A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	S.NICOLO' A TORDINO	TE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	61/2017	28-feb-19
C378A	VETERINARIA TRIDENTINA S.R.L.	TRENTO	TN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	67/2017	27-feb-19
C498	UNIFARM S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	218/2016	17-giu-18
C704A	DI FONSO FRANCESCA	TRENTO	TN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	502/2015	09-dic-17
C743A	FARMACIA REGINA DELLA PACE	PONT CANAVESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	301/2017	11-set-19
C733A	FARMACIA LESNA DI BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO ANTONIO	GRUGLIASCO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	272/2017	28-lug-19
C721A	FARMACIA GERMAGNANO S.N.C. DI RIVOTTI E TAMADDON	COASSOLO TORINESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	140/2017	02-apr-19
C992A	FARMACIA PORTA NUOVA DI SALVADEO ANTONELLA	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	85/2017	31-mar-19
C875	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	55/2017	28-feb-19
C44B	AZIENDA SPECIALE SAN GIUSEPPE	ORBASSANO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	462/2016	31-dic-18
C409A	V.I.M. SRL	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	437/2016	14-dic-18
C484A	PUNTO PHARMA S.R.L.	RIVOLI	TO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	449/2016	19-nov-18
C913A	UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO S.R.L.	MONCALIERI	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	387/2016	05-ott-18
C04A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	RIVOLI	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	259/2016	11-lug-18
C703	FAGIT S.P.A.	BORGARO TORINESE	TO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	140/2016	04-apr-18
C505	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANEZZA	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	30/2016	27-feb-18
C601A	FARMACIA GUARINO DI GUARINO PATRIZIA	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	24/2016	13-feb-18
C79B	FARMACIE COMUNALI TORINO SPA	BEINASCO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	33/2016	08-feb-18
C173B	FARMACIA PELLEGRINO ANTONIO	ALCAMO	TP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	191/2017	09-mag-19
C685A	D.M. BARONE S.P.A.	CALATAFIMI SEGESTA	TP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	455/2016	03-dic-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C886	EFFE VETERINARIA S.R.L.	ORVIETO	TR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	232/2017	06-giu-19
C832A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ORVIETO	TR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	97/2016	30-mar-18
C376A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	66/2017	28-feb-19
C964A	FARMACIA DR. MONTI ALL'AQUILA REALE DI ELENA E ALESSANDRO CARLI S.N.C.	CASTELFRANCO VENETO	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	70/2017	01-mar-19
C806	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	48/2017	28-feb-19
C330A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	PAESE	TV	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	456/2016	19-dic-18
C722A	FARMACIE PIU' S.A.S. DEI DOTTORI CARLO E NICOLA GIACOMELLI	MASER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	138/2016	31-mar-18
C85B	C&N FARMACEUTICI SRL	DOSSON DI CASIER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	64/2016	23-feb-18
C779A	FARMACISTI PIU' RINALDI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	318/2017	30-set-19
C317A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	257/2016	11-lug-18
C338A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	REANA DEL ROJALE	UD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	67/2016	12-mar-18
C505A	FARMACIA DI CRENNA DEI DOTT. DANIELA E MARCO DI NATALE S.N.C.	GALLARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	335/2017	26-set-19
C140B	FEDERFAMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA SPA	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	316/2017	02-ago-19
C311	LA FARMACEUTICA S.P.A.	CASTRONNO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	229/2017	23-giu-19
C551A	FARMACIA DOTT. GABRIELE MOZZARELLI	MORNAGO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	188/2017	08-mag-19
C984A	FARMAVOX S.R.L.	BUSTO ARSIZIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	108/2017	27-mar-19
C590A	FARMACIA GAGLIARDELLI DEL DOTT. ROBERTO SARTORI & C. S.N.C.	VARESE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	396/2016	27-ott-18
C904A	FARMACIA DEL SEPRIO DI GRAZIANI DR. CINZIA & C. S.A.S.	CAIRATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	353/2016	18-set-18
C612A	FARMACIA GALBIATI DI DOTT. MARIO FANTONI & C. S.A.S.	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	288/2016	30-lug-18
C101A	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	169/2016	27-apr-18
C298A	B B FARMA S.R.L.	SAMARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	91/2016	25-mar-18
C403A	NEOLOGISTICA S.R.L.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	116/2016	20-mar-18
C572A	FARMACIA MOSCA DI DOTT. ERICA MOSCA	SAMARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	487/2015	21-dic-17
C65B	PHARMADAY SRL	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	482/2015	06-dic-17
C561A	FARMACIA BEATA GIULIANA DI DR. ENRICO BONIZZONI	BUSTO ARSIZIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	431/2015	28-nov-17

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C549A	FARMACIA MOSCA DI DOTT.SSA VIVIANA CHIESA E C. S.A.S.	SOMMA LOMBARDO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	419/2015	06-nov-17
C501A	FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT. A. GIULIANO	STRESA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	372/2017	02-ott-19
C691A	FARMACIA DETOMASI DI TERESA DETOMASI & C. S.N.C.	OMEGNA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	37/2017	27-feb-19
C835A	FARMACIA CERRA S.A.S. DI CERRA DOTT.SSA LAURA	BORGOSESIA	VC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	149/2016	22-apr-18
C738A	FARMACIA CENTRALE DOTT. LIVIO PINZERATO	DOLO	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	153/2017	30-apr-19
C526A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	SCORZE'	VE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	126/2017	09-apr-19
C692A	FARMACIA AL PELLEGRINO DI DOTT. GABRIELE MANTOAN	VENEZIA	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	504/2016	13-gen-19
C881A	FARMACIA ZOTTI S.N.C. DI BARUFFALDI L. E A.	PIANIGA	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	275/2016	13-lug-18
C302A	IPERSANFARMA S.R.L.	SAN DONA' DI PIAVE	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	44/2016	08-feb-18
C209B	MITI SPA	PIOVENE ROCCHETTE	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	370/2017	01-ott-19
C124B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	BOLZANO VICENTINO	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	280/2016	30-giu-18
C38B	ANTICA FARMACIA BOLDRIN SAS DI BOLDRIN DR. ALESSANDRO & C.	BARBARANO VICENTINO	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	12/2016	12-gen-18
C438A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOGAROLE ROCCA	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	190/2017	28-mag-19
C102	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	47/2017	28-feb-19
C952A	BOMI ITALIA S.P.A.	NOGAROLE ROCCA	VR	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	15/2017	19-gen-19
C136B	VERONAVET SPA	COLOGNA VENETA	VR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	366/2016	15-set-18
C834A	FARMACIA GIOVANNI XXIII DI TINAZZI DR. OSVALDO	S. GIOVANNI LUPATOTO	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	210/2016	23-mag-18
C806A	FARMACIE BASSETTO DI VEROMNELLA E ZIMELLA DEI DOTTORI MATTEO BASSETTO E MARIA CONCETTA RAUCO S.N.C.	VERONELLA	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	152/2016	17-apr-18
C201	FARLA SOC. COOP.	VITERBO	VT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	374/2016	17-ott-18
C995A	FARMACIA CENTRALE DEL DOTT. MONTELEONE ADRIANO	SAN CALOGERO	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	177/2017	7-mag-19
C863A	D.P. FARMA S.R.L.	RICADI	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	69/2016	28-feb-18

ALLEGATO *D*

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 settembre 2017)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C81B	AZIENDA TERAPEUTICA ITALIANA A.T.I. SRL	OZZANO DELL'EMILIA (BO)	BO	51/2016	09-feb-18
C951A	SEBIA ITALIA S.R.L.	BAGNO A RIPOLI	FI	4/2017	15-gen-19
C491A	MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A.	BAGNO A RIPOLI	FI	182/2017	31-mag-19
C88A	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FIRENZE	FI	397/2015	15-ott-17
C607A	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	FIRENZE	FI	32/2016	26-gen-18
C176B	FARTO SRL	FIRENZE	FI	102/2017	13-mar-19
C274A	A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L.	FIRENZE	FI	109/2017	23-mar-19
C239A	ALMUS S.R.L.	LAVAGNA	GE	497/2016	14-dic-18
C107A	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G. LORENZINI S.P.A.	APRILIA	LT	1/2017	18-gen-19
C991	PFIZER ITALIA S.R.L.	LATINA	LT	322/2016	31-lug-18
C84A	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	MONZA	MB	405/2016	18-ott-18
C456A	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	MONZA	MB	281/2017	16-lug-19
C965A	P.H. FARMACEUTICI S.R.L.	MONZA	MB	289/2017	18-lug-19
C248A	JANSSEN - CILAG S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	331/2017	14-set-19
C67A	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	421/2015	26-ott-17
C57B	SIEMENS HEALTHCARE SRL	MILANO	MI	451/2015	08-nov-17
C67B	AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	485/2015	01-dic-17
C397A	PENSA PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	447/2015	06-dic-17
C368A	G.R. FARMA SRL	MILANO	MI	13/2016	12-gen-18
C362A	TEVA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	40/2016	11-feb-18

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C518A	SUN PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	8/2016	12-feb-18
C606A	ESTEVE S.P.A.	MILANO	MI	27/2016	20-feb-18
C82A	ECUPHAR ITALIA SRL	MILANO	MI	60/2016	21-feb-18
C764A	SHIRE ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	71/2016	06-mar-18
C391A	B.BRAUN MILANO S.P.A.	MILANO	MI	128/2016	29-mar-18
C698A	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	154/2016	13-apr-18
C105B	KYOWA KIRIN SRL	MILANO	MI	181/2016	04-mag-18
C162A	AFOM DIPENDENZE S.R.L.	MILANO	MI	195/2016	12-mag-18
C97A	ALMIRALL S.P.A.	MILANO	MI	194/2016	15-mag-18
C90A	CRINOS S.P.A.	MILANO	MI	176/2016	18-mag-18
C238A	RANBAXY ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	243/2016	14-giu-18
C887A	VIRBAC S.R.L.	MILANO	MI	234/2016	15-giu-18
C534A	BAYER S.P.A.	MILANO	MI	278/2016	22-giu-18
C348A	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	MILANO	MI	279/2016	22-giu-18
C346A	MYLAN S.P.A.	MILANO	MI	304/2016	06-lug-18
C883A	ECUPHARMA S.R.L.	MILANO	MI	267/2016	13-lug-18
C68B	INDIVIOR ITALIA SPA	MILANO	MI	321/2016	20-lug-18
C218A	UCB PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	379/2016	25-set-18
C452A	DOC GENERICI S.R.L.	MILANO	MI	365/2016	01-ott-18
C924A	SANOFI S.P.A.	MILANO	MI	421/2016	04-nov-18

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C749A	FARMA 1000 S.R.L.	MILANO	MI	494/2016	12-dic-18
C591A	GEKOFAR S.R.L.	MILANO	MI	493/2016	19-dic-18
C738	MERIAL ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	447/2016	31-dic-18
C739A	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	MILANO	MI	22/2017	11-feb-19
C179A	LABORATORI ALTER S.R.L.	MILANO	MI	71/2017	02-mar-19
C416A	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	100/2017	06-mar-19
C91A	EG S.P.A.	MILANO	MI	210/2017	19-mag-19
C84B	CALIER ITALIA SRL	MILANO	MI	312/2017	08-ago-19
C38A	FARMAKA S.R.L.	MILANO	MI	344/2017	13-set-19
C303A	MEDA PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	358/2017	27-set-19
C385A	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	373/2017	02-ott-19
C174B	ARISTO PHARMA ITALY SRL	ROZZANO	MI	337/2017	11-set-19
C592A	MSD ANIMAL HEALTH S.R.L.	SEGRATE	MI	410/2015	18-ott-17
C313A	LGC STANDARDS S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	234/2017	18-giu-19
C902A	SKILLS IN HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	VIMERCATE	MI	261/2017	14-lug-19
C250A	HOSPIRA ITALIA S.R.L.	NAPOLI	NA	14/2016	14-gen-18
C22B	GMM FARMA SRL	NOLA	NA	255/2017	26-giu-19
C41B	NEW PHARMASHOP SRL	NOLA	NA	336/2017	21-set-19
C430A	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	ABANO TERME	PD	291/2016	04-lug-18
C401A	EPIFARMA S.R.L.	EPISCOPIA	PZ	280/2017	12-lug-19

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C953A	WELCOME PHARMA S.P.A.	POMEZIA	RM	122/2016	28-mar-18
C237A	BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	POMEZIA	RM	156/2016	13-apr-18
C161B	SO.SE.PHARM SRL	POMEZIA	RM	251/2017	02-lug-19
C266A	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	ROMA	RM	407/2015	18-ott-17
C40A	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	ROMA	RM	35/2016	08-feb-18
C593A	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	ROMA	RM	53/2016	14-feb-18
C44A	POLIFARMA S.P.A.	ROMA	RM	203/2016	15-mag-18
C944A	BGP PRODUCTS S.R.L.	ROMA	RM	335/2016	31-ago-18
C720A	CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	347/2016	18-set-18
C983A	TAKEDA ITALIA S.P.A.	ROMA	RM	481/2016	06-dic-18
C493A	CONSORZIO MEDEXPORT ITALIA	ROMA	RM	178/2017	08-mag-19
C304A	ABBOTT S.R.L.	ROMA	RM	265/2017	30-giu-19
C661A	MAX FARMA S.R.L.	CASTEL SAN GIORGIO	SA	330/2016	02-ago-18
C156B	ABC PARMACEUTICI SPA	TORINO	TO	495/2016	12-dic-18
C909A	DECHRA VETERINARY PRODUCTS S.R.L.	TORINO	TO	14/2017	24-gen-19
C108A	SANDOZ S.P.A.	ORIGGIO	VA	218/2017	25-mag-19
C663	NOVARTIS FARMA S.P.A.	ORIGGIO	VA	270/2017	19-lug-19
C108A	SANDOZ S.P.A.	ORIGGIO	VA	457/2015	12-nov-17
C370A	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	SARONNO	VA	151/2017	06-apr-19
C51A	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	VERONA	VR	151/2016	03-apr-18

ALLEGATO *E*

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 settembre 2017)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L134	EUREKA S.R.L. - LAB DIVISION	CHIARAVALLE	AN	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	44/2015	09-set-18
L16	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	11/2017	14-giu-18
L195	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	IMPIEGO	PSEUDOEFEDRINA	38/2016	29-lug-19
L194	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	NEMBRO	BG	IMPIEGO	PSEUDOEFEDRINA	39/2016	29-lug-19
L3	KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS ITALIA S.P.A.	MOZZO	BG	TRASFORMAZIONE - IMPORTAZIONE	PIPERONALE	33/2015	15-giu-18
L94	S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	19/2015	31-mar-18
L115	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASALECCHIO DI RENO	BO	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	15/2017	18-feb-19
L90	ENDURA S.P.A.	RAVENNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-FABBRICAZIONE-PRODUZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	60/2017	23-set-20
L89	ENDURA S.P.A.	BOLOGNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	61/2017	23-set-20
L185	FAGRON ITALIA S.R.L.	GRANAROLO D'EMILIA	BO	DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	5/2015	22-gen-18
L128	FATRO S.P.A.	OZZANO EMILIA	BO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	NOREFEDRINA	6/2015	04-feb-18
L176	TECNESSENZE S.R.L.	CA' DE FABBRI-MINERBIO	BO	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	29/2017	06-apr-20
L178	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CANOSA DI PUGLIA	BT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	48/2017	14-lug-20
L172	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA (Via Pozzillo Capannone 7)	BT	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	37/2016	17-lug-19

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L124	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA (Via Pozzillo Capannone 2)	BT	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA	50/2017	19-lug-20
L83	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA,	52/2017	02-ago-20
L39	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SAN MASSIMO	CB	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	23/2017	22-feb-19
L38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14/2017	11-lug-19
L74	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO	CN	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA,	29/2015	31-mag-18
L81	DMS FARMACEUTICI S.P.A.	TAVERNERIO	CO	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	12/2015	23-feb-18
L121	FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI S.R.L.	MOZZATE	CO	COMMERCIO-IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	SAFROLO 1-FENIL-2-PROPANONE	14/2016	09-mar-19
L116	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ACIDO LISERGICO	3/2016	11-gen-19
L152	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	13/2017	12-feb-18
L175	L.R. COMPOSIZIONI PROFUMANTI S.P.A.	BELPASSO	CT	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	48/2016	08-dic-19
L201	L.R.FLAVOURS & FRAGRANCES INDUSTRIES SPA	BELPASSO	CT	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	45/2017	19-giu-20
L123	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LAMEZIA TERME	CZ	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	31/2017	11-apr-20
L109	ENRICO GIOTTI S.P.A.	SCANDICCI	FI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	52/2015	11-ott-18
L192	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - COMMERCIO	EFEDRINA PSEUDOFEDRINA	8/2016	20-gen-19

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L6	SOC. THOMAS & C.DI D'AMICO CLAUDIO E DE FELICE LUCIANO S.N.C.	IMPERIA	IM	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE , SAFROLO	14/2015	12-mar-18
L164	OLON S.P.A.	MULAZZANO	LO	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	63/2015	13-dic-18
L107	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	25/2017	15-mar-20
L182	FARLA SOCIETA' COOPERATIVA	BORGO S. MICHELE	LT	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	36/2014	09-ott-17
L150	JANSSEN CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	4/2015	20-gen-18
L184	PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.	APRILIA	LT	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	47/2014	04-dic-17
L191	AROMATA GROUP SRL	CONCOREZZO	MB	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - COMMERCIO	PIPERONALE	7/2016	18-gen-19
L189	BASF ITALIA S.P.A.	CESANO MADERNO	MB	COMMERCIO - INTERMEDIAZIONE	PSEUDOEFEDRINA - EFEDRINA	34/2015	15-giu-18
L197	CORDEN PHARMA SPA	CAPONAGO	MB	TRASFORMAZIONE IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA	51/2017	16-nov-19
L163	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MB	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-ANALISI DI LABORATORIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	53/2017	07-apr-19
L188	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-COMMERCIO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	18/2016	26-apr-18
L187	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-COMMERCIO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	23/2015	26-apr-18
L179	AROMATAGROUP S.R.L.	BRESSO	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	49/2017	14-lug-20

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L136	BAIOCCO S.R.L.	CONCOREZZO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	40/2015	27-lug-18
L196	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - COMMERCIO - DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	40/2016	27-lug-19
L62	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	32/2017	11-apr-20
L108	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	68/2017	04-giu-18
L91	ECSA ITALIA S.R.L.	DESIO	MI	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	57/2017	08-set-20
L145	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	IMMAGAZZINAMENTO, CONTROLLO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	46/2017	06-lug-20
L141	EUTICALS S.P.A.	QUINTO DE' STAMPI DI ROZZANO	MI	FABBRICAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	63/2017	08-feb-19
L149	F.I.A.S. FABBRICA ITALIANA AROMI SPECIALI S.R.L.	VANZAGO	MI	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	43/2015	06-dic-17
L 2	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - COMMERCIO	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA, NOREFEDRINA	13/2016	09-mar-19
L159	FLAVOURLAND S.R.L.	PERO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	PIPERONALE	22/2015	26-apr-18
L97	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO- TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	32/2016	23-nov-17
L117	GRC PARFUM S.P.A.	SETTIMO MILANESE	MI	COMMERCIO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	6/2016	18-gen-19

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L64	HOSPIRA S.P.A.	LISCATE	MI	TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA	38/2017	07-mar-19
L13	INDUSTRIE CHIMICHE MULLER & KOSTER S.P.A.	LISCATE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-IMPIEGO	PIPERONALE	65/2015	17-dic-18
L85	LGC STANDARDS S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	INTERMEDIAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	54/2017	04-set-20
L21	L'ITALIANA AROMI S.R.L.	CARATE BRIANZA	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	PIPERONALE , SAFROLO	26/2015	04-mag-18
L99	METROZ ESSENCES S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	TRASFORMAZIONE-USO SCIENTIFICO	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	43/2014	07-dic-17
L130	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	2/2017	23-set-18
L31	MOELLHAUSEN S.P.A.	CAMBIAGO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	PIPERONALE	42/2015	25-lug-18
L166	OLON S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, 1-FENIL 2-PROPANONE	46/2016	01-nov-19
L132	OLON S.P.A.	RODANO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-PRODUZIONE	ACIDO LISERGICO, 1-FENIL 2-PROPANONE, ERGOTAMINA	44/2017	06-lug-20
L158	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-CONFEZIONAMENTO-COMMERCIO-FABBRICAZIONE-USO DI STANDARD	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	28/2015	12-mag-18
L34	SACMAR S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	64/2015	14-dic-18

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L173	SIGMA ALDRICH S.R.L.	MILANO	MI	INTERMEDIAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENEDIOSSIFENILPROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOTAMINA, ERGOMETRINA, ACIDO LISERGICO	1/2017	08-gen-20
L15	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	COMMERCIO	SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA, PIPERONALE, ACIDO LISERGICO, 3,4-METILENODIOSSIFENILPROPAN-2-ONE, ISOSAFROLO, 1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRENILICO	34/2016	15-giu-18
L161	NEOTRON S.P.A.	MODENA	MO	ANALISI DI LABORATORIO	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	45/2015	23-set-18
L177	CREASENS S.R.L.	GATTICO	NO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE	43/2017	06-lug-20
L157	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	ANALISI DI LABORATORIO	SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA, PIPERONALE, ACIDO LISERGICO, 3,4-METILENODIOSSIFENILPROPAN-2-ONE, ISOSAFROLO, 1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRENILICO	21/2015	08-mar-18
L153	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PALERMO	PA	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	9/2017	13-feb-18
L12	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO-MANIPOLAZIONE-RICONFEZIONAMENTO-RIETICHETTATURA-PRODUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	46/2015	23-set-18
L204	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.	PIACENZA	PC	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	66/2017	30-set-20
L143	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-IMPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA	36/2017	19-mag-20

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L71	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	30/2017	11-apr-20
L76	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO (Via Petrarca)	PO	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	59/2017	20-nov-18
L140	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO (Via Leopardi)	PO	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	58/2017	07-apr-19
L190	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA	PR	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	38/2015	09-lug-18
L45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	8/2017	09-gen-19
L180	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	55/2017	04-set-20
L203	FARCOPA DISTRIBUZIONE S.R.L.	PAVIA	PV	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	65/2017	30-set-20
L67	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L.	MEDE	PV	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-ESPORTAZIONE	EFEDRINA, ERGOTAMINA	19/2016	09-apr-19
L165	OLON S.P.A.	DORNO	PV	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIO, IMMAGAZZINAMENTO, ESPORTAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	62/2015	13-dic-18
L103	P.A. AROMATICS FLAVORS S.R.L.	CARBONARA AL TICINO	PV	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	46/2014	14-dic-17
L198	SAVIO INDUSTRIAL SRL	PAVIA	PV	IMPORTAZIONE USO ANALITICO	PSEUDOEFEDRINA	26/2017	15-mar-20
L42	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA (V. Morozzo Della Rocca)	RM	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	16/2017	09-gen-19
L49	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA (Via Tiburtina)	RM	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	33/2017	11-apr-20
L135	IRBM SCIENCE PARK SPA	POMEZIA	RM	TRASFORMAZIONE	PSEUDOEFEDRINA	27/2016	01-mag-19
L144	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L.	POMEZIA	RM	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO - ANALISI	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	47/2015	23-set-18

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L 4	VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	PENNABILLI	RN	COMMERCIO-PRODUZIONE-TRASFORMAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	5/2017	04-feb-20
L101	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	IMPORTAZIONE-IMPIEGO	ERGOMETRINA, EFEDRINA	47/2017	19-giu-18
L200	EUROFINS BIOLAB SRL	POGGIBONSI	SI	IMMAGAZZINAMENTO, CONTROLLO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO(CIS+TRANS), 3,4-METILENEDIOSSIFENILPROPANO-2-ONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFREDINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	42/2017	31-mag-20
L 9	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	62/2017	23-set-20
L167	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (S.S. SASSARI FERTILIA KM.2)	SS	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	55/2015	31-ott-18
L57	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (Z.I.PREDDA NIEDDA SUD STR.26)	SS	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	9/2016	01-feb-19
L183	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MARTINA FRANCA	TA	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	67/2017	19-ott-20
L48	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	S.NICOLO' A TORDINO	TE	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	21/2017	19-gen-18
L8	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	IMPIEGO, IMPORTAZIONE, PRODUZIONE MEDICINALI	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	34/2017	08-mag-18
L193	ABC FARMACEUTICI SPA	IVREA	TO	DISTRIBUZIONE IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	36/2016	11-lug-19
L142	AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L.	PIANEZZA	TO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA	17/2016	21-mar-19
L40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TORINO	TO	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	6/2017	09-dic-18

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L133	OLON S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	PRODUZIONE-IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	ACIDO LISERGICO, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	37/2017	09-mag-20
L127	VEGETAL PROGRESS S.R.L.	DEVESI DI CIRIE'	TO	PRODUZIONE	PIPERONALE	15/2015	22-mar-18
L112	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	10/2017	27-lug-18
L155	CHELAB S.R.L.	RESANA	TV	IMPORTAZIONE-ANALISI-IMMAGAZZINAMENTO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	25/2016	14-apr-19
L11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	24/2017	10-giu-18
L32	DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	MERETO DI TOMBA	UD	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	54/2015	08-nov-18
L199	ACTYGEA SRL	GERANZANO	VA	TRASFORMAZIONE FABBRICAZIONE USO ANALITICO	ACIDO LISERGICO, 1-FENIL-2-PROPANONE, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	64/2017	24-set-20
L60	AXIA FOOD S.R.L.	SARONNO	VA	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-COMMERCIO	PIPERONALE	11/2015	19-feb-18
L171	CHORISIS S.R.L.	GERENZANO	VA	TRASFORMAZIONE-PRODUZIONE-COMMERCIO-IMMAGAZZINAMENTO-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE-FABBRICAZIONE-DISTRIBUZIONE	PIPERONALE, 1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO LISERGICO	33/2016	19-ott-17
L51	SIR INDUSTRIALE S.P.A.	CASTELSEPRIO	VA	FABBRICAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO, ESPORTAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE	35/2017	03-mar-18
L65	MONICO S.P.A.	VENEZIA-MESTRE	VE	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA	1/2015	17-gen-18
L36	F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	VI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	PSEUDOEFEDRINA EFEDRINA	49/2015	23-set-18
L170	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	SANDRIGO	VI	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	26/2016	02-mag-19
L70	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	18/2017	15-feb-18
L181	FARLA SOCIETA' COOPERATIVA	VITERBO	VT	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	35/2014	09-ott-17

17A07358

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 settembre 2017.

Approvazione dell'Accordo 6 settembre 2017, di rinnovo della delega all'American Bureau of Shipping dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che ha sostituito alcune delle disposizioni della direttiva 94/57/CE come emendata, secondo la tavola di corrispondenza contenuta nell'allegato II del regolamento stesso;

Vista l'istanza presentata in data 24 marzo 2017 dall'American Bureau of Shipping, intesa ad ottenere la delega dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso;

Considerato che l'American Bureau of Shipping è un organismo riconosciuto a norma del citato regolamento (CE) n. 391/2009, come risulta dall'Elenco degli organismi riconosciuti (2015/C 162/06), pubblicato nella GUCE C162/5 del 19 maggio 2015;

Considerato che la documentazione pervenuta dall'American Bureau of Shipping a supporto dell'istanza del 24 marzo 2017 è stata ritenuta soddisfacente e rispondente a quanto prescritto dall'art. 8 (Modalità e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento) del citato decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Vista la nota prot. 12364/RIN del 6 settembre 2017 con la quale il direttore generale della Direzione per i rifiuti e l'inquinamento dott. Mariano Grillo, per gli aspetti di propria competenza, delega la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, alla sottoscrizione dell'accordo di delega all'American Bureau of Shipping per le certificazioni Marpol 73/78;

Vista la nota prot. 11217/CLE del 6 settembre 2017 con la quale il direttore generale della Direzione per il clima e l'energia avv. Maurizio Pernice, per gli aspetti di propria competenza, delega la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare alla sottoscrizione dell'accordo di delega all'American Bureau of Shipping per le certificazioni Marpol 73/78;

Ritenuto di sottoscrivere l'Accordo di delega all'American Bureau of Shipping dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo American Bureau of Shipping è delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.

2. Le modalità di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'accordo sottoscritto in data 6 settembre 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping.

3. L'Accordo di cui al comma 2 assume vigenza dalla data di sottoscrizione e costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PUJIA

Il direttore generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GIARRATANO

ALLEGATO

ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

Premessa.

1. Il presente Accordo è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente e, in particolare, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, attuativo della direttiva 2009/15/CE, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, di attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE, recante modifica della citata direttiva 2009/15/CE, e ai sensi del regolamento CE n. 391/2009; è stato predisposto sulla base del Modello di cui alla circolare IMO MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO con i relativi allegati:

A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni», come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);

A.789(19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»;

A.1070 (28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2. Il presente Accordo è valido tra l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Stipulano il presente accordo:

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dott. Enrico Maria Pujia, Dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, Dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare ed a tal fine delegata dal direttore della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento e dal direttore della Direzione generale Clima ed Energia per gli aspetti di rispettiva competenza;

per conto dell'Organismo riconosciuto American Bureau of Shipping l'ing. Paolo Puccio, Country Manager di ABS Italy, il quale agisce in base alla Procura speciale del 13 marzo 2017 da parte di Richard David Pride, Presidente del Consiglio di amministrazione di ABS Italy, delegato con Power of Attorney del 22 febbraio 2016 da Christopher J. Wiernicki, Chairman President Chief Executive Officer dell'American Bureau of Shipping.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono denominati in seguito per brevità «Amministrazione» e l'American Bureau of Shipping è denominato per brevità ABS.

4. Il presente Accordo è composto da 14 articoli e da n. 2 Appendici, che costituiscono parte integrante dell'accordo stesso.

Art. 1.

Finalità dell'accordo

1.1. Finalità del presente accordo è quella di delegare all'ABS lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni e classificate con l'organismo stesso.

1.2 Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa all'ABS.

Art. 2.

Condizioni generali

2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono:

l'autorizzazione dell'ABS all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il ABS, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti «strumenti applicabili»), nonché al rilascio dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

l'affidamento all'ABS dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con l'ABS e/o delle Società(1) che gestiscono le navi registrate in Italia, al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari

(1) Per Società si intende quanto definito all'art. 2, comma 3) del regolamento (CE) n. 336/2006, ovvero l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice ISM.

o per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione della nave o avente giurisdizione sulla sede della Società(2) - dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni) ed a riferire all'amministrazione.

2.2 Le attività autorizzate ed affidate comprendono anche piani, manuali, disegni, etc., in conformità alle convenzioni e alle Linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonché ad eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, l'ABS dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.6 dell'Appendice 2 del presente Accordo.

2.3 L'ABS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al comma 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate, nonché ad effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, e anche nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali.

2.4 Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con l'ABS, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'ABS, ferme restando le attività previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164.

2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dall'ABS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che l'ABS operi in conformità a quanto previsto dagli strumenti applicabili e dalle seguenti Risoluzioni IMO, nella loro versione aggiornata:

Appendice 1 dell'allegato alla Risoluzione IMO A.739(18), come emendata e a quelle del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

A.789 (19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»;

A.1104 (29) «Linee guida sul sistema armonizzato di ispezione e certificazione (HSSC);

codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2.6 La concessione da parte dell'amministrazione, su istanza dell'ABS, di eventuali autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo sono valutate caso per caso e concordate con l'ABS, introducendo modifiche alle suddette tabelle.

2.7 L'ABS si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.8 L'ABS ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

(2) Come da Protocollo di intesa in data 11 novembre 2014, allegato alla Circolare Serie generale n. 110 in data 13 aprile 2015 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pubblicata sul sito web «Guardia Costiera».

Art. 3.

Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 L'ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono prerogativa del settore competente dell'amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario.

3.2 Nel caso in cui taluni dei requisiti degli strumenti applicabili non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori dell'ABS, informandone tempestivamente il settore competente dell'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi o senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

3.3 Il primo rilascio del certificato di esenzione dall'applicazione delle regole prescritte per l'emissione dei certificati rilasciati in autorizzazione in relazione a ciascuna unità, è soggetto all'approvazione da parte del settore competente dell'amministrazione.

3.4 Il certificato di esenzione deve essere trasmesso al settore competente dell'amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e dei controlli effettuati dall'ABS ai fini del rilascio del certificato stesso, nonché ad ogni altra utile documentazione.

3.5 Per le navi in esercizio, il settore competente dell'amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente – tenuto conto della situazione operativa della nave e della natura dell'esenzione - approva o, eventualmente, rifiuta, motivandolo, il certificato di esenzione.

3.6 Per le navi in costruzione il settore competente dell'amministrazione approva o, eventualmente, rifiuta motivatamente il certificato di esenzione nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente dall'acquisizione degli atti di cui al comma 3.4 del presente accordo.

3.7. Decorso inutilmente il termine specificato al comma precedente, il certificato di esenzione è approvato, a meno che, prima della scadenza di cui al precedente comma 3.6, il settore competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso, si esprimerà entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.

3.8 Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dall'ABS.

Art. 4.

Informazioni e contatti

4.1 L'ABS riferisce all'Amministrazione(3) le informazioni specificate all'Appendice 2 del presente Accordo, con la frequenza concordata dall'organismo e dall'amministrazione, come indicato nella citata Appendice 2.

4.2 Per le navi registrate in Italia e classificate con l'ABS, l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Appendice 2. Alla stipula del presente accordo, l'ABS invierà all'Amministrazione l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia e classificate con l'organismo stesso almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile, distinguendo quelle con doppia classe; tale elenco conterrà le informazioni previste nell'Appendice 2 al presente accordo e verrà aggiornato con frequenza semestrale.

4.3 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore,

(3) Fino al prossimo aggiornamento, i riferimenti dell'Amministrazione restano quelli di cui alla nota circolare sui punti di contatto prot. n. 7781 del 23 aprile 2013, come modificata dalla nota prot. n. 16860 dell'8 settembre 2015.

alle informazioni a disposizione del ABS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.4 L'ABS garantisce all'Amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi.

4.5 L'ABS deve pubblicare annualmente il Libro registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

4.6 L'ABS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

4.7 L'Amministrazione fornisce all'ABS tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.8 L'Amministrazione e l'ABS, riconoscendo l'importanza di una collaborazione tecnica, concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, l'ABS, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet dell'ABS, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. L'ABS tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione.

4.9 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima l'ABS nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria.

4.10 L'ABS accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'amministrazione stessa relativi ai servizi di certificazione statutaria svolti dall'organismo in conformità al presente accordo, come meglio specificato nell'Appendice 2.

4.11 Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese.

4.12 L'ABS è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e di cui all'Appendice 2 del presente Accordo, al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 siano svolti con propria soddisfazione, come previsto dal successivo art. 6.2. Il mancato adempimento di tali obblighi giustifica da parte dell'amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione dell'organismo secondo quanto previsto dall'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

Art. 5.

Trasferimento di classe

5.1. L'ABS non rilascia certificati statutari per conto dell'Amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'amministrazione per decidere se è necessario procedere ad un'ispezione completa.

5.2 L'ABS rilascia, come organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato con esito positivo tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'organismo precedente.

5.3 L'ABS notifica al precedente organismo, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.

5.4 Le procedure di cui ai commi 5.2 e 5.3 si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con l'ABS.

5.5 L'ABS fornisce all'amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai commi 5.2 e 5.3.

5.6 L'ABS, come organismo subentrante, in occasione di acquisizione nella propria classe di navi provenienti da altri Organismi di classifica, procede secondo i propri regolamenti e di quanto più specificamente successivamente indicato.

5.7 L'ABS non può acquisire in classe, secondo le disposizioni della Reg. II-1/3-1 della Solas'74 come emendata, una nave portarinfuse solide (Bulk Carrier) o una petroliera (Oil Tanker) a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione Solas'74, come emendata, se sia stata progettata e costruita sotto sorveglianza di altro organismo i cui regolamenti non siano stati sottoposti a verifica, a cura dell'IMO, in accordo alla Risoluzione MSC.296(87) «*Guidelines for verification of conformity with goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers*» e trovati rispondenti ai requisiti prescritti nella Risoluzione MSC.287(87) «*International goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers*».

5.8 Al fine di consentire all'Amministrazione di aderire al requisito contenuto al paragrafo 19 della Risoluzione MSC.296(87) «*Guidelines for verification of conformity with goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers*», l'ABS procede ad informare tempestivamente l'Amministrazione su qualsiasi tipo di variazione che sarà apportata alla parte del regolamento di classe inerente le norme costruttive applicabili alle navi portarinfuse solide (Bulk Carriers) o una petroliera (Oil Tanker), a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione Solas'74, come emendata.

Art. 6.

Monitoraggio e verifiche

6.1 L'Amministrazione verifica che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 del presente Accordo delegati all'ABS siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresì i precedenti dell'Organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonché sulla base di ispezioni a campione e dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.

6.2 Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, secondo specifiche procedure.

6.3 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare.

6.4 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

6.5 Le spese relative a tali verifiche sono a carico dell'ABS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

6.6 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterrà opportune, dando all'ABS un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso.

6.7 Le spese relative alle verifiche di cui al comma 6.6 saranno ugualmente a carico del ABS.

6.8 L'Amministrazione riferisce alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti dell'ABS ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

6.9 Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato all'ABS che farà conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

6.10 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni dell'ABS, ne terrà debito conto nel comunicare i risultati delle verifiche alla Commissione europea.

6.11 In ogni caso gli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

6.12 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

6.13 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.

Art. 7.

Compensi per i servizi di certificazione statutaria

7.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente accordo svolti dall'ABS per conto dell'amministrazione sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

7.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra l'ABS e i soggetti che richiedono i servizi statutari di certificazione di cui al comma 7.1.

Art. 8.

Riservatezza

8.1 Per quanto riguarda le attività relative al presente accordo, sia l'ABS, sia l'Amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.

8.2 L'ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi delegati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le Amministrazioni di bandiera e con le altre Organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

8.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'ABS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma le relazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri di cui al precedente art. 6.8, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

Art. 9.

Ispettori

9.1 Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, l'ABS si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

9.2 Conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 391/2009, l'Amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali l'ABS stesso abbia preso accordi.

9.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi dell'ABS sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Art. 10.

Responsabilità

10.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'ABS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'ABS nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

10.2 L'ABS si impegna a stipulare, entro trenta giorni, una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al comma 10.1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo. Su richiesta dell'Amministrazione, l'ABS produce copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.

Art. 11.

Spese

11.1 I costi per le procedure di autorizzazione ed affidamento, per le verifiche di cui all'art. 6 e per il rilascio dei certificati, comprese le ispezioni di cui all'art. 7 comma 1 lettera d), del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono a carico dell'ABS.

11.2 Alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 provvede l'ABS sulla base delle tariffe e con le modalità stabilite ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 12 comma 1 del citato decreto legislativo n. 104 del 2011.

11.3 Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 12 comma 1 del citato decreto legislativo n. 104 del 2011 restano a carico dell'ABS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 6 del presente accordo.

11.4 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe di cui al precedente comma 11.1 e comma 11.2 entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.

Art. 12.

Durata, emendamenti e cessazione dell'accordo

12.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di cui all'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, il presente accordo ha durata di cinque anni, a partire dalla data di stipula dell'accordo stesso. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega all'ABS dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente accordo, in base alle esigenze della propria flotta.

12.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi.

12.3 Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza dell'Organismo, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo vigente.

Art. 13.

Interpretazione dell'accordo

13.1 Il presente accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, ed al regolamento CE n. 391/2009.

Art. 14.

Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti situata in viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma e presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare situata in via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma;

per l'ABS presso la propria rappresentanza in Italia denominata ABS Italy S.r.l. e sita in via al Porto Antico n. 23, Edificio Millo, 16128 Genova.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 6 settembre 2017

p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
PUJIA

p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Il direttore generale della Direzione generale per la protezione della natura e del mare
GIARRATANO

p. l'ABS: PUCCIO

APPENDICE 1
ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

L'ABS

1. Servizi di certificazione statutaria.

All'ABS, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e classificate con l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per i servizi di certificazione statutaria:

autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, e classificate con l'ABS, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come sopra definite, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti «strumenti applicabili»), nonché al rilascio dei relativi certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1;

affidamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come sopra definite e classificate con l'ABS, e/o delle Società di navigazione che gestiscono le navi registrate in Italia al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari, o per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione della nave o avente giurisdizione sulla sede della società - dei relativi certificati come specificati alla tabella di cui al punto 3.2 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per gli aspetti di competenza del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento delle comunicazioni per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri).

2. Elenco delle convenzioni e dei codici internazionali applicabili, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che ad esse rinviano:

2.1 la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; Emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione;

2.2 la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978; emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione;

2.3 la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;

2.4 elenco dei Codici internazionali applicabili richiamati dalle suddette convenzioni:

codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (Solas 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23(59));

codice IBC (Solas 74 Cap. VII Parte B; Ris. MSC.4(48) come emendata);

codice BCH (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate);

codice IGC (Solas 74 Cap. VII Parte C; Ris. MSC.5(48)) come emendata);

codice GC (Ris. A.328(IX) come emendata);

codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;

codice HSC 1994 (Solas 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata);

codice HSC 2000 (Solas 74 Cap.X; Ris. MSC.97(73) come emendata);

codice ISM (Solas 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata);

codice IMSBC (Solas 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85));

codice NOx Technical Code 2008 (Marpol Annesso VI; Ris. MEPC.177(58));

code of Safety for Special Purpose Ships (resolution A.534(13));

ESP Code (Solas 74 Cap. XI-1/2; Ris. A. 744 (18));

BLU Code (Solas 74 Cap. VI/7 e Cap. XII/8);

IMDG Code (Solas 74 Cap. *VII)*;

IGF Code (Solas 74 Cap. II/1 e Cap. II/2);

Polar Code (Solas 74 Cap. *XIV)*.

3.1 Servizi di certificazione statutaria delegati in Autorizzazione per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione LL66**	LL66 art. 16; 1988 LL Protocol art. 16	Certificato Internazionale di Bordo Libero (1966) (*International Load Line Certificate (1966)*)
2	**Convenzione LL66**	LL66 art.16; 1988 LL Protocol art. 16	Certificato Internazionale di Esenzione di Bordo Libero (*International Load Line Exemption Certificate*)[4]

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS	Certificato di Sicurezza di Costruzione per Navi da Carico (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*)

[4] Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'Amministrazione

		Protocol, Reg. I/12	
2	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. II-2/19.4	Documento di Conformità al trasporto di merci pericolose (*Document of compliance for the carriage of dangerous goods*)
3	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VI/9 e Sezione 3 del Codice Interna-zionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa	Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie (*Document of authorization for the carriage of grain*)
4	**Codice IBC** (navi costruite a partire dal 01/07/1986)	Sezione 1.5.4	Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (*International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*)
5	**Codice BCH** (navi costruite prima del 01/07/1986)	Sezione 1.6.3	Certificato di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (*Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*)
6	**Codice IGC** (navi costruite a partire dal 01/07/1986)	Sezione 1.5.4	Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
7	**Codice GC** (navi il cui contratto è firmato dopo il 31/10/1976)	Sezione 1.6	Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
8	**Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti** (navi consegnate il o prima del 31/10/1976)	Sezione 1.6	Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
9	**Codice IMSBC**		Documento di Conformità per il Trasporto di Carichi Solidi alla Rinfusa *(Document of Compliance for the Carriage of Solid Bulk Cargoes)*
10	**Polar Code**	Cap. XIV Reg. 3	Certificato per navi adibite a navigazione polare *(Polar Ship Certificate)*
11	**Convenzione SOLAS 74 e Codici in essa richiamati**		Certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio dei certificati oggetto di autorizzazione, come applicabili Certificato di Esenzione[5] (*Exemption Certificate*)

[5] Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'Amministrazione

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione MARPOL 73/78 Annex I**	Annesso I, Reg. 7	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da olio minerale (*International Oil Pollution Prevention Certificate*)
2	**Convenzione MARPOL 73/78 Annex II**	Annesso II, Reg. 9	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento nel Trasporto di Sostanze Liquide Nocive alla Rinfusa (*International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk*)
3	**Convenzione MARPOL 73/78 Annex IV**	Annesso IV, Reg. 5	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Liquami (*International Sewage Pollution Prevention Certificate*)
4	**Convenzione MARPOL73/78 Annex VI**	Annesso VI, Reg. 6	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento dell'Aria (*International Air Pollution Prevention Certificate*)
5	**Nox Technical Code 2008**	Paragrafo 2.2.1.3	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento dell'Aria relativo ai Motori (*Engine International Air Pollution Prevention Certificate*)
6	**Convenzione MARPOL73/78 Annex VI**	Annesso VI, Reg. 6	Certificato Internazionale di Efficienza Energetica (*International Energy Efficiency Certificate)*

3.2 Servizi di certificazione statutaria delegati in Affidamento per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri ed Elenco dotazioni per il Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri (*Passenger Ship Safety Certificate and Record of the Equipment for the Passenger Ship Safety Certificate*) [6]
2	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza Dotazioni per Navi da Carico ed Elenco dotazioni per il Certificato Sicurezza Dotazioni Nave da Carico (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Record of the Equipment for the Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
3	**Codice HSC**	Sezione 1.8	Certificato di sicurezza per unità veloci (*High Speed Craft Safety Certificate*)
4	**Codice HSC**	Sezione 1.9	Autorizzazione ad operare per unità veloci (*Permit to operate high-speed craft*)
5	**Codice ISM**	Sezione 13	Documento di Conformità (*Document of Compliance*)
6	**Codice ISM**	Sezione 13	Certificato di Gestione della Sicurezza (*Safety Management Certificate*)

[6] Con esclusione degli accertamenti tecnici per la parte radio, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni.

APPENDICE 2
ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

L'ABS

1. Obblighi di informazione e rapporti dell'ABS con l'Amministrazione.

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dall'ABS per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'Accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, comma 1 lett. *a)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.2 fornire trimestralmente all'Amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte dall'ABS, (art. 10, comma 1 lettera *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.3 informare semestralmente l'Amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, comma 1 lettera *c)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.4 fornire semestralmente all'Amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art. 10, comma 1 lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.5 garantire all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, comma 1 lettera *e)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.6 fornire all'Amministrazione, entro novanta giorni dalla stipula del presente accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;

1.1.7 pubblicare sul proprio sito web tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonché i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, comma 1 lettera *f)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.8 fornire all'Amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1 lettera h ed *l)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.9 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze dell'ABS (art. 10, comma 1 lettera *i)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.10 fornire eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra l'ABS e l'Amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'Amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'Organismo (art. 10, comma 1 lettera *l)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.11 fornire all'Amministrazione l'elenco dei modelli e delle check list relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1 lettera *l)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.12 l'ABS si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta in favore dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo.

1.2 L'ABS adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1 secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa.

1.3 L'ABS informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze e irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non è in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, l'ABS consulterà immediatamente il settore competente dell'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati e informerà le Autorità dello Stato del porto.

1.4 L'ABS informa per iscritto gli armatori:

immediatamente in caso di certificati scaduti;

senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

Tale comunicazione dovrà pervenire altresì all'Autorità marittima che ha rilasciato il certificato ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave, e, per conoscenza, al settore competente dell'Amministrazione.

1.5 Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro un mese, l'ABS informerà l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso. Tale comunicazione dovrà pervenire altresì all'Autorità marittima che ha rilasciato il certificato ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave, e, per conoscenza, al settore competente dell'Amministrazione.

1.6 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione.

1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisce un danno o manifesta una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, l'ABS informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

17A07335

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 2017.

Trasferimento delle risorse, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA, IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» concernente il trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie dell'ex Corpo forestale dello Stato ed, in particolare, il comma 1, il quale dispone che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri interessati, sono individuate le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento;

Visto l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016 in materia di contratti di locazione, comodato o cessione di immobili condotti dall'*ex* Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 174-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come inserito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2016 recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019»;

Vista la circolare n. 24 del 9 novembre 2016 della Ragioneria generale dello Stato, in materia di «Chiusura della contabilità per l'esercizio finanziario 2016, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile»;

Vista la circolare n. 31 del 27 dicembre 2016 della Ragioneria generale dello Stato, in materia di «Pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio finanziario 2016. Area Spese»;

Visto il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, in particolare, il libro terzo, titolo I, capo VIII «gestione dei materiali»;

Viste le istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della difesa (ITA), approvate con decreto del Ministro della difesa del 20 dicembre 2006 e successive modifiche e, in particolare, il capo II «organizzazione amministrativa dell'ente e del distaccamento» e il capo IX «gestione dei materiali»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, gli articoli 30 «obblighi conservativi» e 41 «Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali»;

Visto l'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;

Visti i requisiti previsti per il rilascio della certificazione aeronautica EASA part 145, in conformità al regolamento (UE) n. 1321 del 2014;

Considerato che, nelle more della definizione delle procedure previste dall'art. 13 del decreto legislativo 177 del 2016, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», le risorse finanziarie relative all'*ex* Corpo forestale dello Stato sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa;

Ritenuta la necessità di trasferire le risorse finanziarie negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni statali competenti, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del richiamato decreto legislativo n. 177 del 2016, ad eccezione di quelle correlate alle spese del trattamento fisso ed accessorio del personale dell'*ex* Corpo forestale dello Stato nelle more della definizione dell'esito delle procedure di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo;

Acquisito il concerto dei Ministri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in virtù delle attribuzioni di competenze stabilite dagli articoli 7, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:

a) individua le risorse finanziarie, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati e ogni altro bene mobile dell'*ex* Corpo forestale dello Stato che sono assegnati all'Arma dei carabinieri e ad altre amministrazioni statali competenti e le relative modalità di assegnazione;

b) disciplina il subentro dell'Arma dei carabinieri nell'uso dei beni immobili, delle infrastrutture e ogni altra pertinenza a qualsiasi titolo utilizzati dall'*ex* Corpo forestale dello Stato e la cessione alla competente amministrazione di quelli necessari per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Trasferimento di risorse finanziarie

1. Le risorse indicate nell'allegato A al presente provvedimento, relative all'*ex* Corpo forestale dello Stato, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa con la legge n. 232 del 2016, al netto di quelle afferenti alle spese per il trattamento fisso ed accessorio del personale, sono trasferite, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza nonché al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in virtù delle attribuzioni di competenze stabilite dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 177 del 2016. Le predette risorse, individuate nell'ambito dei Programmi afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» con riferimento agli stanziamenti relativi alla legge n. 209 del 2015, come rideterminati dalla legge n. 232 del 2016 tengono conto, tra l'altro, dei risparmi di spesa di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016, e sono al netto, per l'esercizio finanziario 2017, delle somme impegnate al 1° gennaio 2017 per contratti pluriennali già in essere. Le posizioni debitorie e creditorie accertate al 31 dicembre 2016 relative all'*ex* Corpo forestale dello Stato sono in capo all'Arma dei carabinieri.

2. Al trasferimento delle risorse finanziarie ai sensi del comma 1 a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si provvede mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Subentro nell'uso di beni immobili

1. In relazione all'attribuzione di funzioni di cui all'art. 7 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'Arma dei carabinieri subentra nell'uso di tutti gli immobili e le infrastrutture e relative pertinenze utilizzati a qualsiasi titolo dall'*ex* Corpo forestale dello Stato, con esclusione degli immobili, delle infrastrutture e delle relative pertinenze indicati nell'allegato B del presente provvedimento, che transitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti.

2. Per gli immobili di proprietà dello Stato concessi in uso governativo all'*ex* Corpo forestale dello Stato in cui subentra l'Arma dei carabinieri, l'Agenzia del demanio, mantenendo il medesimo regime giuridico, provvede all'allineamento delle relative scritture a favore dell'Arma dei carabinieri. L'Arma dei carabinieri subentra in tutti gli obblighi in essere relativi alla custodia, gestione e manutenzione dei predetti beni a valere sulle risorse di pertinenza dell'Arma dei carabinieri iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Con protocollo d'intesa tra l'Arma dei carabinieri e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali verranno individuati, nell'ambito degli immobili in cui subentra l'Arma dei

carabinieri e nei limiti delle disponibilità, gli spazi per il contingente di personale dell'*ex* Corpo forestale dello Stato assegnato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalla decorrenza di cui al comma 1, succede in tutti i rapporti in essere relativi alla custodia, gestione e manutenzione degli immobili utilizzati dall'*ex* Corpo forestale dello Stato indicati nell'allegato B del presente provvedimento. Per gli immobili condotti in affitto passivo dall'*ex* Corpo forestale dello Stato e che transitano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quest'ultimo succede altresì nei relativi rapporti contrattuali in essere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Con riferimento alla base sita all'interno dell'aeroporto civile di Rieti, che transita all'Arma dei carabinieri, al fine di garantire il mantenimento delle certificazioni aeronautiche finalizzate all'aeronavigabilità e alla gestione tecnico-manutentiva degli aeromobili assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i compiti di antincendio boschivo (AIB), è assicurato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'uso di una parte di tale base fino all'ottenimento da parte del Corpo delle previste certificazioni aeronautiche in altro sito idoneo. Con protocollo d'intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinate le modalità di utilizzo della predetta base.

5. Con riferimento alla base sita all'interno dell'aeroporto civile di Pescara, che transita all'Arma dei carabinieri, al fine di fornire sostegno logistico al Reparto Volo della Polizia di Stato è assicurato l'uso temporaneo di una parte corrispondente alla metà della superficie dell'*hangar* «grande» per consentire lo stazionamento e la manutenzione di massimo quattro velivoli ad ala rotante. Con protocollo d'intesa tra l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato sono disciplinate le modalità di utilizzo della porzione individuata.

Art. 4.

Trasferimento di risorse strumentali all'Arma dei carabinieri

1. In relazione all'attribuzione di funzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono trasferiti all'Arma dei carabinieri i beni mobili in carico all'*ex* Corpo forestale dello Stato individuati negli inventari, resi e regolarmente vistati dalle competenti Ragionerie riscontranti, al netto delle variazioni in diminuzione intervenute fino al 31 dicembre 2016, riferiti ai beni inventariati ed ai beni durevoli afferenti alle gestioni dei consegnatari indicati nell'allegato C del presente provvedimento ad eccezione di quelli espressamente indicati nei successivi articoli 5, 6 e 7 e relativi allegati ivi rispettivamente richiamati.

2. Sono altresì assegnati all'Arma dei carabinieri i beni mobili acquisiti successivamente alla resa del conto come attestati dai modelli di carico emessi dai rispettivi consegnatari ed i beni in corso di acquisizione alla data del 31 dicembre 2016, nonché i beni di consumo in dotazione al Corpo come da consistenze di magazzino, alla medesima data ad eccezione di quelli espressamente indicati negli allegati richiamati agli articoli 5, 6 e 7.

3. Al fine di garantire la continuità delle gestioni patrimoniali, i consegnatari individuati nell'allegato C al presente provvedimento:

a) dal 1° gennaio 2017 sono confermati nella carica, ai sensi del libro terzo, titolo I, capo II e VIII del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, del capo II, paragrafo 9 e del capo IX paragrafo 6 delle Istruzione tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa;

b) qualora cessati dall'incarico ovvero interessati dalle procedure di transito ad altre amministrazioni dello Stato diverse dall'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono sostituiti secondo la vigente disciplina di settore.

4. Fino all'effettiva consegna alle amministrazioni di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7, i rispettivi consegnatari dell'Arma dei carabinieri esercitano la vigilanza dei beni interessati.

5. Ove non espressamente previsto negli allegati richiamati negli articoli 5, 6 e 7, i beni mobili in comodato d'uso all'*ex* Corpo forestale dello Stato sono assegnati in uso all'Arma dei carabinieri per essere impiegati per le medesime finalità previste nei rispettivi atti di comodato, compatibilmente con le funzioni indicate all'art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Con il protocollo d'intesa di cui all'art. 3, comma 2, verranno individuate altresì, nei limiti delle disponibilità, le risorse strumentali concesse in comodato d'uso per il contingente di personale dell'*ex* Corpo forestale dello Stato assegnato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 5.

Trasferimento di risorse strumentali al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In relazione all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono trasferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco i beni mobili in dotazione all'*ex* Corpo forestale dello Stato individuati nell'allegato D del presente provvedimento.

2. I rispettivi consegnatari sono autorizzati alle relative sistemazioni inventariali secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.

3. I relativi processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni mobili registrati.

4. Per i beni mobili afferenti agli immobili per i quali è avvenuto il subentro a norma dell'art. 3, il passaggio di titolarità avverrà contestualmente al passaggio di consegna dell'immobile stesso.

Art. 6.

Trasferimento di risorse strumentali alla Polizia di Stato

1. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. *a)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono trasferiti alla Polizia di Stato i beni mobili in dotazione all'*ex* Corpo forestale dello Stato individuati nell'allegato E del presente provvedimento.

2. I rispettivi consegnatari sono autorizzati alle relative sistemazioni inventariali secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.

3. I relativi processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni mobili registrati.

Art. 7.

Trasferimento di risorse strumentali al Corpo della guardia di finanza

1. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i beni mobili in dotazione all'*ex* Corpo forestale dello Stato individuati nell'allegato F del presente provvedimento.

2. I rispettivi consegnatari sono autorizzati alle relative sistemazioni inventariali secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.

3. I relativi processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni mobili registrati.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono trasferite alle amministrazioni destinatarie gli atti, i documenti e i dati relativi ai beni di cui al presente decreto.

2. L'Arma dei carabinieri acquisisce gli archivi dell'*ex* Corpo forestale dello Stato

3. I passaggi di consegna tra consegnatari terranno conto delle variazioni intervenute per effetto delle acquisizioni in carico e delle dismissioni intervenute fino alla data della consegna stessa.

4. Il personale dell'*ex* Corpo forestale dello Stato concessionario di alloggio di servizio, assegnato presso una delle amministrazioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, conserva la titolarità della concessione fino al 31 dicembre 2017, salvo proroga di un ulteriore anno per motivate necessità familiari e personali.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2017

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 790

ALLEGATO A

al decreto interministeriale di cui all'art.13 del d.lgs. 19 agosto 2016, n.177

Individuazione delle risorse finanziarie afferenti ai programmi di pertinenza dell'ex Corpo forestale dello Stato, allocate sui programmi dell'Arma dei carabinieri e che transitano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato ed al Corpo della Guardia di Finanza

Allegato A - Sub "A 1" - Risorse finanziarie già trasferite con l. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) all'Arma dei Carabinieri, nelle more delle procedure previste dall'art. 13 del d.lgs. 177 del 2016.

Risorse finanziarie afferenti alle seguenti Unità di voto al netto di quelle individuate nei successivi allegati sub A 2, sub A 3 e sub A 4:

Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa

- Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
  - Programma 18.17 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

Allegato A - Sub "A 2" - Trasferimento di risorse finanziarie al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Categoria I - Tabella 11 - Missione 18 - Programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" - Azione 18.17.2 "Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare"

Capitolo	Piano gestionale	Denominazione abbreviata	Importo (€)
2867	1	Provvidenze a favore personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	9.500,00
2874	11	Spese per buoni pasto e altre spese aventi natura retributiva	400.000,00
2874	14	Vestiario e corredo	52.250,00
		sommano	**461.750,00**

Categoria II e XXI - Tabella 11 - Missione 18 - Programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" - Azione 18.17.5 "Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali"

Capitolo	Piano gestionale	Denominazione abbreviata	Importo (€)
3080	4	Spese correnti AIB e protezione civile Altri servizi	2.281.482,00
3081*	1	Esigenze operative AIB	1.974.134,00*
7930*	5	Spese investimenti AIB e protez. civile Altri investimenti	170.000,00*
		sommano	**4.425.616,00**

*** Le somme sono trasferite a decorrere dall'esercizio 2018, tenuto conto che per l'anno 2017, le risorse finanziarie attestate sui cptt. 3081/1 e 7930/5 (per complessivi € 2.144.134) vengono rese disponibili mediante il pagamento -a cura dell'Arma dei Carabinieri- per i valori indicati, delle prestazioni relative ai seguenti contratti:**

- contr. n. 980 di rep., stipulato in data 22/12/2014 (e succ. atto aggiuntivo), per la manutenzione degli elicotteri AB 412 indicati nell'all. 1 allo stesso contratto e assegnati al Corpo Nazionale dei V.F. con il presente decreto;

- **contr. n. 979 di rep., stipulato in data 19/12/2014, per l'erogazione di servizi relativi al simulatore di volo installato presso la base aerea di Rieti, per il quale ne viene assicurato l'utilizzo equivalente al Corpo Nazionale dei V.F., secondo le modalità previste dall'art. 3 co. 4 del presente decreto.**

Categoria II e XII - Tabella 11 - Missione 18 - Programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" - Azione 18.17.6 "Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale

Capitolo	**Piano gestionale**	**Denominazione abbreviata**	**Importo (€)**
2882	2	Missioni all'interno	80.000,00
2882	4	Trasferimenti	5.000,00
2882	9	Spese per il funzionamento delle scuole e degli uffici	28.000,00
2882	14	Utenze	50.000,00
2882	16	Cancelleria	15.000,00
2882	23	Equipaggiamento	20.000,00
2882	29	Imposte e tasse	25.000,00
2882	30	Trasmissione dati	25.000,00
2894	1	Manutenzione mezzi di trasporto	50.000,00
2896	1	Riparazione e adattamento dei comandi stazione e uffici	10.500,00
2906	1	Assicurazione mezzi	100.000,00
		sommano	**408.500,00**

Allegato A - Sub "A 3" - Trasferimento di risorse finanziarie alla Polizia di Stato

Categoria I - Tabella 11 - Missione 18 - Programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" Azione 18.17.2 "Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare"

Capitolo	Piano gestionale	Denominazione abbreviata	Importo (€)
2874	11	Spese per buoni pasto e altre spese aventi natura retributiva	108.000,00
2874	14	Vestiario e corredo	16.000,00
		sommano	**124.000,00**

Categoria II e XII - Tabella 11 - Missione 18 - Programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" - Azione 18.17.6 "Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale

Capitolo	Piano gestionale	Denominazione abbreviata	Importo (€)
2882	9	Spese per il funzionamento delle scuole e degli uffici	10.000,00
2882	23	Equipaggiamento	10.000,00
2894	1	Manutenzione mezzi di trasporto	10.000,00
2894	2	Carburante per mezzi di trasporto	10.000,00
2906	1	Assicurazione mezzi	2.000,00
		sommano	**42.000,00**

Allegato A - Sub "A 4" - Trasferimento di risorse finanziarie al Corpo della Guardia di finanza

Categoria I - Tabella 11 - Missione 18 - Programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" Azione 18.17.2 "Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare"

Capitolo	Piano gestionale	Denominazione abbreviata	Importo (€)
2874	11	Spese per buoni pasto e altre spese aventi natura retributiva	34.000,00
2874	14	Vestiario e corredo	5.200,00
		sommano	**39.200,00**

Categoria II - Tabella 11 - Missione 18 - Programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" - Azione 18.17.5 "Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali"

Capitolo	Piano gestionale	Denominazione abbreviata	Importo (€)
3080	4	Spese correnti AIB e protezione civile. Altri servizi	10.000,00
		sommano	**10.000,00**

Categoria II e XII - Tabella 11 - Missione 18 - Programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" - Azione 18.17.6 "Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale

Capitolo	Piano gestionale	Denominazione abbreviata	Importo (€)
2882	2	Missioni all'interno	10.000,00
2882	9	Spese per il funzionamento delle scuole e degli uffici	5.000,00

2882	23	Equipaggiamento	5.000,00
2894	1	Manutenzione mezzi di trasporto	20.000,00
2894	2	Carburante per mezzi di trasporto	10.000,00
2906	1	Assicurazione mezzi	5.000,00
		sommano	**55.000,00**

ALLEGATO B

al decreto interministeriale di cui all'art.13 del d.lgs. 19 agosto 2016, n.177

Elenco dei beni immobili dell'ex Corpo forestale dello Stato che transitano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Allegato B sub 1 - Elenco immobili del demanio dello Stato in uso governativo all'ex Corpo forestale dello Stato che transitano in uso governativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Reparti terrestri

Regione	Provincia	Comune	Indirizzo
Abruzzo	AQ	Montereale	Via dei Cappuccini, s.n.c.
Abruzzo	PE	Popoli	Contrada Giardino, 65(1)
Calabria	VV	Serra S. Bruno	Corso Umberto I, 308
Campania	BN	Montesarchio	Via Capone, 15
Campania	BN	S. Marco dei Cavoti	Via Francesco Flora, 18
Campania	CE	Piedimonte Matese	Via Vincenzo Caso, 2
Campania	SA	Sarno	Via dell'Ingegno, s.n.c.
Lazio	RI	Rieti	Via Lisciano, 54
Liguria	GE	Genova	Via Ponte della Forestale,2
Lombardia	BG	Curno	Via Galileo Galilei, 2(2)
Marche	AN	Arcevia	Via S. Giovanni Battista, 9
Piemonte	AL	Ovada	Corso Martiri della Libertà, 4
Piemonte	AL	Casale Monferrato	Strada Frassineto, 35
Puglia	BA	Cassano delle Murge	Via Riconciliazione dei Cristiani,40
Toscana	GR	Castel del Piano	Via Pozzo Stella, 9
Toscana	GR	Orbetello	Strada comunale di Ansedonia, 20
Toscana	LI	Cecina	Viale Galliano, 127
Umbria	TR	Amelia	Viale Europa, 134
Veneto	VI	Bassano del Grappa	Via Trentino, 9

(1) Limitatamente ai locali in uso all'ex NOS del già Corpo Forestale dello Stato (come dettagliato nella piantina in allegato), nonché a porzioni dell'autorimessa (4 stalli su 8) e del ricovero per mezzi pesanti (3 stalli su 5).

(2) Ad esclusione dei locali adibiti a comando stazione, di n. 4 alloggi (come dettagliato nella piantina in allegato) e di porzione dell'autorimessa.

Reparti aerei

Sede di servizio CFS	Regione	Prov.	Comune	Indirizzo
Centro Operativo Aereo Urbe sez. staccata Cecina Mare	Toscana	LI	Cecina	Presso elisuperficie S.Giorgio

Allegato B sub 2 - Elenco immobili afferenti il Servizio aereo in uso all'ex Corpo forestale dello Stato che transitano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Sede di servizio CFS	Regione	Prov.	Comune	Indirizzo	Regime patrimoniale
Centro Operativo Aereo Urbe sez. staccata Lamezia Terme	Calabria	CZ	Lamezia Terme	Presso aeroporto di Lamezia Terme	Condotto a titolo oneroso
Centro Operativo Aereo Urbe sez. staccata Ciampino	Lazio	RM	Ciampino	Presso aeroporto di Ciampino	Concessione Aeroporti di Roma

EX CASERMA FORESTALE DI CURNO (BG)

PIANTA PIANO TERRA

DETTAGLIO DEI LOCALI CHE TRANSITANO ALL'ARMA DEI CARABINIERI

EX CASERMA FORESTALE DI CURNO (BG)

PIANTA PIANO PRIMO

DETTAGLIO DEI LOCALI CHE TRANSITANO ALL'ARMA DEI CARABINIERI

EX CASERMA FORESTALE DI POPOLI (PE)
PIANTA PIANO TERRA
DETTAGLIO DEI LOCALI CHE TRANSITANO AL C.N.V.F.
SALA MENSA
CUCINA
UFFICIO
SALA RADIO
UFFICIO
Ex Nos
UFFICIO
ARCHIVIO

ALLEGATO C

al decreto interministeriale di cui all'art.13 del d.lgs. 19 agosto 2016, n.177

Elenco dei consegnatari dell'ex Corpo forestale dello Stato

Allegato C - Elenco dei Consegnatari dell'ex Corpo forestale dello Stato

Località Ufficio	**Codice Consegnatario**	**Denominazione Ufficio**
ALESSANDRIA	1101300126	CORPO FORESTALE DELLO STATO COORDINAMENTO PROVINCIALE ALESSANDRIA
ALTAMURA	4301316207	COORD.TERR.AMB.ALTA MURGIA ALTAMURA
ANCONA	3301306332	CENTRO OPERATIVO SERVIZI ANTINCENDI BOSCHIVI DI ANCONA
ANCONA	3301306329	CORPO FORESTALE STATO COMANDO PROVINCIALE ANCONA
ANCONA	3301306330	CORPO FORESTALE STATO COMANDO REG.LE MARCHE ANCONA
AREZZO	3101305396	COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO AREZZO
ASCOLI PICENO	3311306390	CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE DI A.P. ASCOLI PICENO
ASSISI	3201306233	UFFICIO TERRITORIALE BIODIVERSITA' ASSISI
ASTI	1111300194	CORPO FORESTALE DELLO STATO COORD. PROV. ASTI
AVELLINO	4201308463	COORDINAMENTO PROV.LE CORPO FORESTALE DELLO STATO AVELLINO
BARI	4301310687	CENTRO OPERATIVO ANTINCENDI BOSCHIVI BARI
BARI	4301310686	COORDINAMENTO REGIONALE CORPO FORSTALE DELLO STATO BARI
BARI	4301310685	CORPO FORESTALE STATO COMANDO PROVINCIALE BARI
BELLUNO	2201303491	CORPO FORESTALE STATO-COORDINAMENTO PROVINCIALE-DI BELLUNO
BELLUNO	2201303494	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' BELLUNO
BENEVENTO	4211308621	COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE STATO BENEVENTO
BERGAMO	1301301437	COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO BERGAMO
BIELLA	1151316316	COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO DI BIELLA
BOLOGNA	2401304834	CORPO FORESTALE DELLO STATO-CENTRO ANTI INCENDI BOSCHIVI-BO BOLOGNA
BOLOGNA	2401304832	CORPO FORESTALE DELLO STATO-COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA
BOLOGNA	2401304833	CORPO FORESTALE DELLO STATO-COMANDO REGIONALE EMILIA R. BOLOGNA
BORMIO	1371302675	COORD.TERR.PER L'AMBIENTE PARCO NAZ. STELVIO BORMIO
BRESCIA	1311301579	COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO BRESCIA BRESCIA
BRINDISI	4311310754	CORPO FORESTALE DELLO STATO-COMANDO PROVINCIALE DI BRINDISI
BUSANA	2471316385	C.T.A. PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO CERVAREZZA TERME
CAMPOBASSO	4101308304	COMANDO PROVINCIALE C.F.S. - CAMPOBASSO
CAMPOBASSO	4101308305	COMANDO REGIONALE C.F.S. - CAMPOBASSO

CASERTA	4221308841	CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE CASERTA
CASERTA	4221308840	UFFICIO TERRITORIALE PER LE BIODIVERSITA' CASERTA
CASTEL DI SANGRO	4011308069	C.F.S. UFFICIO TERRITORIELE PER LA BIODIVERSITA' CASTEL DI SANGRO
CASTELNUOVO DI PORTO	6201316209	MAGAZZINO CENTRALE VESTIARIO C.F.S.-DIV.10-DE LUCIA CRISTIANO CASTELNUOVO DI PORTO
CATANZARO	4501311852	CORPO FORESTALE DELLO STATO COORDINAMENTO PROVINCIALE CATANZARO
CATANZARO	4501311854	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' CATANZARO
CECINA	3131305704	CORPO FORESTALE STATO UFFICIO TERRIT. PER LA BIODIVERSITA' CECINA
CHIETI	4001307981	COORDINAMENTO PROV.LE CORPO FORESTALE DELLO STATO-COMANDO PROVINCIALE DI CHIETI
CITTADUCALE	3421307040	SCUOLA C.F.S. DI CITTADUCALE CITTADUCALE *RM*RM*RI*LT*AQ*BL
COMO	1321301628	COORDINAMENTO PROV.LE CORPO FORESTALE DELLO STATO COMO
COSENZA	4511316218	COORD. TERR.PER L'AMBIENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA COSENZA
COSENZA	4511312195	CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE COSENZA
COSENZA	4511312197	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' DI COSENZA
CREMONA	1331316416	CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO PROVINCIALE DI CREMONA
CROTONE	4501312436	CORPO FORESTALE DELLO STATO COORDINAMENTO PROV. CROTONE
CUNEO	1121300260	CORPO FORESTALE DELLO STATO - COORDINAMENTO PROVINCIALE CUNEO
FELTRE	2201303493	C.F.S. COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE DI FELTRE
FERRARA	2411316360	CORPO FORESTALE DELLO STATO-COMANDO PROV.LE DI FERRARA
FIRENZE	3111305500	CENTRO OPERATIVO ANTINC.BOSCHIVI FIRENZE
FIRENZE	3111305501	COMANDO REGIONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO FIRENZE
FIRENZE	3111305498	COORD.PROV.LE C.FF DELLO STATO FIRENZE
FOGGIA	4321310908	COORDINAMENTO FORESTALE FOGGIA
FOLLONICA	3121305600	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' DI FOLLONICA FOLLONICA
FORLÌ	2421304948	CORPO FORESTALE DELLO STATO-COMANDO PROV.LE FORLI'-CESENA FORLI'
FROSINONE	3401306787	COORDINAMENTO PROVINCIALE FROSINONE
GENOVA	1401303147	C.F.S. COMANDO PROVINCIALE GENOVA
GENOVA	1401303148	C.F.S. COORDINAMENTO REGIONALE DELLO STATO GENOVA
GROSSETO	3121305599	COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO GROSSETO
GUARDIAGRELE	4001307982	COORD.TO TERR.LE PER L'AMBIENTEDEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA GUARDIAGRELE
IMPERIA	1411303246	COORDINAMENTO PROV.LE C.F.S.(VETRONE DR.GIOVANNI) IMPERIA

ISERNIA	4111308349	COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO ISERNIA
ISERNIA	4111308350	CORPO FORESTALE DELLO STATO(UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIOD IVERSITA' DI ISERNIA
LA SPEZIA	1421303284	COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO LA SPEZIA
L'AQUILA	4011308072	COMANDO REGIONALE ABRUZZO DEL C.F.S L'AQUILA
L'AQUILA	4011308067	COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO L'AQUILA
L'AQUILA	4011308073	COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE ASSERGI-L'AQUILA
L'AQUILA	4011308068	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' DI L'AQUILA
LATINA	3411306978	COMANDO PROVINCIALE C.F.S. DI LATINA
LATINA	3411306980	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' DI FOGLIANO SABAUDIA
LECCE	4331311166	COORDINAMENTO PROV.LE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO LECCE
LECCO	1321301145	COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO LECCO
LIVORNO	3131305703	CORPO FORESTALE COORDINAMENTO PROVINCIALE LIVORNO LIVORNO
LODI	1361316492	CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO PROVINCIALE DI LODI
LUCCA	3141305813	COMANDO PROV. CFS LUCCA
LUCCA	3141305812	U.T.B. UFF. TERR. BIODIVERSITA'- C.F.S. LUCCA
MACERATA	3321306435	CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE DI MACERATA
MANTOVA	1341316442	CORPO FORESTALE DELLO STATO- SEDE DI MANTOVA
MARTINA FRANCA	4341311315	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' MARTINA FRANCA
MASSA	3141305878	COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO MASSA
MATERA	4401311350	COORDINAMENTO PROV.LE C.F.S. MATERA
MILANO	1351302430	COORDINAMENTO PROVINCIALE CORPO FORESTALE STATO MILANO
MILANO	1351302431	COORDINAMENTO REGIONALE CORPO FORESTALE STATO MILANO
MODENA	2431305091	COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO MODENA
MOLITERNO	4411316734	CORPO FORESTALE DELLO STATO COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBI MOLITERNO
MONGIANA	4521312561	CORPO FOREST.DELLO STATO-UFF.TERR.PER LA BIODIV. DI MONGIANA
MONGIANA	4521312560	CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE VIBOVALENTIA MONGIANA
MONTE SANT'ANGELO	4321310909	COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE MONTE SANT'ANGELO
MONTE SANT'ANGELO	4321310910	CORPO FORESTALE DELLO STATO UFF. TERRITORIALE PER LA BIO. FORESTA UMBRA
MONTEROSSO AL MARE	1421303285	COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE - PARCO NAZ.LE 5 T MONTEROSSO AL MARE
NAPOLI	4231309692	C.F.S.- SERV.ANTINC.BOSCHIVI-CENTRO OPERATIVO DI NAPOLI

NAPOLI	4231309691	CORPO FORESTALE COORDINAMENTO REGIONALE NAPOLI
NAPOLI	4231309688	UFF.COORDINAM.PROV. CORPO FORESTALE DELLO STATO NAPOLI
NOVARA	1131300325	CORPO FORESTALE DELLO STATO COORDINAMENTO PROV.LE NOVARA
PADOVA	2211303797	C. F. S. COMANDO REGIONALE PADOVA
PADOVA	2211303571	CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO PROVINCIALE PADOVA
PARMA	2441305141	COMANDO PROV.LE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO-PARMA PARMA
PAVIA	1361302598	CORPO FORESTALE DELLO STATO-COMANDO PROV.LE PAVIA
PERUGIA	3201306234	COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PERUGIA
PERUGIA	3201306231	COORDINAMENTO PROV.LE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PERUGIA
PESARO	3331306556	COMANDO PROV.LE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PESARO
PESCARA	4021308122	CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO PROVINCIALE PESCARA
PESCARA	4021308121	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' - C.F.S. PESCARA
PESCASSEROLI	4011308070	COORD. TERRIT. AMBIENTE - PARCO NAZ.LE ABRUZZO - PESCASSEROLI
PIACENZA	2451305181	COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PIACENZA
PIEVE SANTO STEFANO	3101305394	UFF.AMM.NE FORESTE DEMANIALI E PRODUZ.SEMI FORESTALI PIEVE S.STEFANO AREZZO
PISA	3161305984	CORPO FORESTALE DELLO STATO - COORD.PROV.LE DI PISA
PISTOIA	3171306023	COMANDO PROVINCIALE - CORPO FORESTALE DELLO STATO PISTOIA
PISTOIA	3171306024	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' PISTOIA
PORTOFERRAIO	3131305705	CTA PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO PORTOFERRAIO
POTENZA	4411311551	CENTRO OPERATIVO FOR.SERV.ANT. POTENZA
POTENZA	4411311555	COORDINAMENTO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO POTENZA
POTENZA	4411311552	CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE POTENZA
POTENZA	4411311554	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' DI POTENZA
PRATO	3191306129	COORDINAMENTO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO PRATO
PRATOVECCHIO	3101305397	COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L`AMBIENTE PRATOVECCHIO AREZZO
PRATOVECCHIO	3101305395	UFF.AMM.NE RISERVE NATURALI CASENTINESI PRATOVECCHIO AREZZO
RAVENNA	2461305222	CORPO FORESTALE DELLO STATO - COM.PROV.LE RAVENNA
RAVENNA	2461305223	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA PUNTA MARINA
REGGELLO	3111305499	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA'DI VALLOMBROSA
REGGIO DI CALABRIA	4521312340	COMANDO REG/LE CALABRIA CENTRO OPERAT.VO A.I.B. REGGIO CALABRIA

REGGIO DI CALABRIA	4521311856	COORDINAMENTO REGIONALE REGGIO CALABRIA
REGGIO DI CALABRIA	4521312338	COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL C.F.S. PER L'AMBIENTE REGGIO CALABRIA
REGGIO DI CALABRIA	4521312337	CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE REGGIO CALABRIA
REGGIO DI CALABRIA	4521312339	UFFICIO TERROTORIALE PER LA BIODIVERSITA' REGGIO CALABRIA
REGGIO NELL'EMILIA	2471305257	COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO REGGIO EMILIA
RIETI	3421307039	COORDINAMENTO PROVINCIALE RIETI
RIMINI	2421316314	CORPO FORESTALE DELLO STATO-COMANDO PROVINCIALE RIMINI
ROMA	6201315081	CFS-ISP.GEN.-SERV.III-DIV.11- CONSEGNATARIO ANFOLSI SCHIAVITTI E. ROMA
ROMA	3481307870	COMANDO PROVINCIALE DEL C.F.S. ROMA
ROMA	3481307877	COMANDO REGIONALE C.F.S. LAZIO ROMA
ROMA	6201316208	REPARTO AERO-NAVALE-CFS-ISP.GEN.-SERV.I-DIV.4-BELLI ALESSANDRO ROMA URBE
ROMA	3481307881	SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI - CENTRO OPERATIVO ROMA
ROMA	3481307874	UFF. TERRIT.LE PER LA BIODIVERSITA'DI ROMA-CORPO FOREST.STA- TO - ROMA
ROTONDA	4411311553	COORDINAMENTO TERRITORIALE CORPO FORESTALE STATO PER AMBIENTE ROTONDA
ROVIGO	2221316345	CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO PROVINCIALE ROVIGO
SABAUDIA	3411316252	COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE DI SABAUDIA
SALERNO	4241310103	CORPO FORESTALE DELLO STATO COORDINAMENTO PROVINCIALE SALERNO
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	4231309689	COORD.TER. AMBIENTALE CORP.FOR.STATALE PARCO NAZIONALE VESUVIO OTTAVIANO
SAVONA	1431303327	CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE SAVONA
SIENA	3181306068	COORDINAMEMTO PROVINCIALE DEL C.F.S. SIENA
SIENA	3181306069	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' DI SIENA
SONDRIO	1371302674	CORPO FORESTALE DELLO STATO COORD. PROV.LE SONDRIO
TARANTO	4341311314	CORPO FORSTALE DELLO STATO COORDINAMENTO PROV.LE TA TARANTO
TARVISIO	2321304551	GEST.EX AZIENDA STATO FORESTE DEM.BENI MOB.PROP.FONDO ED.CULTO TARVISIO
TARVISIO	2321304550	GESTIONE EX AZIENDA STATO FORESTE DEMANIALI TARVISIO
TARVISIO	2321304549	SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVO - CENTRO OPERATIVO CAMPOROSSO IN VALCANALE
TERAMO	4031308186	COORDINAMENTO PROV.LE CORPO FORESTALE STATO TERAMO
TERNI	3211306269	COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO TERNI
TORINO	1141300838	COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO TORINO
TORINO	1141300839	COORDINAMENTO REG.LE CORPO FORESTALE STATO-TORINO TORINO

TREVISO	2231303671	CORPO FORESTALE STATO COMANDO PROVINCIALE TREVISO
VALLO DELLA LUCANIA	4241310104	CORPO FORESTALE DELLO STATO-COORD.TERR.PER L'AMBIENTE VALLO DELLA LUCANIA
VARESE	1381302856	COMANDO PROV/LE CORPO F/LE STATO -VARESE VARESE
VENEZIA	2241316463	C.F.S. COMANDO PROVINCIALE VENEZIA-MESTRE
VERBANIA	1131301029	C.F.S.- COORDINAMENTO PROV.LE VERBANIA
VERCELLI	1151300936	CORPO FORESTALE DELLO STATO - COORDINAMENTO PROVINCIALE VERCELLI
VERONA	2251303972	CORPO FORESTALE DELLO STATO - UFFICIO TERRITORIALE BI ODIVERSITA' VERONA
VERONA	2251303971	CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE DI VERONA
VICENZA	2261304211	CORPO FORESTALE DELLO STATO - PROVINCIALE VICENZA
VISSO	3321306436	C.F.S. COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE -VISSO- VISSO
VITERBO	3441307073	CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROV.LE VITERBO
VITTORIO VENETO	2231303672	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' VITTORIO VENETO
VOGOGNA	1131301030	C.F.S. - COORD. TERR. AMB. VOGOGNA (VB)

ALLEGATO D

al decreto interministeriale di cui all'art.13 del d.lgs. 19 agosto 2016, n.177

Elenco dei beni mobili dell'ex Corpo forestale dello Stato che transitano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Allegato D - Elenco dei beni mobili dell'ex Corpo forestale dello Stato trasferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

REPARTO AEREO

- Beni mobili - Categoria VI - Velivoli (1)

N.	Descrizione	S/N	Marche	Registro	n. inventario Consegnatario Cod. 6201316208
1	S-64F	64088	I-CFAG	CIVILE	199
2	S-64F	64080	I-CFAH	CIVILE	228
3	S-64F	64067	I-CFAI	CIVILE	217
4	S-64F	64078	I-CFAJ	CIVILE	222
5	AB412	25561	CFS14SJ	CFS	114
6	AB412	25562	CFS15SO	CFS	110
7	AB412	25563	CFS16SP	CFS	111
8	AB412	25572	CFS19SX	CFS	113
9	AB412	25564	CFS18SW	CFS	112
10	AB412SP	25610	CFS20AA	CFS	212
11	AB412SP	25614	CFS21AB	CFS	213
12	AB412SP	25618	CFS23AD	CFS	215
13	AB412EP	25918	CFS24AE	CFS	197
14	AB412EP	25919	CFS25AF	CFS	198
15	AB412EP	25926	CFS26AK	CFS	210
16	AB412EP	25978	CFS27AL	CFS	216

(1) L'aeromobile si intende trasferito con il pertinente materiale a corredo, le parti di ricambio ed il relativo materiale di rapido consumo

- Beni mobili - Categoria VI - Automezzi (2)

Targa CFS	Marca	Tipo	Modello	Ufficio di assegnazione	Cod. Consegnatario
CFS521AE	IVECO	180	6.0 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS950AF	CITROEN	JUMPER	2.0 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS292AG	RENAULT	MASTER	2.3 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS3515	IVECO	79.10	5.0 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS304AF	IVECO	DAILY	50C15	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS783AB	IVECO	150E18	6.0 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE SEZ. STACCATA BELLUNO	6201316208
CFS721AF	FIAT	PUNTO	1.3 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS353AD	FIAT	PUNTO	1.2 Bz	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS163AE	NISSAN	TERRANO	2.7 D 4x4	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS275AE	SUBARU	FORESTER	2.0 Bz 4x4	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS395AE	FIAT	PUNTO	1.2 Bz	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS428AE	FIAT	SCUDO	2.0 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS515AE	FIAT	DUCATO	2.8 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS524AE	FIAT	STILO	1.9 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS539AE	FIAT	DOBLO	1.9 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS264AF	FIAT	BRAVO	1.6 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS294AF	CITROEN	C3	1.3 Bz	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS831AF	CITROEN	JUMPER	2.2 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE	6201316208
CFS161AE	NISSAN	TERRANO	2.7 D 4x4	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE SEZ. STACCATA BELLUNO	6201316208
CFS901AE	FIAT	DUCATO	2.3 D	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE SEZ. STACCATA BELLUNO	6201316208
CFS217AC	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE SEZ. STACCATA CECINA MARE	6201316208

COMANDO REGIONALE DEL CFS DELL'ABRUZZO					
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ufficio di assegnazione**	**Cod. Consegnatario**
CFS198AC	IVECO	80.18	5861DIESEL	CENTRO OPERATIVO AEREO URBE SEZ. STACCATA PESCARA	4011308072

(2) Gli automezzi si intendono trasferiti con le relative dotazioni ed accessori

REPARTI TERRESTRI

- Beni mobili - categoria VI - Automezzi [3]

ABRUZZO					
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ufficio di assegnazione**	**Cod. Consegnatario**
CFS818AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE CHIETI	4001307981
CFS059AC	TOYOTA	HILUX	2.4 D 4X4	COMANDO PROVINCIALE CHIETI	4001307981
CFS626AB	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE L'AQUILA	4011308067
CFS3697	FIAT	OM 75 P	5.0 D	COMANDO PROVINCIALE L'AQUILA	4011308067
CFS322AB	IVECO	80.17	6.0 D	COMANDO PROVINCIALE L'AQUILA	4011308067
CFS161AC	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	COMANDO PROVINCIALE L'AQUILA	4011308067
CFS161AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE L'AQUILA	4011308067
CFS216AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	COMANDO PROVINCIALE L'AQUILA	4011308067
CFS310AB	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE L'AQUILA	4011308067
CFS457AE	FIAT	PUNTO	1.2 Bz	COMANDO PROVINCIALE L'AQUILA	4011308067
CFS618AB	IVECO	80.17	6.0 D	COMANDO PROVINCIALE L'AQUILA	4011308067
CFS019AC	MERCEDES	UNIMOG U1650	105 Qt	COMANDO PROVINCIALE PESCARA	4021308122
CFS020AF	FIAT	PANDA	1.2 Bz 4x4	COMANDO PROVINCIALE PESCARA	4021308122
CFS029AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE PESCARA	4021308122
CFS061AC	TOYOTA	HILUX	2.4 D 4X4	COMANDO PROVINCIALE PESCARA	4021308122
CFS162AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE PESCARA	4021308122
CFS213AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	COMANDO PROVINCIALE PESCARA	4021308122
CFS796AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE TERAMO	4031308186
CFS067AC	MERCEDES	UNIMOG	U140	COMANDO REGIONALE DELL'ABRUZZO	4011308072
CFS792AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO REGIONALE DELL'ABRUZZO	4011308072
CFS890AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO REGIONALE DELL'ABRUZZO	4011308072
CFS214AA	IVECO	80.16	5.5 D	COMANDO REGIONALE DELL'ABRUZZO	4011308072
CFS063AC	TOYOTA	HILUX	2.4 D 4X4	COMANDO REGIONALE DELL'ABRUZZO	4011308072
CFS055AC	TOYOTA	HILUX	2.4 D 4X4	COMANDO REGIONALE DELL'ABRUZZO	4011308072
CFS060AC	TOYOTA	HILUX	2.4 D 4X4	COMANDO REGIONALE DELL'ABRUZZO	4011308072
CFS058AC	TOYOTA	HILUX	2.4 D 4X4	COMANDO REGIONALE DELL'ABRUZZO	4011308072
CFS054AC	TOYOTA	HILUX	2.4 D 4X4	COMANDO REGIONALE DELL'ABRUZZO	4011308072
CFS859AA	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COORDINAMENTO TERR. AMBIENTE GUARDIAGRELE	4001307982

BASILICATA					
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ufficio di assegnazione**	**Cod. Consegnatario**
CFS800AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE MATERA	4401311350
CFS173AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE MATERA	4401311350
CFS877AA	IVECO	80.17	6.0 D	COMANDO PROVINCIALE MATERA	4401311350
CFS619AB	IVECO	80.17	6.0 D	COMANDO PROVINCIALE MATERA	4401311350
CFS628AB	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE MATERA	4401311350
CFS172AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE POTENZA	4411311551
CFS043AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COORDINAMENTO TERR. AMBIENTE ROTONDA	4411311553
CFS014AC	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COORDINAMENTO TERR. AMBIENTE ROTONDA	4411311553

CALABRIA					
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ufficio di assegnazione**	**Cod. Consegnatario**
CFS804AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE VIBO VALENTIA - MONGIANA	4521312560
CFS615AB	IVECO	80.17	6.0 D	COMANDO REGIONALE CALABRIA - REGGIO CALABRIA	4521311856
CFS221AA	FIAT	80.16	5.5 D	COMANDO REGIONALE CALABRIA - REGGIO CALABRIA	4521311856

CAMPANIA					
Targa CFS	Marca	Tipo	Modello	Ufficio di assegnazione	Cod. Consegnatario
CFS629AB	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE CASERTA	4221308841

DIREZIONE SCUOLA DEL CFS CITTADUCALE					
Targa CFS	Marca	Tipo	Modello	Ufficio di assegnazione	Cod. Consegnatario
CFS024AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	SCUOLA DEL C.F.S. - CITTADUCALE	3421307040
CFS032AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	SCUOLA DEL C.F.S. - CITTADUCALE	3421307040
CFS2592	FIAT	OM160	OM160	SCUOLA DEL C.F.S. - CITTADUCALE	3421307040
CFS338AB	MERCEDES	UNIMOG	U1550	SCUOLA DEL C.F.S. - CITTADUCALE	3421307040

EMILIA ROMAGNA					
Targa CFS	Marca	Tipo	Modello	Ufficio di assegnazione	Cod. Consegnatario
CFS241AC	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE FERRARA	2411316360
CFS013AC	MERCEDES	UNIMOG U1650	105 Qt	COMANDO PROVINCIALE FORLI' - CESENA	2421304948
CFS3149	FIAT	OM75	5.0 D	COMANDO PROVINCIALE FORLI' - CESENA	2421304948
CFS3718	FIAT	OM75	5.0 D	COMANDO PROVINCIALE FORLI' - CESENA	2421304948
CFS875AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE FORLI' - CESENA	2421304948
CFS149AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE FORLI' - CESENA	2421304948
CFS027AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE MODENA	2431305091
CFS834AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE REGGIO EMILIA	2471305257

LAZIO					
Targa CFS	Marca	Tipo	Modello	Ufficio di assegnazione	Cod. Consegnatario
CFS892AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE FROSINONE	3401306787
CFS087AC	FIAT	DUCATO	2.5 D	COMANDO PROVINCIALE LATINA	3411306978
CFS535AF	FIAT	PANDA	1.2 Bz 4x4	COMANDO PROVINCIALE LATINA	3411306978
CFS135AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	COMANDO PROVINCIALE RIETI	3421307039
CFS166AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE RIETI	3421307039
CFS231AC	MERCEDES	UNIMOG 1650	6.0 D	COMANDO PROVINCIALE RIETI	3421307039
CFS587AD	FIAT	PANDA	1.1 Bz 4x4	COMANDO PROVINCIALE RIETI	3421307039
CFS807AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE RIETI	3421307039
CFS028AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE ROMA	3481307870
CFS421AA	IVECO	80.15	5.5 D	COMANDO PROVINCIALE ROMA	3481307870
CFS079	ELLEBI	LB	301/1	COMANDO PROVINCIALE RIETI	3421307039
CFS305AF	ISUZU	D MAX	3.0 D 4X4	COMANDO REGIONALE LAZIO - ROMA	3481307877
CFS306AF	ISUZU	D MAX	3.0 D 4X4	COMANDO REGIONALE LAZIO - ROMA	3481307877
CFS307AF	ISUZU	D MAX	3.0 D 4X4	COMANDO REGIONALE LAZIO - ROMA	3481307877
CFS308AF	ISUZU	D MAX	3.0 D 4X4	COMANDO REGIONALE LAZIO - ROMA	3481307877
CFS622AB	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO REGIONALE LAZIO - ROMA	3481307877

LIGURIA					
Targa CFS	Marca	Tipo	Modello	Ufficio di assegnazione	Cod. Consegnatario
CFS497AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE GENOVA	1401303147
CFS148AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE GENOVA	1401303147
CFS970AE	FIAT	PANDA	1.2 Bz 4x4	COMANDO PROVINCIALE GENOVA	1401303147
CFS222AC	MERCEDES	UNIMOG 1650	6.0 D	COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	1411303246
CFS147AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	1411303246
CFS026AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA	1421303284
CFS3717	FIAT	OM75	5.0 D	COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA	1421303284
CFS035AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA	1421303284
CFS114AC	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA	1421303284
CFS224AA	IVECO	80.16	5.5 D	COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA	1421303284
CFS235AC	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA	1421303284
CFS296AE	FIAT	PUNTO	1.2 Bz	COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA	1421303284
CFS573AA	IVECO	80.16	5.5 D	COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA	1421303284
CFS791AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA	1421303284

CFS829AB	FIAT	DUCATO	2.5 D	COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA	1421303284
CFS319AB	IVECO	80.17	6.0 D	COMANDO PROVINCIALE SAVONA	1431303327
CFS863AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE SAVONA	1431303327

LOMBARDIA					
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ufficio di assegnazione**	**Cod. Consegnatario**
CFS793AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE BRESCIA	1311301579
CFS850AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE VARESE	1381302856
CFS077AF	FIAT	BRAVO	1.9 D	COMANDO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	1351302431
CFS144AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO REGIONALE PER LA LOMBARIDA	1351302431
CFS212AG	RENAULT	MASTER	2.3 D	COMANDO REGIONALE PER LA LOMBARIDA	1351302431
CFS223AE	SUBARU	FORESTER	2.0 Bz 4x4	COMANDO REGIONALE PER LA LOMBARIDA	1351302431
CFS425AE	FIAT	DUCATO	2.8 D	COMANDO REGIONALE PER LA LOMBARIDA	1351302431
CFS794AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO REGIONALE PER LA LOMBARIDA	1351302431

MARCHE					
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ufficio di assegnazione**	**Cod. Consegnatario**
CFS859AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE ANCONA	3301306329
CFS809AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE ANCONA	3301306329
CFS155AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE ASCOLI PICENO	3311306390
CFS020AC	MERCEDES	UNIMOG U1650	105 Qt	COMANDO PROVINCIALE ASCOLI PICENO	3311306390
CFS031AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE ASCOLI PICENO	3311306390
CFS154AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE MACERATA	3321306435
CFS808AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE MACERATA	3321306435
CFS499AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE MACERATA	3321306435
CFS860AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE MACERATA	3321306435
CFS416AA	FIAT	80.16	5.5 D	COMANDO PROVINCIALE PESARO	3331306556
CFS153AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE PESARO	3331306556
CFS698AB	MERCEDES	UNIMOG U1650	105 Qt	COMANDO PROVINCIALE PESARO	3331306556
CFS103AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	COMANDO PROVINCIALE PESARO	3331306556
CFS816AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE PESARO	3331306556

MOLISE					
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ufficio di assegnazione**	**Cod. Consegnatario**
CFS033AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE CAMPOBASSO	4101308304
CFS895AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE CAMPOBASSO	4101308304
CFS868AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE CAMPOBASSO	4101308304
CFS810AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE ISERNIA	4111308349

PIEMONTE					
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ufficio di assegnazione**	**Cod. Consegnatario**
CFS786AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE ALESSANDRIA	1101300126
CFS227AF	FIAT	SEDICI	2.0 D 4X4	COMANDO PROVINCIALE CUNEO	1121300260
CFS789AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE CUNEO	1121300260
CFS866AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE CUNEO	1121300260
CFS891AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE VERCELLI	1151300936
CFS072AF	FIAT	BRAVO	1.9 D	COMANDO REGIONALE DEL CFS PIEMONTE	1141300839

PUGLIA					
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ufficio di assegnazione**	**Cod. Consegnatario**
CFS802AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE BARI	4301310685
CFS171AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE BARI	4301310685
CFS803AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE BARI	4301310685
CFS138AE	NISSAN	TERRANO	2.7 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE BARI	4301310685
CFS404AF	ISUZU	D MAX	3.0 D 4X4	COMANDO PROVINCIALE BARI	4301310685

TOSCANA					
Targa CFS	Marca	Tipo	Modello	Ufficio di assegnazione	Cod. Consegnatario
CFS084AE	NISSAN	TERRANO	2.7 D 4x4	CENTRO OPERATIVO A.I.B. FIRENZE	3111305500
CFS878AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE LIVORNO	3131305703
CFS085AE	NISSAN	TERRANO	2.7 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE AREZZO	3101305396
CFS135R	TRAILERSIMACAR	SMN 650	SMN 650	COMANDO PROVINCIALE AREZZO	3101305396
CFS282AE	SUBARU	FORESTER	2.0 Bz 4x4	COMANDO PROVINCIALE AREZZO	3101305396
CFS3720	FIAT	OM75	5.0 D	COMANDO PROVINCIALE AREZZO	3101305396
CFS518AE	FIAT	PUNTO	1.3 D	COMANDO PROVINCIALE AREZZO	3101305396
CFS795AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE AREZZO	3101305396
CFS038AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE LIVORNO	3131305703
CFS062	ROULOTTE	GOLD	550	COMANDO PROVINCIALE LIVORNO	3131305703
CFS089AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	COMANDO PROVINCIALE LIVORNO	3131305703
CFS094	ELLEBI	ECOSISTEM		COMANDO PROVINCIALE LIVORNO	3131305703
CFS224AC	MERCEDES	UNIMOG 1650	6.0 D	COMANDO PROVINCIALE LIVORNO	3131305703
CFS850AE	FIAT	PANDA	1.2 Bz 4x4	COMANDO PROVINCIALE LIVORNO	3131305703
CFS005AF	FIAT	PANDA	1.2 Bz 4x4	COMANDO PROVINCIALE GROSSETO	3121305599
CFS017AC	MERCEDES	UNIMOG U1650	105 Qt	COMANDO PROVINCIALE GROSSETO	3121305599
CFS037AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE GROSSETO	3121305599
CFS040AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE GROSSETO	3121305599
CFS070AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	COMANDO PROVINCIALE GROSSETO	3121305599
CFS232AG	SUBARU	XV	2.0 Bz 4x4	COMANDO PROVINCIALE GROSSETO	3121305599

UMBRIA					
Targa CFS	Marca	Tipo	Modello	Ufficio di assegnazione	Cod. Consegnatario
CFS225AC	MERCEDES	UNIMOG 1650	6.0 D	COMANDO PROVINCIALE PERUGIA	3201306231
CFS713AC	BREMACK	TGR 45-E2	2.8 D	COMANDO PROVINCIALE PERUGIA	3201306231
CFS103AE	NISSAN	TERRANO	2.7 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE PERUGIA	3201306231
CFS347AE	FIAT	PUNTO	1.2 Bz	COMANDO PROVINCIALE PERUGIA	3201306231
CFS579AA	IVECO	80.16	5.5 D	COMANDO PROVINCIALE PERUGIA	3201306231
CFS938AF	FIAT	PANDA	1.3 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE PERUGIA	3201306231
CFS030AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE PERUGIA	3201306231
CFS118AD	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	COMANDO PROVINCIALE TERNI	3201306269
CFS452AE	FIAT	PUNTO	1.2 Bz	COMANDO PROVINCIALE TERNI	3201306269
CFS894AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE TERNI	3201306269

VENETO					
Targa CFS	Marca	Tipo	Modello	Ufficio di assegnazione	Cod. Consegnatario
CFS627AB	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE BELLUNO	2201303491
CFS238AC	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	COMANDO PROVINCIALE BELLUNO	2201303491
CFS317AE	FIAT	PUNTO	1.2 Bz	COMANDO PROVINCIALE BELLUNO	2201303491
CFS474AF	OPEL	VIVARO	2.0 D	COMANDO PROVINCIALE BELLUNO	2201303491
CFS899AD	FIAT	DUCATO	2.8 D	COMANDO PROVINCIALE BELLUNO	2201303491
CFS030AF	FIAT	PANDA	1.2 Bz 4x4	COMANDO PROVINCIALE TREVISO	2231303671
CFS192AE	NISSAN	TERRANO	2.7 D 4x4	COMANDO PROVINCIALE TREVISO	2231303671
CFS458AE	FIAT	PUNTO	1.2 Bz	COMANDO PROVINCIALE TREVISO	2231303671
CFS893AD	IVECO	40E13	53 Qt	COMANDO PROVINCIALE TREVISO	2231303671
CFS394AC	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	COMANDO PROVINCIALE VERONA	2251303971
CFS578AE	FIAT	PANDA	1.2 Bz 4x4	COMANDO PROVINCIALE VICENZA	2261304211

UFFICI TERRITORIALI PER LA BIODIVERSITA'					
Targa CFS	Marca	Tipo	Modello	Ufficio di assegnazione	Cod. Consegnatario
CFS801AD	IVECO	40E13	53 Qt	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' POTENZA	4411311554
CFS045AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' MARTINA FRANCA	4341311315

CFS221AC	MERCEDES	UNIMOG 1650	6.0 D	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' PUNTA MARINA	2461305223
CFS226AC	MERCEDES	UNIMOG 1650	6.0 D	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' CASERTA	4221308840
CFS227AC	MERCEDES	UNIMOG 1650	6.0 D	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' MARTINA FRANCA	4341311315
CFS874AA	IVECO	80.17	6.0 D	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' COSENZA	4511312197
CFS798AD	IVECO	40E13	53 Qt	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' CASERTA	4221308840
CFS050AC	IVECO	40.10	2.5 D 4x4	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' REGGIO CALABRIA	4521312339

MEZZI IN COMODATO D'USO

BASILICATA				
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ente Proprietario**
CFS195AE	IVECO	100E21NW	6.0 D	ENTE PARCO
CFS198AE	IVECO	40E13	53 Qt	ENTE PARCO
CFS197AE	IVECO	40E13	53 Qt	ENTE PARCO

EMILIA ROMAGNA				
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ente Proprietario**
CFS216AF	LAND ROVER	DEFENDER	LD 130	REGIONE
CFS217AF	LAND ROVER	DEFENDER	LD 130	REGIONE
CFS 100R	PIMA	CARRELLO	//	REGIONE

LIGURIA				
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ente Proprietario**
CFS593AF	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	REGIONE
CFS588AF	NISSAN	DOUBLE CAB	2.5 D 4x4	REGIONE
CFS591AF	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	REGIONE
CFS592AF	LAND ROVER	DEFENDER	LD 110	REGIONE
CFS589AF	NISSAN	DOUBLE CAB	2.5 D 4x4	REGIONE
CFS590AF	NISSAN	DOUBLE CAB	2.5 D 4x4	REGIONE
CFS272AC	LAND ROVER	DEFENDER	LD 90	REGIONE

LOMBARDIA				
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ente Proprietario**
CFS152AF	FIAT	SEDICI	2.0 D 4X4	REGIONE

MARCHE				
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ente Proprietario**
CFS196AE	IVECO	100E21	6.0 D	ENTE PARCO

PUGLIA				
Targa CFS	**Marca**	**Tipo**	**Modello**	**Ente Proprietario**
CFS428AD	MERCEDES	ATEGO 1828	6.0 D	ENTE PARCO

(3) Gli automezzi si intendono trasferiti con le relative dotazioni ed accessori

ALTRI BENI AFFERENTI I REPARTI AEREI E TERRESTRI

Si intendono trasferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco i beni afferenti alle categorie I, II, III, V e VII ed i beni di rapido consumo in uso presso le sedi transitate al Corpo medesimo di cui all'allegato B, "Sub 1" e "Sub 2".

Sono altresì trasferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco i beni in dotazione individuale del personale transitato nel Corpo medesimo ai sensi dell'art.12, commi 1 e 2, del d.lgs. n.177 del 2016, ad eccezione del materiale d'armamento.

ALLEGATO E

al decreto interministeriale di cui all'art.13 del d.lgs. 19 agosto 2016, n.177

Elenco dei beni mobili dell'ex Corpo forestale dello Stato che transitano alla Polizia di Stato

Allegato E - Elenco dei beni mobili dell'ex Corpo forestale dello Stato trasferiti alla Polizia di Stato

- Beni mobili - Categoria VI (Automezzi)

Targa CFS	Marca	Tipo	Modello	Cod. Consegnatario
CFS200AF	IVECO	DAILY 50C18	3.0 D	6201315081
CFS201AF	IVECO	DAILY 50C18	3.0 D	6201315081
CFS202AF	IVECO	DAILY 50C18	3.0 D	6201315081

Gli automezzi si intendono trasferiti con le relative dotazioni ed accessori

ALTRI BENI

Si intendono trasferiti alla Polizia di Stato i beni in dotazione individuale del personale transitato nella Polizia medesima ai sensi dell'art.12, c.1, del d.lgs. n. 177 del 2016, ivi compreso il materiale d'armamento.

ALLEGATO F

al decreto interministeriale di cui all'art.13 del d.lgs. 19 agosto 2016, n.177

Elenco dei beni mobili dell'ex Corpo forestale dello Stato che transitano al Corpo della guardia di finanza

Allegato F - Elenco dei beni mobili dell'ex Corpo forestale dello Stato trasferiti al Corpo della guardia di finanza

REPARTO NAVALE

- Beni mobili - categoria III

N.	Descrizione	Cod. Consegnatario	N. inventario
1	MOTORE FUORIBORDO	3131305705	11
2	MOTORE FUORIBORDO	3131305705	12

- Beni mobili - categoria VI (natanti)

N.	Descrizione	Registro	Cod. Consegnatario	N. inventario
1	MOTOVEDETTA CFS 701 "Montecristo II"	**NAVARM**	3121305600	6
2	MOTOVEDETTA CFS 702	**NAVARM**	3411316552	6
3	GOMMONE CFS 302	**CFS**	4231309691	25
4	MOTOSCAFO CFS 201	**CFS**	2241316463	4

I mezzi navali si intendono trasferiti con le relative dotazioni, accessori, parti di ricambio e relativi beni di rapido consumo

BENI IN COMODATO D'USO

IDENTIFICATIVO	TIPO	Ente Proprietario
CFS601	MOTOVEDETTA TUCCOLI T300	PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
CFS602	MOTOVEDETTA TUCCOLO T25	PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
CFS303	GOMMONE	PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
CFS305	GOMMONE	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
CFS 301	GOMMONE CABINATO	PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO

ALTRI BENI

Si intendono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i beni in dotazione individuale del personale transitato nel Corpo medesimo ai sensi dell'art.12, c.1, del d.lgs. n. 177 del 2016, ivi compreso il materiale d'armamento.

17A07419

DECRETO 6 ottobre 2017.

Proroga dell'autorizzazione alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla distanza minima dalla costa e della dimensione minima della maglia della rete nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all' organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto in particolare l'art. 13 del regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondità per l'uso degli attrezzi da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso;

Visto, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche, unicamente se indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: *a)* in un regime di gestione dello sforzo di pesca; *b)* in un piano pluriennale; *c)* in una zona di restrizione della pesca; *d)* nella pesca a fini scientifici; *e)* in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto in particolare l'art. 5 del suddetto Regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiali l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validità;

Vista la nota prot. n. 91 del 28 ottobre 2015 con la quale l'A.C.I. - Alleanza delle Cooperative Italiane ha trasmesso la proposta per la successiva presentazione ai competenti Uffici della Commissione Europea, del Piano di gestione per la deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa prevista dagli articoli 9 e 13 del reg. (CE) n. 1967/2006, per l'utilizzo della sciabica da natante e della circuizione per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) nelle acque dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19;

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*»;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 2015, 3 marzo 2016 e 11 luglio 2016 concernenti l'autorizzazione alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa nei Compartimenti marittimi della Calabria;

Visto l'elenco delle imbarcazioni di cui all'allegato *A)* del decreto ministeriale 11 luglio 2016;

Vista la nota prot. n. 143/2017 del 5 maggio 2017 del Consorzio UNIMAR, organismo scientifico incaricato del monitoraggio della pesca sperimentale, con la quale viene richiesta una specifica proroga dell'attività di pesca sperimentale delle risorse Rossetto e Cicerello, necessaria a far fronte alle esigenze di rilevazione di carattere scientifico per il conseguimento della redazione di un compiuto Piano di gestione;

Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;

Considerata la necessità, alla luce di quanto indicato dalla Commissione Europea, di definire, per l'attività di pesca in questione, informazioni scientifiche più precise e dettagliate, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attività, oltre il limite delle 3 miglia nautiche;

Considerato che l'attività di pesca in questione può essere prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attività di altre imbarcazioni;

Considerato altresì che, in relazione alla nota prot. n. 143/2017 del 5 maggio 2017 del Consorzio UNIMAR, i periodi per i quali viene richiesta la proroga all'autorizzazione all'attività di pesca vanno da Gennaio ad Aprile

per la risorsa Rossetto (*Aphia minuta*) e da Aprile ad Ottobre per la risorsa Cicerello (*Gymnammodites cicerelus*);

Tenuto conto che permangono le difficili condizioni socio-economiche legate all'andamento dell'attività produttiva delle imprese operanti nella Regione Calabria, nonché i presupposti e le condizioni di fatto per ripetere le campagne di pesca già autorizzate;

Ritenuto opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera *d)*, del reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, alla pesca del Rossetto e del Cicerello, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la redazione del Piano di gestione da adottare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1967/2006;

Ritenuto altresì opportuno individuare le navi con comprovata attività di pesca (almeno 5 anni) da autorizzare in deroga, al fine di inserirle ufficialmente nel predetto Piano di gestione;

Ritenuto opportuno, per il raggiungimento del suddetto scopo, utilizzare la flotta peschereccia costituita, ai sensi del decreto ministeriale 28.12.2015, in via provvisoria, dalle imbarcazioni iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria, così come confermate dalle Autorità marittime di riferimento;

Ritenuto opportuno prorogare l'attività di pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) al fine di arricchire le conoscenze scientifiche di tali specie;

Ritenuto opportuno altresì continuare ad assicurare un precauzionale approccio alla risorsa in questione, teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata conservazione della stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di acquisire ulteriori elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera *d)*, del reg. (CE) n. 1224/2009, le imbarcazioni di cui all'allegato *A)* del decreto ministeriale 11 luglio 2016, nell'ambito delle acque dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, sono autorizzate alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa.

2. L'autorizzazione all'attività di pesca sperimentale avrà durata sino al 31 ottobre 2019.

3. La direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, rilascia l'«autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera *d)*, del reg. (CE) n. 1224/2009 quale allegato alla licenza di pesca e/o attestazione provvisoria, in regolare corso di validità, delle imprese titolari delle imbarcazioni di cui all'allegato *A)* del decreto ministeriale 11 luglio 2016.

4. Nelle more del rilascio dell'«autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera *d)*, del reg. (CE) n. 1224/2009 di competenza della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il Capo del Compartimento marittimo di ogni Capitaneria di Porto della Regione Calabria, rilascia a ciascuna impresa di cui all'allegato *A)* del decreto ministeriale 11 luglio 2016, una speciale «Autorizzazione di pesca provvisoria» con validità limitata al 31 ottobre 2019, termine entro il quale verrà sostituita dai titoli autorizzativi rilasciati dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

5. L'autorizzazione di pesca di cui al precedente comma è rilasciata dall'Autorità marittima esclusivamente alle unità munite di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria, in regolare corso di validità.

Art. 2.

1. L'attività di pesca del Rossetto (*Aphia minuta*) è svolta nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 aprile, quella Cicerello (*Gymnammodites cicerelus*); nel periodo compreso dal 1° aprile al 31 ottobre. L'attività di prelievo è esercitata per un totale di 4 giorni la settimana, ricompresi tassativamente dal lunedì al giovedì, in funzione di una turnazione riferita a non oltre il 50% delle unità iscritte presso ciascun Compartimento marittimo di iscrizione delle unità di cui all'elenco allegato al decreto ministeriale 11 luglio 2016.

2. Il rispetto della turnazione e del periodo entro il quale è svolta l'attività di pesca sperimentale è garantito, nonché sottoposto al controllo del Capo del Compartimento marittimo di competenza, il quale provvede, altresì, ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2 a 10, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015.

4. Rimangono ferme tutte le altre prescrizioni e limitazioni di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2015.

Art. 3.

Il Consorzio UNIMAR, organismo scientifico incaricato del monitoraggio della pesca sperimentale, dovrà, con cadenza semestrale, trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura una relazione contenente gli esiti dell'attività di sperimentazione della pesca delle risorse del Rossetto e del Cicerello, necessaria per la redazione del Piano di Gestione Nazionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria con l'utilizzo della sciabica da natante e la rete circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa ai sensi degli articoli 9 e 13 del reg.(CE) n. 1967/2006.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto della Regione Calabria è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2017

Il direttore generale: RIGILLO

17A07333

DECRETO 9 ottobre 2017.

Modifica alle modalità di disciplina della pesca delle vongole (*Chamelea gallina*) nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 1° dicembre 1998, n. 515, avente ad oggetto il «Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 febbraio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 luglio 2002 che reca modifiche alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015 recante l'Adozione del Piano di gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2017 relativo all'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola (*Chamelea gallina*);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2017, recante l'autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0,3 miglia dalla costa;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2017, recante l'Autorizzazione per la pesca della risorsa vongola (*Chamelea gallina*) entro le 0,3 miglia dalla costa limitatamente ad alcune aree dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Venezia;

Considerata l'esigenza di adottare misure idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Considerato che l'affidamento ai consorzi di gestione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, la tutela dei molluschi medesimi attraverso l'individuazione e l'adozione di concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;

Considerato che la tutela e la gestione della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca per il raggiungimento di un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare, nonché volte alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Considerata la necessità di adempiere ai disposti delle fasi del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola (*Chamelea gallina*);

Tenuto conto che in virtù degli adempimenti previsti dal già citato Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola (*Chamelea gallina*) sono adottate mi-

sure riguardanti la riduzione dello sforzo di pesca e delle misure di controllo;

Tenuto conto che in relazione all'individuazione delle aree di restocking, le aree di pesca dei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia sono limitate e dislocate in vari spazi e questo provoca variazioni di orario dell'uscita dei natanti dai rispettivi porti per raggiungere le aree di pesca;

Tenuto conto della rilevanza che assumono, nell'ambito delle misure di controllo, l'orario di uscita dai porti, l'inizio delle attività di pesca e lo sbarco del prodotto pescato;

Considerato che la regolamentazione delle suddette misure tecniche, nonché la modifica dei punti sbarco autorizzati rientrano tra le ipotesi di proposta che ciascun consorzio può avanzare al Ministero o al Capo del Compartimento marittimo di appartenenza;

Ritenuto opportuno aderire alla proposta formulata congiuntamente dai Consorzi di Venezia e Chioggia con note del 24 agosto 2017 e 29 settembre 2017, finalizzate a semplificare e velocizzare la regolamentazione delle attività di gestione, tutela e controllo della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei rispettivi Compartimenti marittimi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 2002 è abrogato unitamente al disposto di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000.

Art. 2.

1. Fermi restando i disposti dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, le proposte delle misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse da parte dei Consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Venezia e Chioggia, è limitata alla pesca delle vongole (*Chamelea gallina*).

2. In relazione alle continue modifiche degli areali di pesca, i Consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Venezia e Chioggia possono proporre ai Comandanti delle rispettive Capitanerie di Porto, i periodi di tempo per lo svolgimento dell'attività di nonché integrazioni, sostituzioni e modificazioni ai punti sbarco autorizzati.

3. Le proposte avanzate dai Consorzi di Venezia e Chioggia saranno recepite dalle rispettive Capitanerie di Porto e rese efficaci mediante l'emanazione di una apposita ordinanza.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo della Capitaneria di porto di Venezia e Chioggia, è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2017

Il direttore generale: RIGILLO

17A07334

DECRETO 26 ottobre 2017.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni di mercoledì 1° novembre 2017, venerdì 8, sabato 16, domenica 17, sabato 23 e sabato 30 dicembre 2017, nonché mercoledì 25 aprile 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo n. 26 maggio 2004, n. 154 recante Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009, in particolare l'art. 28 - Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

Visto il decreto legislativo n. 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2012, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 avente ad oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei predetti consorzi di gestione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2017, concernente le modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico, per l'annualità 2017;

Visto in particolare il comma 1, dell'art. 3 del predetto decreto, che prevede che con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2017 recante la modifica del decreto 25 gennaio 2016, relativo alle misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;

Considerate le festività del corrente anno solare;

Ritenuto al contempo necessario garantire un corretto equilibrio tra la disponibilità delle risorse e l'attività di

cattura in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono comunque tenute ad effettuare il relativo recupero delle giornate;

Ritenuto ragionevole consentire l'attività di pesca nelle giornate di mercoledì 1° novembre 2017, venerdì 8, sabato 16, domenica 17, sabato 23 e sabato 30 dicembre 2017 nonché mercoledì 25 aprile 2018.

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga al disposto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2017, è consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei soli giorni di mercoledì 1° novembre 2017, venerdì 8, sabato 16, domenica 17, sabato 23 e sabato 30 dicembre 2017 nonché mercoledì 25 aprile 2018.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorità Marittime la volontà di svolgere l'attività di pesca nella giornata di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, il disposto di cui al precedente art. 1 è esteso alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo.

Art. 3.

Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, rimangono comunque ferme le misure tecniche di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2017, che vietano l'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante, nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2017

Il direttore generale: RIGILLO

17A07484

DECRETO 27 ottobre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, registrazione Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49625(2017/XA);

Visto l'art. 15, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art. 43, comma 5-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'art. 3, comma 17-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Sardegna di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Cagliari, Sassari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Oristano danneggiate dalla siccità relativamente alle produzioni foraggere dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Sardegna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni foraggere;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni foraggere nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Cagliari:

siccità dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale;

Carbonia-Iglesias:

siccità dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale;

Medio Campidano:

siccità dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale;

Nuoro:

siccità dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale;

Ogliastra:

siccità dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale;

Olbia-Tempio:

siccità dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale;

Oristano:

siccità dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale;

Sassari:

siccità dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07434

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trap società cooperativa», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dell'associazione di rappresentanza con la proposta di scioglimento per atto dell'Autorità con nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della cooperativa «Trap società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 19.016,00, si riscontra una massa debitoria di € 246.892,00 ed un patrimonio netto negativo di € 227.876,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha formalizzato le proprie controdeduzioni avverso l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che la competente Divisione VI non ha ritenuto sufficienti le motivazioni addotte nelle sopra citate controdeduzioni ed ha pertanto richiesto al legale rappresentante una situazione patrimoniale aggiornata al fine di accertare se l'ente versasse ancora nelle condizioni d'insolvenza riscontrata in fase istruttoria;

Considerato che ad oggi tale richiesta è rimasta inevasa;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione agli atti;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza ha comunicato che la cooperativa in argomento non è più aderente;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trap società cooperativa», con sede in Ravenna (codice fiscale 01464240397) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Teresa Cosenza, nata a Mandatoriccio (Cosenza) il 18 ottobre 1965 (codice fiscale CSNTRS-65R58E878H), e domiciliata in Bologna, via d'Azeglio n. 64.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07413

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Costruzioni Tafuro società cooperativa», in Nola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 27 luglio 2016, n. 95/SAA/2016, con il quale la «Costruzioni Tafuro società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Maria Garritano;

Vista la sentenza n. 49/2017 del 4 maggio 2017 del Tribunale di Nola (Napoli) con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore la professionista già preposta alla procedura di liquidazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Costruzioni Tafuro società cooperativa», con sede in Nola (Napoli) (codice fiscale 05249961219) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore lo stesso avv. Maria Garritano, nata a Vibo Valentia il 2 novembre 1979 (codice fiscale GRRMRA-79S42F537P) e domiciliata in Napoli, via Amerigo Vespucci n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07416

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «DEL.BOR. società cooperativa di produzione e lavoro», in Giugliano in Campania e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 25 novembre 2015 n. 153/SAA/2015 con il quale la «Del.Bor. - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Maria Garritano;

Vista la sentenza n. 88/2017 del 25 maggio 2017 del Tribunale di Napoli Nord con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore la professionista già preposta alla procedura di liquidazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Del.Bor. - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro», con sede in Giugliano in Campania (Napoli) (codice fiscale n. 05540750634) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore lo stesso avv. Maria Garritano, nata a Vibo Valentia il 2 novembre 1979 (codice fiscale GRRMRA-79S42F537P) e domiciliata in Napoli, via Amerigo Vespucci n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07417

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Costanza - cooperativa sociale ONLUS », in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Costanza - Cooperativa Sociale Onlus», aderente all'AGCI;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa è riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 977.009,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.365.385,00 ed un patrimonio netto negativo di € -805.948,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 21 febbraio 2017 con la quale l'Associazione comunica che la cooperativa «Costanza - Cooperativa Sociale Onlus» non è più aderente;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2013 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del Codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Costanza - Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Como (CO) (codice fiscale n. 03030480135) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gianluca Sgaravato, nato a Vigasio (Verona) il 9 maggio 1960 (codice fiscale SGRGLC60E09L869K), e domiciliato in Milano (MI), via Hoepli, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07418

DECRETO 12 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Liliana soc. coop.», in Parete e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Liliana società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della UECOOP dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilan-

cio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 807.913,00, si riscontra una massa debitoria di € 821.355,00 ed un patrimonio netto negativo di € -13.442,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Liliana soc. coop.», con sede in Parete (Caserta) (codice fiscale 01756160618) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta il 13 febbraio 1986 (codice fiscale SRVGPP86B13B963B), domiciliato in Orta di Atella (Caserta), via Galileo Galilei n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A07414

DECRETO 12 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Diversi con valore - società cooperativa sociale in liquidazione», in Curno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Diversi con valore - società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 8.014,00, si riscontra una massa debitoria di € 64.120,00 ed un patrimonio netto negativo di € -56.173,00;

Considerato che in data 23 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Diversi con valore - società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Curno (Bergamo) (codice fiscale 03935650162) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Carrara, (codice fiscale CRR-LRT61C09A794P) nato a Bergamo il 9 marzo 1961 e ivi domiciliato, via Angelo Maj n. 14/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A07415

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kirkos»

Estratto determina AAM/AIC n. 137/2017 del 17 ottobre 2017

Procedura europea n.:

NL/H/3722/001/DC

NL/H/3722/001/1A/001

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KIRKOS, nella forma e confezioni:

«0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina Pet/Al/Ldpe

«0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine Pet/Al/Ldpe

«0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine Pet/Al/Ldpe

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Catania (CT), Viale Alcide De Gasperi, 165/B, CAP 95127, Italia, codice fiscale 03115090874

Confezioni:

«0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina Pet/Al/Ldpe - AIC n. 045050010 (in base 10) 1BYU4U (in base 32)

«0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine Pet/Al/Ldpe - AIC n. 045050022 (in base 10) 1BYU56 (in base 32)

«0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine Pet/Al/Ldpe - AIC n. 045050034 (in base 10) 1BYU5L (in base 32)

Forma farmaceutica: dispositivo vaginale

Validità prodotto integro: 2 anni

Composizione:

Principio attivo: Kirkos contiene 11,0 mg di etonogestrel e 3,474 mg di etinilestradiolo.

L'anello rilascia etonogestrel ed etinilestradiolo in quantità media rispettivamente di 0,120 mg e 0,015 mg ogni 24 ore, per un periodo di 3 settimane.

Eccipienti:

copolimero di etilene vinilacetato, 28% vinilacetato

poliuretano

Produttore del prodotto finito: produzione, controllo e rilascio lotti, confezionamento primario e secondario: Laboratorios León Farma S.A. - C/ La Vallina s/n - Polígono Industrial de Navatejera - 24008 - Villaquilambre, León, Spagna

Contollo lotti: Laboratorios dott. F. Echevarne, análisis, S.A. C/ Provença, 312 baixos, 08037 Barcelona, Spagna

Confezionamento primario e secondario: Esparma Pharma Services GmbH - Bielefelder Straße 1, Sülzetal OT Osterweddingen, - 39171, Germania

Indicazioni terapeutiche: contraccezione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

AIC n. 045050010 «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina Pet/Al/Ldpe

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

AIC n. 045050022 «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine Pet/Al/Ldpe

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

AIC n. 045050034 «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine Pet/Al/Ldpe

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

AIC n. 045050010 «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina Pet/Al/Ldpe

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica

AIC n. 045050022 «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine Pet/Al/Ldpe

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica

AIC n. 045050034 «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine Pet/Al/Ldpe

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07339

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levonorgestrel e Etinilestradiolo Famy Care Europe».

Con la determinazione n. aRM - 154/2017 - 3557 del 3 ottobre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Famy Care Europe Ltd, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LEVONORGESTREL E ETINILESTRADIOLO FAMY CARE EUROPE:

confezione: 040544013;

descrizione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040544025;

descrizione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite» 63 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040544037;

descrizione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite» 126 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040544049;

descrizione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite» 273 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07340

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tofranil»

Con la determinazione n. aRM - 155/2017 - 3162 del 3 ottobre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Amdipharm Ltd, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TOFRANIL:

confezione: 014969012;

descrizione: «25 mg compresse rivestite» 50 compresse;

confezione: 014969024;

descrizione: «10 mg compresse rivestite» 60 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07341

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isotretinoina Stiefel».

Con la determinazione n. aRM - 156/2017 - 3574 del 5 ottobre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ISOTRETINOINA STIEFEL:

confezione: 034912016;

descrizione: crema 0,05% tubo da 30 g;

confezione: 034912028;

descrizione: «0,05% crema» tubo da 15 gr.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07342

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sterades» e «Nutragent».

Estratto determina AAM/PPA n. 1012 del 17 ottobre 2017

Autorizzazione della variazione: variazioni di tipo II: C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali STERADES e NUTRAGENT.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e aggiornamento delle etichette ai paragrafi 17 e 18 relativamente ai medicinali «Sterades» e «Nutragent», nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a. (codice fiscale n. 01539990349) con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata n. 21, 20121 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07343

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epaclob»

Estratto determina AAM/PPA/1001 del 17 ottobre 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Jacobsen Pharma Consultancy A/S (Codice S.I.S. 2389).

Medicinale: EPACLOB.

Confezione:

A.I.C. n. 045041011 «5 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 045041023 «5 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml;

A.I.C. n. 045041035 «5 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 250 ml;

A.I.C. n. 045041047 «10 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 045041050 «10 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml;

A.I.C. n. 045041062 «10 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 250 ml;

alla società Martindale Pharmaceuticals Limited (Codice S.I.S. 4666).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07359

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina IP n. 495 del 22 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ISTIN 5 mg 28 Tablets PVC-PVDC/Aluminium foil blister dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 0019/045/001 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: «NORVASC 5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C. n.: 044628028 (in base 10) 1BKY1W (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse;

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 6,935 mg (pari ad amlodipina base 5 *mg)*.

Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione. Angina pectoris cronica stabile. Angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Norvasc 5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 044628028; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Norvasc 5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 044628028; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07360

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 494 del 22 settembre2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 20 mg por. tabl. enter. 28 tabl. Al/Al blister dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 09/380/00-C, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Pricetag S.p.a., Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: PANTORC 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.

Codice A.I.C. n. 043516020 (in base 10) 19J03N (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: Pantoprazolo 20 mg (come sodio sesquidrato).

Eccipienti: Nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-

etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), Ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche

«Pantorc» è usato per il trattamento di adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre per

Sintomi (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione) associati alla malattia da reflusso gastroesofageo causata da reflusso di acido dallo stomaco.

Trattamento a lungo termine dell'esofagite da reflusso (infiammazione dell'esofago accompagnata da rigurgito di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi.

«Pantorc» è usato per il trattamento di adulti per prevenzione delle ulcere duodenali e dello stomaco causate da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, per esempio, ibuprofene) in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pantorc» 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.

Codice A.I.C. n. 043516020; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Pantorc» 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.

Codice A.I.C. 043516020; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07361

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ciproxin»

Estratto determina IP n. 493 del 22 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CIPROXINE 500 mg filmomhulde tabletten 20 tablets blister dal Belgio con numero di autorizzazione BE 148461 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a. con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia;

Confezione: CIPROXIN «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse.

Codice A.I.C. n. 045334012 (in base 10) 1C7HHW (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 500mg di ciprofloxacina (come cloridrato);

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, crospovidone, amido di mais, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Film di rivestimento: Ipromellosa, Macrogol 4000, Titanio diossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche:

Adulti

Ciproxin si usa negli adulti per trattare le seguenti infezioni batteriche:

infezioni delle vie respiratorie;

infezioni di lunga durata o ricorrenti dell'orecchio o dei seni paranasali;

infezioni delle vie urinarie;

infezioni degli organi genitali negli uomini e nelle donne;

infezioni gastrointestinali e intraddominali;

infezioni della pelle e dei tessuti molli;

infezioni delle ossa e delle articolazioni;

per prevenire infezioni causate dal batterio Neisseria meningitidis;

esposizione all'inalazione di spore di antrace.

La ciprofloxacina può essere usata per gestire i pazienti con un basso numero di globuli bianchi (neutropenia) che manifestano febbre che si sospetta sia dovuta a infezione batterica.

Se ha un'infezione grave, o causata da più di un tipo di batteri, le potrà essere prescritto un altro trattamento antibiotico in aggiunta a «Ciproxin».

Bambini e adolescenti

«Ciproxin» si usa nei bambini e negli adolescenti, sotto controllo specialistico, per trattare le seguenti infezioni batteriche:

infezioni polmonari e bronchiali in bambini e adolescenti che soffrono di fibrosi cistica;

infezioni urinarie complicate, comprese le infezioni che hanno raggiunto i reni (pielonefrite);

esposizione all'inalazione di spore di antrace.

«Ciproxin» può essere usato anche per trattare altre particolari infezioni gravi nei bambini e negli adolescenti, qualora sia ritenuto necessario dal medico.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Ciproxin» «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse.

Codice A.I.C. n. 045334012; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Ciproxin» «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse.

Codice A.I.C. n. 045334012; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07362

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Loette»

Estratto determina IP n. 492 del 20 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LOETTE 100/20 microgramos comprimidos recubiertos con pelicula, 63 (3×21) comprimidos (PVC-Aluminio) dalla Spagna con numero di autorizzazione 65067 C.N. 863407-1 con le specificazioni di seguito indicate a

condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a. con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia;

Confezione: LOETTE «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice A.I.C. n. 045343023 (in base 10) 1C759H (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Levonorgestrel 0,100 mg; Etinilestradiolo 0,02 mg;

Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, polacrilin potassio, magnesio stearato macrogol, ipromellosa, titanio diossido, ossido di ferro rosso sintetico, estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera *E)*.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Loette 0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice A.I.C. n. 045343023; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Loette 0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice A.I.C. n. 045343023; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07363

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coversyl»

Estratto determina IP n. 489 del 20 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale COVERSYL 10 mg comprimé pelliculé 90 comprimés (pilulier Polypropylène) dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 366 607 6 2 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag Spa, con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: «Coversyl 10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C. n. 045346018 (in base 10) 1C7V72 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 6,790 mg di perindopril equivalenti a 10 mg di perindopril arginina;

eccipienti: nucleo lattosio monoidrato, magnesio stearato, maltodestrina, silice colloidale idrofoba, carbossimetilamido sodico (tipo *A)*.

Rivestimento con film: glicerolo, ipromellosa, clorofillina rameica, macrogol 6000, magnesio stearato, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione: trattamento dell'ipertensione;

insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia;

coronaropatia stabile: riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con una anamnesi di infarto miocardico e/o rivascolarizzazione.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l., via Provinciale Lucchese 51 - loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Coversyl 10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP. Codice A.I.C. n. 045346018; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Coversyl 10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C. n. 045346018; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07364

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina IP n. 490 del 20 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONCOR COR 2,5 mg 100 Filmtablette dalla Germania con numero di autorizzazione 46660.01.00, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione CONGESCOR e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag Spa, con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: «Congescor» 28 compresse in blister pvc/al da 2,5 mg.

Codice A.I.C. n. 045099064 (in base 10) 1C0B1S (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: 2,5 mg di bisoprololo fumarato;

eccipienti: compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, amido di mais, cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro.

Film di rivestimento: dimeticone, talco, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'adda - LO; Falorni s.r.l., via Provinciale Lucchese 51 - loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Congescor» 28 compresse in blister pvc/al da 2,5 mg.

Codice A.I.C. n. 045099064; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Congescor» 28 compresse in blister pvc/al da 2,5 mg.

Codice A.I.C. n. 045099064; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07365

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Loette»

Estratto determina IP n. 497 del 22 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LOETTE 100/20 microgramos comprimidos recubiertos con pelicula, 63 (3×21) comprimidos (pvc-aluminio) dalla Spagna con numero di autorizzazione 65067 C.N. 863407-1 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions Spa, Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: «Loette» 0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite 63 compresse (3 blisters da 21 compresse).

Codice A.I.C. n. 045332018 (in base 10) 1C7FKL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: levonorgestrel 0,100 mg; etinilestradiolo 0,02 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, polacrilin potassio, magnesio stearato macrogol, ipromellosa, titanio diossido, ossido di ferro rosso sintetico, estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera *E)* .

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l., via Provinciale Lucchese 51 - loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Loette» 0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite 63 compresse (3 blisters da 21 compresse).

Codice A.I.C. n. 045332018; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Loette» 0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite 63 compresse (3 blisters da 21 compresse).

Codice A.I.C. n. 045332018; RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07367

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Celestoderm-V»

Estratto determina IP n. 496 del 22 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CELESTODERM-V WITH GARAMYCIN cream (0,1%+0,1%) (W/W) TUB x 30g dalla Grecia con numero di autorizzazione 63737/30-09-2010, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions Spa Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: «Celestoderm-V» 0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Codice A.I.C. n. 045347010 (in base 10) 1C7W62 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: gentamicina solfato 0,166 g corrispondenti a 0,1 g di gentamicina; betametasone 17-valerato 0,122 g corrispondenti a 0,1 g di betametasone;

eccipienti: clorocresolo, polietilenglicole monocetiletere (cetomacrogol 1000), alcool cetostearilico, vaselina bianca, paraffina liquida, sodio fosfato, acido fosforico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «Celestoderm-V» 0,1% + 0,1% è indicato nel trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Le indicazioni al loro utilizzo sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'adda - LO; Falorni s.r.l., via Provinciale Lucchese 51 - loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Celestoderm-V» 0,1% + 0,1% crema tubo 30 g.

Codice A.I.C. n. 045347010; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Celestoderm-V» 0,1% + 0,1% crema tubo 30 g.

Codice A.I.C. n. 045347010; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07368

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Pfizer»

Estratto determina AAM/PPA n. 1013 del 17 ottobre 2017

Autorizzazione della variazione: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale «Azitromicina Pfizer».

Codice pratica: VN2/2017/152.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale AZITROMICINA PFIZER, nelle forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07370

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto *ex* alveo del fosso di Mauro, in Montefalco

Con decreto 6 settembre 2017, n. 383, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2017, registro n. 1, foglio n. 4029, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso di Mauro sito nel Comune di Montefalco (PG) identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 3, particella n. 536.

17A07384

MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento del modo di esistenza e della denominazione dell'Arciconfraternita della SS. Trinità, in Casale Monferrato.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 ottobre 2017 l'«Arciconfraternita della SS. Trinità», con sede in Casale Monferrato (Alessandria) è stata trasformata in Fondazione di religione, assumendo la denominazione di «Fondazione Opera Diocesana Assistenza», con sede in Casale Monferrato (Alessandria).

La «Fondazione Opera Diocesana Assistenza», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi all'Arciconfraternita della SS. Trinità», con sede in Casale Monferrato (Alessandria).

17A07336

Soppressione dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 ottobre 2017, viene soppressa l'Arciconfraternità del SS. Sacramento e di S. Trifone, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso registro delle persone giuridiche.

17A07337

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia SS. Trinità, in Montalto Uffugo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 ottobre 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia SS. Trinità, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), fraz. Taverna.

17A07338

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-257) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.